



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 656

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 26 luglio 2012

I N D I C E

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 2^a (Giustizia):

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni permanenti

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) *Pag.* 14

Plenaria (pomeridiana) » 49

Plenaria (notturna) ()*

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 71

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria » 93

12^a - Igiene e sanità:

Plenaria » 165

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Plenaria » 169

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 13). *Pag.* 323

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (notturna) 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 656^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 26 luglio 2012.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLL): Per il Terzo Polo:ApI-FLL; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

Commissioni bicamerali

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 324
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 325

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Giovedì 26 luglio 2012

Plenaria

116^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

VIZZINI

indi del Presidente della 2^a Commissione

BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Gullo e Malinconico.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente VIZZINI, accogliendo una richiesta del senatore BIANCO (PD), in considerazione del fatto che nel corso della giornata odierna non si svolgeranno di fatto i lavori in Assemblea, in ragione della mancata conclusione da parte della Commissione bilancio dell'esame in sede referente del disegno di legge sulla *spending review*, propone di proseguire i lavori fino alle ore 10, orario di inizio della seduta antimeridiana dell'Aula per poi riprenderli intorno alle ore 10,15, immediatamente dopo la chiusura dell'attività in Assemblea. Peraltro accedendo ad una richiesta dei senatori del Gruppo della Lega Nord propone di concludere in ogni caso i lavori delle Commissioni riunite entro le 11,30 di oggi.

Le Commissioni riunite convengono.

IN SEDE REFERENTE

(2156-B) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(2781) D'ALIA ed altri. – Istituzione dell'Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche

(2854) OLIVA. – Delega al Governo per l'introduzione di norme volte a favorire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione prevenendo fenomeni di corruzione e sanzionando la condotta dei pubblici dipendenti o dei detentori di incarichi o cariche pubbliche che accettano donativi o utilità di qualunque natura da persone fisiche o giuridiche

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 luglio scorso.

Il senatore D'AMBROSIO (PD), ad integrazione e conclusione dell'intervento svolto nella seduta precedente, osserva che il disegno di legge in esame, pur animato da una filosofia piuttosto distante da quella del testo originariamente approvato dal Senato e pur contenendo alcune disposizioni non completamente condivisibili – si pensi alla soluzione che è stata data all'esigenza, da tempo prospettata anche in sede internazionale, di sopprimere il reato di concussione, ovvero alla non chiarissima relazione fra il nuovo reato di traffico di influenze illecite e quello di millantato credito – rappresenta comunque un notevolissimo passo avanti rispetto alla vigente disciplina e, soprattutto, il primo serio tentativo di non delegare integralmente alla magistratura il compito di lottare contro la corruzione, e di non confinare tale lotta al mero ambito repressivo.

Egli pertanto invita i colleghi a non perdere un'importante occasione per dare un importante segnale di novità nel contrasto alla corruzione, e a votare la nuova legge nel testo proveniente dalla Camera dei deputati, consapevoli che, nel poco tempo rimasto, qualunque modifica che allunghi la *navette* con l'altro ramo del Parlamento potrebbe dimostrarsi fatale per la sua approvazione.

Il senatore MUGNAI (PdL) osserva preliminarmente come lo stesso Ministro abbia riconosciuto la presenza di alcune questioni problematiche nel testo all'esame delle Commissioni riunite. Nel merito dell'atto Senato n. 2156-B esprime perplessità sulla configurazione complessiva del reato di traffico di influenze illecite, nella parte in cui le condotte ivi sanzionate non risultano essere puntualmente individuate. Perplessità desta poi la fattispecie nella parte in cui sembra sanzionare l'attività di mediazione in quanto tale e non già, come invece la *ratio* della norma dovrebbe fare intendere, le sole attività di mediazione con finalità illecite. In merito peraltro ritiene che sarebbe stato più opportuno procedere preliminarmente alla

disciplina normativa del fenomeno del cosiddetto lobbismo, demandando i profili sanzionatori delle condotte illecite quindi ad una fase successiva.

Si sofferma poi sul nuovo reato di corruzione tra privati. In proposito ritiene necessario distinguere sul piano della procedibilità, a seconda che si tratti di società meramente privata da società erogante servizi di pubblica utilità in situazioni peraltro di oligopolio. A suo parere infatti si dovrebbe limitare la perseguibilità d'ufficio solo a quest'ultima ipotesi, anche al fine di non aggravare ulteriormente l'attività delle procure.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) sottolinea l'urgenza di approvare definitivamente il disegno di legge n. 2156-B, nella consapevolezza che vi sono lacune e margini di miglioramento del testo che potranno essere colmati con iniziative legislative successive. Il Parlamento deve dare un segnale forte ai fini del contrasto della corruzione, visto che la quotidiana casistica di fenomeni corruttivi più di altri fattori accresce il discredito nei confronti della classe politica; soprattutto in un periodo di crisi economica e di sacrifici delle famiglie e delle imprese che legittimamente reclamano un comportamento virtuoso da parte degli amministratori. Ricorda i dati statistici, dai quali si evince che anche una minima riduzione del fenomeno della corruzione determinerebbe vantaggi per l'economia del Paese. Osserva che la corruzione produce danni anche in termini di corrompimento e dequalificazione della pubblica amministrazione: all'inasprimento e alla precisazione delle norme penali devono accompagnarsi azioni preventive, in particolare per una maggiore trasparenza delle procedure della pubblica amministrazione e per l'incrocio delle informazioni provenienti dalle banche dati sulle forniture di beni e servizi. Inoltre, è necessario monitorare le strutture a rischio e predisporre sistemi informatici di allerta dei fenomeni corruttivi. Infine, è opportuno riconsiderare le discipline normative interne, in modo da favorire l'individuazione e l'espulsione dei responsabili di atti di corruzione e la rotazione dei dirigenti.

A suo avviso, si tratta di monitorare l'efficacia delle norme già vigenti e di valutarne i risultati piuttosto che introdurre altre norme.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) esprime apprezzamento per le finalità dell'iniziativa legislativa in esame e condivide gran parte delle disposizioni del disegno di legge n. 2156-B: è necessario riaffermare i principi della moralità pubblica, affinché la classe politica e gli amministratori tornino a essere un esempio per gli altri settori della società. Gli strumenti previsti, tuttavia, devono essere verificati alla stregua dei fini che intendono perseguire. In proposito, condivide le osservazioni svolte dai senatori Caliendo e Mugnai.

Con riferimento all'articolo 1, che introduce un'Autorità nazionale anticorruzione, ritiene che per il contrasto alla corruzione non è necessario costituire un ulteriore ente che, a parte i costi elevati, favorirebbe la tendenziale deresponsabilizzazione dei dirigenti. Inoltre, per quell'Autorità si prevede un numero eccessivo di competenze, che potrebbe incidere negativamente sulla funzionalità.

Per quanto riguarda la corruzione tra privati, conviene sull'opportunità di una sanzione. Tuttavia, l'affidabilità della pubblica amministrazione costituisce un bene pubblico più importante rispetto ai rapporti privati: dunque, in quest'ultimo caso, si deve verificare la rilevanza e la ricorrenza del danno e non può prevedersi la procedibilità d'ufficio.

Infine, per quanto riguarda il traffico di influenze, a suo avviso si rischia di alimentare un inopportuno terrorismo comportamentale: la formulazione attuale criminalizza anche comportamenti consueti e comunque leciti. In proposito, osserva che il presupposto che vi sia un vantaggio economico non è dirimente, poiché qualunque vantaggio è suscettibile di essere ricondotto a un valore economico.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 10,25.

(2347) DELLA MONICA ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati alle elezioni amministrative e sulla nomina degli stessi negli organi di governo delle regioni ed enti locali

(2657) SANNA ed altri. – Disposizioni sull'elettorato passivo dei magistrati nelle elezioni e sulla nomina di magistrati negli organi di governo di regioni ed enti locali

(2662) CASSON ed altri. – Norme relative ai magistrati eletti al Parlamento italiano o europeo o aventi incarichi di governo

(2771) D'ALIA ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati alle elezioni amministrative e sulla nomina degli stessi negli organi di governo delle regioni ed enti locali

(2780) QUAGLIARIELLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati

(2790) RUTELLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità della funzione magistratuale con l'assunzione di cariche nelle assemblee elettive e negli organismi di governo nazionale e locale

(2802) D'ALIA e SERRA. – Disposizioni in materia di incompatibilità dei magistrati all'assunzione di cariche pubbliche elettive e di incarichi di governo

(2810) MARITATI e DELLA MONICA. – Disposizioni in materia di ineleggibilità dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari alle cariche di deputato, di senatore e di membro del Parlamento europeo

(3037) PALMA ed altri. – Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle sezioni amministrative

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 luglio scorso.

Il senatore CASSON (PD), anche a norme del correlatore Sarro, dà conto del lavoro svolto per la predisposizione del testo unificato, del quale

propone l'adozione quale testo-base per la prosecuzione dei lavori. Al riguardo sottolinea come esso tenga conto di due differenti questioni, affrontate il più delle volte separatamente dai diversi disegni di legge congiunti: da un lato la questione della candidabilità ed eleggibilità dei magistrati e dall'altro la problematica connessa al ricollocamento dei magistrati al termine del mandato politico.

Mentre sulla prima questione nei vari disegni di legge è stato possibile riscontrare una sostanziale unanimità di vedute circa l'esigenza di introdurre dei limiti, ed in particolare di impedire la candidatura dei magistrati all'interno dei territori nei quali hanno esercitato le funzioni giurisdizionali, in relazione al problema del ricollocamento le posizioni dei disegni di legge non risultano convergenti. La soluzione scelta dai relatori con riguardo a quest'ultimo aspetto è stata quella di diversificare la disciplina a seconda della carica ricoperta. In particolare per coloro che hanno ricoperto incarichi a livello locale e regionale si prevede un temporaneo divieto di ricollocamento per lo svolgimento delle funzioni nelle aree geografiche antecedenti all'elezione. Più pregnante invece è la disciplina prevista per i magistrati eletti al Parlamento italiano o europeo. Per questi infatti si prevede il divieto di ricollocamento nei ruoli della magistratura e l'obbligatoria destinazione ai ruoli dell'avvocatura o, nei casi di determinata anzianità, la nomina a consiglieri di Stato. Analoga previsione vale anche con riguardo ai magistrati che hanno ricoperto incarichi di Governo.

La senatrice DELLA MONICA (PD) osserva come il testo unificato prospettato dai relatori sia il mero frutto di un lavoro di raccolta dei contenuti evidentemente eterogenei dei diversi disegni di legge. Nel merito in particolare il testo desta perplessità in relazione alla disciplina del ricollocamento dei magistrati. Ella ritiene del tutto ingiustificata la disparità di trattamento fra coloro che sono stati eletti a livello nazionale e coloro che sono stati eletti a livello locale e regionale. Tale disciplina appare quanto mai incongrua soprattutto se si considera che l'esigenza di assicurare la terzietà dei magistrati risulta essere ben più pregnante a livello locale dove i rischi di influenza sono maggiori. Per quanto concerne poi il ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento e di quelli che hanno ricoperto incarichi di Governo ritiene che tale disciplina si ponga in evidente contrasto non solo con l'articolo 51, comma 3, della Costituzione, ma anche con la giurisprudenza costituzionale consolidatasi al riguardo a partire dalla sentenza n. 172 del 1982.

La disciplina inoltre non sembra risolvere la questione del caso in cui a ricoprire l'incarico sia un consigliere di Stato, per i quali appare del tutto incongrua la destinazione ad una funzione completamente diversa da quella giurisdizionale.

Dopo aver ampiamente dato conto della sentenza del 1982 già ricordata, si sofferma sulle iniziative legislative varate nelle ultime due legislature ma per ragioni diverse mai approvate.

Conclude rilevando l'inopportunità di prevedere l'applicazione di tali norme anche per coloro che attualmente ricoprono cariche elettive.

Il senatore MARITATI (*PD*) ritiene che il testo unificato proposto dai relatori non sia equilibrato, in quanto recepisce solo una delle impostazioni proposte con i disegni di legge in titolo. Osserva che altre figure professionali (ad esempio, i medici delle strutture pubbliche, i prefetti eccetera) godono di un potere di influenza sui cittadini del territorio in cui esercitano la loro funzione analogo a quello dei magistrati e tale da alterare la competizione elettorale.

Condivide la proposta secondo cui i magistrati con largo anticipo devono astenersi dalle funzioni nel territorio in cui intendono candidarsi, ponendosi in aspettativa. Quanto al collocamento successivo al termine del mandato, a parte le riserve di costituzionalità illustrate dalla senatrice Della Monica, una norma che stabilisse che il magistrato non può più svolgere le funzioni giurisdizionali rischierebbe di apparire come un avallo dell'idea per cui la politica è corrotta al punto da contaminare la purezza del giudice. Si chiede dunque perché un magistrato che abbia svolto funzioni politiche, in Parlamento o come membro del Governo, non sarebbe degno di svolgere ancora le sue funzioni; tale norma oltretutto colpirebbe solo coloro che sono eletti al Parlamento e non i magistrati che assumono cariche elettive o di governo negli enti territoriali, laddove i rapporti con i cittadini sono assai più ravvicinati e concreti.

Inoltre, si costituirebbe una sorta di privilegio se, come prevede la formulazione del testo unificato, il magistrato che abbia svolto funzioni politiche fosse automaticamente destinato al Consiglio di Stato o all'Avvocatura generale dello Stato (che non gode dell'indipendenza riconosciuta alla magistratura); addirittura si consentirebbe anche di accedere anticipatamente al trattamento di pensione con il pagamento di contributi figurativi.

A suo avviso, è preferibile individuare una soluzione per cui al magistrato – come ad altre figure professionali che potrebbero in forza della loro funzione alterare la competizione elettorale – sia imposto di esercitare la funzione in un territorio diverso da quello in cui intende svolgere o ha svolto il suo ruolo prima dell'incarico politico, tenendo conto che a differenza del passato all'interno della stessa magistratura si osservano codici di comportamento che regolano la materia, indipendentemente dall'introduzione di ulteriori norme legislative.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) precisa che le proprie considerazioni sulle questioni oggetto del testo unificato sono scovre da ogni condizionamento avendo egli stesso nel 2010 optato per il collocamento a riposo dai ruoli della magistratura. Nel merito della proposta rileva come essa affronti una questione annosa e per la quale da oltre 40 anni si auspica un intervento legislativo. Finalità di tale intervento non può che essere duplice. Da un lato si deve assicurare il diritto costituzionale all'elettorato passivo anche dei magistrati e dall'altro né necessario tutelare la terzietà della magistratura. Con riguardo all'articolo 1 esprime perplessità sulla previsione di un periodo di aspettativa anche nei casi di elezioni antici-

pate, segnalando come in taluni casi tale aspettativa elettorale sia stata strumentalmente utilizzata.

Per quanto concerne il ricollocamento e l'eleggibilità a livello locale condivide l'idea per la quale il magistrato non possa essere eletto nel territorio dove ha esercitato le funzioni e non possa farvi ritorno al termine del mandato. Ovviamente tale disciplina non tiene conto della situazione dei magistrati delle supreme corti. In relazione al ricollocamento dei candidati esprime riserve sul sistema delineato dall'articolo 6 per il quale si prevede una obbligatoria reversibilità delle funzioni, la quale potrebbe porsi in contrasto con il principio della inamovibilità.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) ritiene che nel dibattito siano emersi argomenti di grande interesse che potranno essere oggetto di appositi emendamenti al testo unificato proposto dai relatori.

Il senatore BIANCO (*PD*) condivide le considerazioni del senatore Boschetto: propone che senz'altro si adotti il testo unificato proposto dai relatori, al quale potranno essere riferiti gli emendamenti.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) chiede quali siano i soggetti che le Commissioni riunite intendono audire per l'istruttoria legislativa dei provvedimenti e ritiene che ad essi debbano essere sottoposti non solo il testo unificato dei relatori, anche qualora adottato come testo-base, ma tutti i provvedimenti congiunti all'ordine del giorno.

Il senatore MARITATI (*PD*) si associa a quest'ultima richiesta.

Il relatore SARRO (*PdL*), anche a nome dell'altro relatore Casson, ricorda di avere già richiesto di procedere a una serie di audizioni, tutte di soggetti istituzionali.

Il presidente BERSELLI invita i relatori e gli altri componenti della Commissione ad indicare entro la prossima settimana l'elenco dei soggetti da audire. Pone quindi ai voti la proposta di adottare quale testo-base il testo unificato proposto dai relatori.

La proposta è approvata a maggioranza.

Il presidente BERSELLI avverte quindi che la prosecuzione dell'esame dei disegni di legge in titolo è rinviata ad una successiva seduta da convocarsi la prossima settimana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PER FATTO PERSONALE

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) interviene sull'ordine dei lavori esprimendo vivo rammarico per il tenore del dibattito sollevatosi sia in sede di Commissione affari costituzionali che giustizia in relazione alla mancata convocazione delle Commissioni riunite nella giornata di ieri pomeriggio.

In proposito precisa che la mancata convocazione delle Commissioni riunite è stata richiesta per iscritto da tutti i Capigruppo di entrambe le Commissioni, ad eccezione del senatore Bianco, con il quale non era stato possibile mettersi direttamente in contatto. Precisa peraltro che, al fine di fugare ogni preoccupazione, era stato contattato anche il sottosegretario Malinconico. Ritiene poi particolarmente offensive le affermazioni del senatore Sarro circa la pretestuosità della richiesta di rinvio dei lavori delle Commissioni riunite. Ad esse replica, precisando che nel corso della giornata di ieri si sono svolte rilevanti riunioni informali che hanno visto il coinvolgimento, fra gli altri, anche del presidente Berselli, sulla delicata questione della modifica della geografia giudiziaria. Replica poi al senatore Bianco, il quale in sede di Commissione affari costituzionali ha lamentato la mancata conoscenza della richiesta sottoscritta da tutti i Capigruppo, ribadendo di aver più volte tentato di mettersi in contatto con lui nella giornata di venerdì. Precisa inoltre che la lettera inviata ai Presidenti delle Commissioni riunite, della quale chiede l'acquisizione agli atti, recava non già le firme dei Capigruppo, ma le sigle di questi ultimi, apposte da lei personalmente dopo aver ottenuto l'individuale assenso di ciascuno. In ogni caso, ritiene improprie le sedi nelle quali sono state formulate tali rimostranze, in considerazione del fatto che esse si riferiscono a questioni poste all'esame delle Commissioni riunite.

Il senatore SARRO (*PdL*), relatore per la Commissione affari costituzionali sui disegni di legge n. 2347 e connessi, interviene per dare alcune precisazioni in merito al suo intervento nella seduta della 1^a Commissione del 24 luglio, citato dalla senatrice Della Monica: egli manifesta anzitutto il proprio rammarico per la connotazione di carattere personale che, suo malgrado, ha assunto la vicenda. Infatti non è mai stato suo costume introdurre nelle questioni dibattute in sede parlamentare alcun argomento polemico che possa essere inteso come una critica personale, tanto più che nei riguardi della senatrice Della Monica ha sempre nutrito la massima stima e considerazione, che conferma anche nell'occasione.

Quanto all'episodio, ricorda che una convocazione delle Commissioni riunite, già disposta secondo quanto convenuto in una riunione degli Uffici di Presidenza, è stata poi revocata; della circostanza egli è venuto a conoscenza direttamente dall'altro relatore, senatore Casson, senza che ne fosse stato preventivamente informato dagli autori dell'iniziativa diretta a rinviare quella seduta: questo, in quanto relatore alle Commissioni, egli ha giudicato non appropriato.

Nel resoconto citato si riferisce il suo commento sul carattere pretestuoso della richiesta di rinvio, che comunque va riferito alla motivazione di una richiesta avanzata collettivamente da più rappresentanti dei Gruppi parlamentari nelle due Commissioni – richiesta della quale egli è stato reso edotto con l'intervento, successivo, del Presidente della Commissione – e non già, dunque, alla persona della senatrice Della Monica.

In ogni caso, conferma il proposito e l'impegno, condivisi con l'altro relatore, di dare un seguito tempestivo e coerente alle decisioni delle Commissioni sull'organizzazione dei lavori per l'esame dei disegni di legge in questione.

Il presidente BERSELLI, alla luce anche di alcune considerazioni del senatore CASSON (PD) sul verbale della seduta della Commissione giustizia di ieri, ritiene che la questione posta dalla senatrice Della Monica possa considerarsi definitivamente chiarita.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente BERSELLI comunica che, nel corso delle audizioni informali tenutesi ieri dinanzi agli Uffici di presidenza riuniti delle Commissioni giustizia e affari costituzionali, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione all'Atto del Governo n. 483, in materia di codice delle legge antimafia e misure di prevenzione, gli auditi hanno consegnato documentazione che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica altresì che alla fine della seduta plenaria odierna, nell'ambito dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, proseguiranno le audizioni sullo stesso provvedimento e che qualora fosse consegnata altra documentazione sarà anch'essa resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 11,35.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 26 luglio 2012

Plenaria

744^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi, i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini, per l'economia e le finanze Polillo e per la difesa Milone.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente AZZOLLINI comunica che i Relatori hanno presentato l'emendamento 16.1000.

Al riguardo, propone di fissare per le ore 10,45 il termine di presentazione di eventuali subemendamenti.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE fa poi presente che, in merito all'emendamento dei Relatori 15.1000, si sta studiando l'ipotesi di correggerne il dispositivo, facendo riferimento alla riduzione dell'extra-sconto, anziché all'annullamento del medesimo.

Il senatore MORANDO (*PD*) solleva la necessità di precisare l'ambito applicativo dell'emendamento 16.1000, laddove non risolve la questione della procedura preparatoria della delibera della Conferenza Stato-Regioni.

Il PRESIDENTE ritiene che tale questione possa essere affrontata in sede di esame degli emendamenti precedentemente accantonati relativi all'articolo 16.

Rispondendo, poi, ad un'istanza avanzata dal senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), assicura che, una volta presentata un'eventuale riformulazione dell'emendamento 15.1000, verrà fissato un congruo termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Per consentire, quindi, ai Senatori di presentare proposte subemendative all'emendamento 16.1000, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9.50, riprende alle ore 11,10.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati vari subemendamenti all'emendamento 16.1000. Inoltre, essendo stati presentati gli emendamenti 1.1000, 2.1000 e 3.1000, sempre a firma dei Relatori, propone di fissare per le ore 11.45 il termine di presentazione dei subemendamenti.

La Commissione conviene.

Interviene incidentalmente la senatrice ANTEZZA (*PD*) per aggiungere la propria firma all'emendamento 14.69 (testo 2).

Il senatore MORANDO (*PD*) preannuncia l'intenzione di presentare un emendamento recante un comma aggiuntivo alla proposta 9.1000, già votata dalla Commissione, al fine di evitare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il PRESIDENTE, per consentire ai Senatori di presentare eventuali subemendamenti agli emendamenti 1.1000, 2.1000 e 3.1000, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11.15, riprende alle ore 12.50.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) fa presente la necessità di consentire ai senatori e ai Gruppi di conoscere con esattezza l'oggetto delle votazioni, acquisendo con il dovuto anticipo gli emendamenti dei Relatori, ai fini della presentazione di eventuali subemendamenti.

Inoltre, ritiene necessario che gli emendamenti 1.1000, 2.1000 e 3.1000, unitamente agli altri emendamenti dei Relatori, siano accompagnati dall'apposita relazione tecnica, come previsto dalla legge di contabilità. Con particolare riferimento all'emendamento 2.1000, osserva poi come il comma 20-*bis*, inserito dalla lettera *i*), preveda l'assunzione di

personale non dirigenziale delle agenzie fiscali. Rammenta che, in tal caso, trattandosi di pubblico impiego, la legge di contabilità impone l'obbligo di acquisire la relazione tecnica.

Il senatore MORANDO (*PD*) si associa alla richiesta del senatore Mascitelli, rilevando peraltro che il decreto in esame non contiene una manovra aggiuntiva, bensì misure di riduzione della spesa pubblica necessarie, tra l'altro, a scongiurare l'incremento dell'IVA. Pertanto, gli emendamenti che attenuano le misure di riduzione della spesa devono comunque recare una copertura, se si vuole evitare l'incremento della pressione fiscale.

Si sofferma, poi, sull'emendamento 2.1000, sottolineando come esso rechi, alla lettera *i*), un capoverso sull'assunzione del personale non dirigenziale delle agenzie fiscali, che interviene sul decreto-legge n. 87 del 2012, già esaminato, in sede referente, dalle Commissioni 5^a e 6^a. Al riguardo, ricorda come, sulla base di una prassi consolidata, il Governo si sia impegnato a presentare l'eventuale questione di fiducia su un maxiemendamento che riproduca sostanzialmente il testo approvato dalle Commissioni. Pertanto, al fine di rispettare tale prassi, risulta necessario espungere dall'emendamento 2.1000 la lettera *i*).

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) si associa alle considerazioni formulate dai senatori Mascitelli e Morando, osservando altresì che l'emendamento 2.1000 va a toccare delle misure che comportano potenziali risparmi di spesa, rendendosi quindi necessaria un'apposita copertura.

Il PRESIDENTE, nel condividere le richieste formulate dai senatori, invita il Governo a produrre la relazione tecnica sugli emendamenti 1.1000, 2.1000 e 3.1000.

Per quanto concerne, poi, la lettera *i*) dell'emendamento 2.1000, rammenta l'impegno che il Governo ha assunto con la Presidenza del Senato di porre l'eventuale questione di fiducia su emendamenti sostanzialmente coincidenti con i testi licenziati dalle Commissioni in sede referente, invitando, quindi, l'Esecutivo a rispettare gli impegni presi.

Il sottosegretario POLILLO ringrazia i Senatori intervenuti nel dibattito, per aver richiamato il principio della necessaria acquisizione della relazione tecnica, rammentando l'interesse del Governo a rispettare l'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Nell'impegnarsi, quindi, a fornire in tempi rapidi le relazioni tecniche richieste, osserva come gli emendamenti dei Relatori non incidano sui saldi e, per quanto concerne la lettera *i*) dell'emendamento 2.1000, sottolinea la funzionalità di questa norma ai fini dell'efficienza organizzativa delle Agenzie fiscali, rimettendosi, invece, alla valutazione della Commissione, per la soluzione del problema procedurale sollevato.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) ricorda che, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 87 del 2012, insieme al senatore Latronico, aveva presentato come Relatore un emendamento volto proprio a rimodulare l'operatività temporale della riorganizzazione delle agenzie fiscali, per evitare le problematiche organizzative sollevate dal Governo, che hanno portato ad inserire nell'emendamento 2.1000 la lettera *i*). Inoltre, formula la disponibilità a presentare un apposito ordine del giorno che, comunque, riaffermi l'impegno, per le agenzie, di ridurre le proprie spese del venti per cento.

Il PRESIDENTE fa presente la possibilità di votare per parti separate l'emendamento 2.1000, in modo da esaminare con un supplemento di riflessione le problematiche derivanti dalla lettera *i*).

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), nel prendere atto di tale proposta, dissente comunque dal metodo testé suggerito.

Si procede, quindi, all'esame dell'emendamento 16.1000, nonché dei relativi subemendamenti.

Il senatore LEGNINI (*PD*) illustra il subemendamento 16.1000/1, a cui aggiunge la propria firma la senatrice ANTEZZA (*PD*).

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra il subemendamento 16.1000/3, finalizzato ad escludere dalla decurtazione le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra i subemendamenti 16.1000/6, 16.1000/7, 16.1000/8, 16.1000/9 e 16.1000/10.

I senatori MANTOVANI (*PdL*) e BONFRISCO (*PdL*) appongono la propria firma al subemendamento 16.1000/9.

Sono, quindi, dati per illustrati tutti i restanti subemendamenti all'emendamento 16.1000, nonché l'emendamento 16.1000 medesimo.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) riformula poi l'emendamento 16.1000 in un testo 2, al fine di recepire le correzioni formali suggerite dal sottosegretario Polillo.

Il relatore GIARETTA (*PD*) formula, quindi, un parere contrario su tutti i subemendamenti, ad eccezione che sulle identiche proposte 16.1000/1 e 16.1000/2, su cui la valutazione è favorevole, a condizione che vengano riformulate in un testo 2, che preveda la decurtazione delle risorse destinate al fondo aree sottoutilizzate come *extrema ratio*. Identico parere riguarda il subemendamento 16.1000/3, analogo ai precedenti.

I senatori LEGNINI (*PD*) e LATRONICO (*PdL*) accettano la riformulazione delle identiche proposte 16.1000/1 e 16.1000/2 in un testo 2, mentre il senatore MASCITELLI (*IdV*) insiste per la votazione del subemendamento 16.1000/3 nella versione presentata.

Gli identici emendamenti 16.1000/1 (testo 2) e 16.1000/2 (testo 2) sono posti contestualmente in votazione e approvati.

Con separate votazioni, sono poi respinti i subemendamenti da 16.1000/3 a 16.1000/14.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) interviene incidentalmente sull'emendamento 16.1000 (testo 2), osservando come esso non recepisca il parere formulato dalla 1^a Commissione circa i profili di incostituzionalità dell'articolo 16, relativamente al rispetto delle prerogative delle Regioni ad autonomia differenziata.

Il senatore BOSONE (*PD*) fa presente il danno per tutte le amministrazioni provinciali, comprese quelle finanziariamente virtuose, derivante dalla mancata modifica delle previsioni del decreto sul patto di stabilità interno e sulla decurtazione dei trasferimenti.

Viene, quindi, posto in votazione e approvato l'emendamento 16.1000 (testo 2), come subemendato.

Si procede, poi, all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 16.

Il relatore GIARETTA (*PD*) formula un parere contrario su tutti gli emendamenti precedentemente accantonati relativi all'articolo 16.

Il sottosegretario POLILLO formula un avviso conforme a quello del Relatore, fatta eccezione per gli emendamenti 16.94 e 16.100, su cui il parere è favorevole; osserva, al riguardo, che l'emendamento 16.94 risulta identico al capoverso 12-*bis* dell'emendamento 16.95 (testo 2) su cui, ovviamente, il parere è favorevole, mentre resta contrario sul capoverso 12-*ter* di quest'ultimo emendamento.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 16.5, 16.9 e 16.10.

Il senatore MORANDO (*PD*) ritira l'emendamento 16.16.

Dopo che la Commissione ha respinto, con distinte votazioni, gli emendamenti 16.17 e 16.21, il senatore PEGORER (*PD*) interviene, per una dichiarazione di voto favorevole, sull'emendamento 16.24, riguardante le Regioni ad autonomia speciale.

Il senatore PETERLINI si associa alla dichiarazione di voto del senatore Pegorer.

L'emendamento 16.24, posto in votazione, viene respinto.

Il senatore PEGORER (*PD*) ritira, quindi, l'emendamento 16.26.

Sono, poi, respinti gli emendamenti 16.28 e, previa dichiarazione di voto del senatore STRADIOTTO, 16.33.

Gli emendamenti 16.38 e 16.39, posti in votazione, sono respinti.

Successivamente, il senatore MORANDO (*PD*) ritira l'emendamento 16.40.

Sono, poi, messi in votazione e respinti gli emendamenti 16.42 e 16.49.

Il senatore MORANDO (*PD*) ritira l'emendamento 16.51, sottolineando, tuttavia, il rammarico per il mancato esame del tema delle riduzioni di spesa delle province, evidenziando, inoltre, la necessità di responsabilizzare le amministrazioni provinciali, sulla base delle diverse posizioni finanziarie.

Sono poi respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 16.57 e 16.59.

Il senatore VACCARI (*LNP*) ritira l'emendamento 16.61 e lo trasforma nell'ordine del giorno n. G/3396/43/5, che viene accolto dal Governo come raccomandazione.

Viene, poi, messo in votazione e respinto l'emendamento 16.65.

Il senatore MANTOVANI (*PdL*) ritira l'emendamento 16.68 e lo trasforma nell'ordine del giorno n. G/3396/44/5, a cui la senatrice BONFRISCO (*PdL*) appone la propria firma, che viene accolto dal Governo come raccomandazione.

Sono poi distintamente messi in votazione e respinti gli emendamenti 16.73 e 16.74.

Previa dichiarazione di voto del senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), viene quindi messo ai voti e respinto l'emendamento 16.80.

L'emendamento 16.87, posto in votazione, risulta respinto.

Dopo che il senatore ESPOSITO (*PdL*) ha aggiunto la propria firma, viene messo in votazione e approvato l'emendamento 16.94.

Conseguentemente, si intende assorbito il primo capoverso dell'emendamento 16.95 (testo 2), identico all'emendamento 16.94, mentre il secondo capoverso dell'emendamento 16.95 (testo 2) viene messo ai voti e respinto.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 16.97, il senatore MORANDO (*PD*) chiede chiarimenti sulla proposta 16.100, sottolineando come l'utilizzo delle risorse del fondo ivi previsto potrebbe precludere il raggiungimento delle vigenti finalità stabilite dalla normativa.

Il sottosegretario POLILLO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE avverte, quindi, che nella seduta pomeridiana si proseguirà con l'esame dell'emendamento 16.100, nonché delle proposte 1.1000, 2.1000, 3.1000 e dei relativi subemendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata per le ore 14,45, con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,10.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO N. 3396**G/3396/42/5**

LATRONICO, PASTORE

Il Senato,

considerato che:

l'ordinamento previdenziale italiano è articolato in enti pubblici e privati, prevedendo per i secondi autonomia gestionale organizzativa e contabile e l'assenza di finanziamenti pubblici diretti o indiretti;

la legislazione che ha consentito l'opzione privatistica, anche ai fini della salvaguardia della finanza pubblica, ha nel contempo delimitato il campo dell'autonomia della previdenza privata, a salvaguardia della natura costituzionale della funzione previdenziale;

lo sviluppo legislativo della vigilanza pubblica sui bilanci degli enti privati, a salvaguardia della finanza pubblica, ha definito la sostenibilità nel tempo della previdenza degli enti privati, in una prospettiva cinquantennale;

si deve dunque ritenere che il Governo e il legislatore abbiano determinato l'area degli interventi sulla finanza previdenziale privata senza scalfirne la capacità loro riconosciuta dai decreti legislativi di privatizzazione di aree in autonomia per il mantenimento dei presupposti di stabilità gestionale che salvaguardino il bilancio dello Stato da oneri impropri che su di esso possano gravare a causa della previdenza privata delle casse professionali;

peraltro, in sede di elaborazione delle politiche di contenimento della spesa pubblica i documenti legislativi contengono ai fini della precisazione dei destinatari, rinvii ora all'elenco Istat di cui alla legge n. 196 del 2009 ora al decreto legislativo n. 165 del 2001, determinando condizioni attuative che si ritengono comprensive delle casse previdenziali private, pur nell'evidente contraddizione di quelle norme con quelle che riconoscono loro l'autonomia privata;

in virtù di una considerazione ben espressa dal Tar Lazio nella sua sentenza n. 1938, «non si rintracciano giustificazioni che legittimino l'attrazione nell'ambito della pubblica amministrazione intesa in senso ampio, di soggetti qualificati come privati e organizzati come tali dal legislatore del 1994 giacché la finalità perseguita (dalla legislazione sul contenimento della spesa pubblica) non fa capire quale possa essere la ragione per la quale enti privati che non usufruiscono di finanziamenti pubblici... e che non gravano in nessun modo sul bilancio pubblico debbono essere an-

noverati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e inseriti nell'elenco relativo, al fine del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica»;

«il semplice inserimento in un elenco statistico non appare di per sé produttivo di effetti sostanziali», come sostenuto dal Consiglio di Stato;

è vero al contrario, che si son voluti propagare effetti gestionali sostanziali in capo alle Casse, per il fatto di essere inserite nel noto elenco Istat;

invero il rinvio all'elenco delle amministrazioni pubbliche da inserire nel conto consolidato aggiornato annualmente dall'Istat mentre ha senso per la determinazione dei destinatari «attivi» delle manovre di finanza pubblica, non ne ha se si lascia all'Istat la responsabilità di decidere della natura pubblica o privata degli enti;

gli elenchi comunitari e nazionali non hanno inteso prendere atto dell'esistenza legale della previdenza delle casse private, determinando una confusa rappresentazione statistica di ciò che in Italia è previdenza pubblica, e quindi parte del conto consolidato, e ciò che è previdenza privata, e quindi estranea alla finanza pubblica,

impegna il Governo in sede di attuazione del presente provvedimento e di ulteriore specificazione degli interventi di razionalizzazione della spesa pubblica, ferme le previsioni legislative di salvaguardia della finanza delle casse private;

a considerare che non ricorre il requisito pubblicistico delle casse previdenziali private, perché incompatibile con la completa autonomia contabile, organizzativa, gestionale e finanziaria che il decreto legislativo n. 509 del 1994 e il decreto legislativo n. 103 del 1996 riconoscono agli enti di previdenza privatizzati che sono vigilati dai Ministeri competenti per materia, con salvaguardia della loro autonomia nelle politiche delle risorse umane e delle spese gestionali.

G/3396/43/5

VACCARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al disposto normativo dell'emendamento 16.61.

G/3396/44/5

MANTOVANI, BONFRISCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al disposto normativo dell'emendamento 16.68.

1.1000/1

BONFRISCO

All'emendamento 1.1000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ove ricorrano le parole: « da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento» aggiungere le seguenti; «e dalle centrali di committenza a prevalenza pubblica»;

b) alla lettera a), *apportare le seguenti modifiche:*

- 1) sostituire le parole «anteporre alle», con le seguenti: «dopo le»;
- 2) dopo le parole «I contratti stipulati», aggiungere la seguente: «inserire»;

c) alla lettera d), al capoverso, quarto periodo, dopo le parole «sottoposti a condizione risolutiva» inserire le seguenti: «ovvero a condizioni di adeguamento».

1.1000/2

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), sostituire le parole: «devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese» con le seguenti: «devono essere tali da assicurare tendenzialmente alle piccole e medie imprese un'assegnazione minima del 23 per cento».

1.1000/3

MASCITELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera d), al comma 7 ivi richiamato, sopprimere le parole da: «La presente disposizione non si applica» fino alla fine del periodo.

1.1000/4

BONFRISCO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), dopo le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296», sopprimere le parole: «in caso di esercizio del diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15».

1.1000/15

TANCREDI

Alla lettera d) dopo le parole "intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico" inserire le seguenti: "e l'appaltatore non acconsenta ad un adeguamento delle condizioni tali da rispettare il limite di cui all'articolo 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488."

1.1000/5

LEGNINI

All'emendamento 1.1000, alla lettera e), dopo le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sopprimere le parole: «in caso di esercizio del diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15».

1.1000/6

BONFRISCO

All'emendamento 1.100, alla lettera e), in fine, sopprimere le parole da: «tali da determinare» fino alla fine del periodo.

1.1000/7

LEGNINI

All'emendamento 1.100, alla lettera e), in fine, sopprimere le parole da: «tali da determinare» fino alla fine del periodo.

1.1000/8

BONFRISCO

All'emendamento 1.100, alla lettera e), al termine del periodo, dopo le parole: «aggiudicatario della relativa procedura» inserire il seguente periodo: «tale disposizione si applica fino al 30 giugno 2013 anche per le convenzioni scadute e non ancora rinnovate alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.1000/9

LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, PEGORER

All'emendamento 1.100, alla lettera h), sostituire le parole: «alle stesse» con le seguenti: «esclusivamente a condizioni contrattuali migliorative rispetto alle».

1.1000/10

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

''25-bis. In relazione all'applicazione negli appalti riguardanti le forniture di merci o servizi, nonché le forniture di merci o servizi e le loro posa in opera, qualora la fattispecie prevista all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, non sia espressamente prevista nei capitolati, alla stazione appaltante si applica una sanzione a titolo di danno alla produzione, commisurata ad una percentuale, stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo a base d'asta. Il netto ricavo della sanzione è versato all'entrata dello Stato. Per l'aggiudicazione degli appalti suddetti il comma 3 dell'articolo 234 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, si applica alle forniture risultanti da merci o servizi che provengano al massimo per il 50 per cento da paesi terzi ovvero in accordo a quanto indicato al comma 2 del medesimo articolo''».

1.1000/11

MASCITELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera m), al comma 26-bis ivi richiamato, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento» ed, in fine, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

1.1000/12

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 1.1000, alla lettera m), ultimo periodo, dopo le parole: «anno 2011» inserire le seguenti: «nonché per la manutenzione di beni e servizi, da effettuarsi prioritariamente da imprese locali».

1.1000/13

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 1.1000, alla lettera m), ultimo periodo, dopo le parole: «anno 2011» inserire le seguenti: «nonché per la manutenzione di beni e servizi,».

1.1000/14

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 1.1000, alla lettera m), ultimo periodo, dopo le parole: «anno 2011» inserire le seguenti: «nonché per la manutenzione di beni e servizi,».

1.1000

I RELATORI

All'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, anteporre alle parole: «I contratti stipulati» le seguenti: «Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,» e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a di-

sposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

b) sostituire il comma 2, con il seguente: «All'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese"».

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

- all'articolo 37, comma 13, anteporre le seguenti parole: "Nel caso di lavori,";

- all'articolo 41, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale";

- all'articolo 75, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.";

- all'articolo 113, comma 1, è aggiunto, dopo il primo periodo, il seguente: "Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale"».

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione

che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale».

e) sostituire il comma 14, con il seguente: «Fermo restando quanto previsto all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di esercizio del diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15, possono stipulare una convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 avente durata fino al 30 giugno 2013, interpellando progressivamente gli operatori economici fino al terzo miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che siano offerte condizioni economiche migliorative tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura».

f) sostituire il comma 15, con il seguente: «Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sia possibile ricorrere le quantità ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della Convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012 e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

g) al comma 16, sostituire le parole da «ferma restando» fino a «contrattuali» con le seguenti: «a decorrere dalla data di esaurimento della Convenzione originaria e solo se a tale data non sia già intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una Convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi».

h) dopo il comma 16, inserire il seguente: «16-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge 26 dicembre 1999, n. 488 è aggiunto infine il seguente periodo: "Le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente».

i) al comma 18, in fine, dopo le parole: «delle pubbliche amministrazioni» aggiungere le seguenti parole: «nonché per le ulteriori attività che la medesima svolge in favore delle pubbliche amministrazioni, anche

ai sensi del successivo comma 19. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le amministrazioni che intendano avvalersi del sistema informatico di *e-procurement* di cui al comma 17, per l'effettuazione delle procedure per le quali viene utilizzata la Consip S.p.A. in qualità di centrale di committenza».

l) al comma 26, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «25 milioni» e le parole: «35 milioni» con le seguenti: «30 milioni»

m) aggiungere in fine il seguente comma:

«26-bis. Al fine di concorrere alla riduzione degli oneri complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi, sono ridotti almeno del 10 per cento per il triennio 2013-2015 rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi fornitori a Sogei s.p.a. ovvero a Consip s.p.a. nell'anno 2011, anche mediante la rinegoziazione di contratti già stipulati. Nello stesso periodo i costi unitari per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, e di prodotti software, sono ridotti almeno del 5 per cento».

2.1000/1

LATRONICO

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) dopo le parole: "degli enti pubblici non economici," sopprimere le seguenti: "degli enti di ricerca».

2.1000/2

MATTEOLI

All'emendamento 2.1000, alla lettera a), premettere la seguente::

«0a) al Comma 1 al secondo rigo dopo: "degli enti pubblici non economici," inserire: "e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009. n 196. a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta"».

2.1000/3

LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, PEGORER

All'emendamento 2.1000, alla lettera b), dopo le parole: «gennaio 2013,» sostituire le parole: «sono rideterminate» con le seguenti: «sono ridotte».

2.1000/4

BASTICO

*All'emendamento 2.1000, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) sopprimere il comma 4».*

2.1000/5

MICHELONI, LEGNINI, CARLONI, MERCATALI, PEGORER

All'emendamento 2.1000, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) dalle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 19 milioni di euro per l'anno 2012 e a 37,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Tali risparmi di spesa sono destinati:

a) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al funzionamento dei Comites e dei CGIE;

b) per un ammontare pari a 8 milioni di euro per l'anno 2012 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

d) per un ammontare pari a 3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al rifinanziamento della cooperazione allo sviluppo di cui alla legge n. 49 del 1987;

e) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;».

2.1000/6

NEROZZI, INCOSTANTE, GHEDINI, PASSONI, TREU, ROILO, ADAMO, BLAZINA, LEGNINI, MERCATALI

All'emendamento 2.1000, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

”6-bis. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione e collocati in quiescenza”».

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 9.

2.1000/7

MERCATALI, CARLONI, LEGNINI, PEGORER

Sopprimere la lettera h).

2.1000/8

MERCATALI, CARLONI, LEGNINI, PEGORER

All'emendamento 2.1000, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) sopprimere il comma 17 e al comma 18, sopprimere la letteraa)».

2.1000/9

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Sopprimere la lettera i).

2.1000/10

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i-bis*) nel caso di trasferimento di sede, nell'ambito del piano di riordino dei tribunali e delle sedi distaccate, ai magistrati e al personale dipendente del Ministero di Grazia e Giustizia non sono riconosciute indennità di trasferta o disagio».

2.1000/11

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 2.1000, alla lettera i), in fine, aggiungere i seguenti commi:

«*20-quater-bis*. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare l'importo netto di euro 5000 netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al periodo precedente sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare l'importo di euro 10.000 netti mensili. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma seguente.

20-quater-ter. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati a fronteggiare la fase di recessione ed a salvaguardare prioritariamente la sopravvivenza delle PMI. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalla riduzione di spesa di cui al comma precedente».

2.1000

I RELATORI

All'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al personale dell'Amministrazione civile dell'Interno le riduzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e, comun-

que entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali ivi previste. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo»

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono rideterminate le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed è ridotto il numero delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo della polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente».

c) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unità in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 30 aprile 2013; sino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo».

d) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo n. 165 del 2001» aggiungere: «avviate alla predetta data»

e) al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché il Ministero degli affari esteri, limitatamente agli uffici di livello dirigenziale generale, già oggetto di riduzione con il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95».

f) dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.

10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei mi-

nistri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente».

g) dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "per le ipotesi di responsabilità dirigenziale", sono aggiunte le seguenti: ", nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale."».

h) al comma 17, sostituire le parole: «la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro» con le seguenti: «la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto» e al comma 18 sopprimere alla lett. a) le parole: «preventiva o successiva».

i) dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Per assicurare la funzionalità dell'assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale delle agenzie fiscali, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettivamente soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unità complessive, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una quota non inferiore al venti per cento, e in ogni caso in misura non superiore a 13,8 milioni di euro, da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa; l'attribuzione di tali posizioni è disposta secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali posizioni sono attribuite un'indennità di posizione, graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto, e un'indennità di risultato, in misura complessivamente non superiore al cinquanta per cento del trattamento economico attualmente corrisposto al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, con esclusione della retribuzione di risultato; l'indennità di risultato, corrisposta a seguito di valutazione annuale positiva dell'incarico svolto, è determinata in misura non superiore al venti per cento dell'indennità di posizione attribuita; in relazione alla corresponsione dell'indennità di posizione non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia; il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente è corrispondentemente ridotto in proporzione ai po-

sti dirigenziali coperti ed effettivamente soppressi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 87 del 2012.

20-ter. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, sino al 31 dicembre 2012 alle agenzie fiscali non si applica l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nel caso in cui conferiscano incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del citato articolo 19 a soggetti già titolari di altro incarico presso le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

20-quater. I collegi dei revisori dei conti delle agenzie fiscali che incorporano altre amministrazioni sono rinnovati entro quindici giorni dalla data dell'incorporazione».

3.1000/1

MASCITELLI

All'emendamento 3.1000, alla lettera b), al comma 11-bis ivi richiamato, sopprimere le parole da: «Al fine di agevolare l'acquisto della proprietà da parte dei conduttori» fino alla fine del comma.

3.1000/2

BONFRISCO

All'emendamento 3.1000, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis). Al comma 12, lettera a), capoverso: "L'Agenzia del demanio", dopo le parole: "di cui al comma 2 lettere a) e b)," sono inserite le seguenti: "avvalendosi delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,"».

3.1000/3

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 3.1000, alla lettera c), capoverso 19-bis aggiungere in fine: «le caserme militari di proprietà del ministero della difesa sono trasferite entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai comuni dove sono ubicate».

3.1000

I RELATORI

All'articolo 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4,

- le parole: «1° gennaio 2013», sono sostituite con le seguenti: «1° gennaio 2015»;

- dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data»;

- al terzo periodo, le parole: «alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto»

b) dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. In considerazione delle particolari condizioni del mercato immobiliare e della difficoltà di accesso al credito, al fine di agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da parte degli enti previdenziali inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il termine per l'esercizio da parte dei conduttori del diritto di prelazione sull'acquisto di abitazioni oggetto delle predette procedure non può essere inferiore a 120 giorni a decorrere dalla ricezione dell'invito dell'ente. I termini non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati, di diritto, di 120 giorni. Al fine di agevolare l'acquisto della proprietà da parte dei conduttori, l'eventuale sconto offerto dagli enti proprietari a condizione che il conduttore conferisca mandato irrevocabile e che tale mandato, unitamente a quelli conferiti da altri conduttori di immobili siti nel medesimo complesso immobiliare, raggiunga una determinata percentuale dei soggetti legittimati alla prelazione, spetta al conduttore di immobili non di pregio anche in assenza del conferimento del mandato; la predetta disposizione si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto quando non sia già scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione».

c) dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, è trasferito in proprietà al Comune, che ne assicura l'inalienabilità, l'indivisibilità e la valorizzazione attraverso l'affidamento della gestione e lo sviluppo alla Società Arsenale di Venezia S.p.A., da trasformarsi ai sensi dell'art. 33-bis del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla Legge

15 luglio 2011, n. 111. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio sono esclusivamente impiegate per la gestione e per la valorizzazione dell'Arsenale tramite la suddetta società. L'Arsenale è sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per le finalità del presente articolo, l'Agenzia del demanio procede alla perimetrazione e delimitazione del compendio e la consegna dello stesso alla società Arsenale di Venezia S.p.A.. Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Venezia in misura equivalente alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento».

16.1000/1 (testo 2)

LEGNINI, CARLONI, ANTEZZA

Alla lettera a), dopo le parole: "incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del fondo per le aree sottoutilizzate", sono inserite le seguenti: ", che vengono comunque ridotte per ultime,".

16.1000/1

LEGNINI, CARLONI, ANTEZZA

All'emendamento 16.1000, alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: «incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del fondo per le aree sotto utilizzate ed».

16.1000/2 (testo 2)

LATRONICO

Alla lettera a), dopo le parole: "incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del fondo per le aree sotto utilizzate", sono inserite le seguenti: ", che vengono comunque ridotte per ultime,".

16.1000/2

LATRONICO

All'emendamento dei relatori 16.100, alla lettera a), capoverso comma 2, sopprimere le parole: «incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del fondo per le aree sottoutilizzate ed».

16.1000/3

MASCITELLI

All'emendamento 16.1000, alla lettera a), al comma 2 ivi richiamato, all'ultimo periodo, sostituire la parola: «incluse» con la seguente: «escluse».

16.1000/4

ZANETTA

All'emendamento 16.1000 dei relatori, alla lettera a), all'ultimo periodo, dopo le parole: «e del trasporto pubblico locale», inserire le seguenti: «su ferro e su gomma».

16.1000/5

TANCREDI

All'emendamento 16.1000 dei relatori, alla lettera a), all'ultimo periodo, dopo le parole: «e del trasporto pubblico locale» inserire le seguenti: «su ferro e su gomma».

16.1000/6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

All'emendamento 16.1000, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) Al comma 6 sostituire il primo, il secondo e il terzo periodo con il seguente: "Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. La ripartizione del fondo di riequilibrio e le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo conto delle ana-

lisi della spesa e dell'entrata effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, degli elementi di costo dei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni *standard*, dei conseguenti risparmi potenziali e dal grado di autonomia finanziaria di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'Interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'Interno è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE, evitando di penalizzare ulteriormente gli Enti con un rapporto fra entrate proprie/entrate totali superiore al 65 per cento''».

16.1000/7

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

All'emendamento 16.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis). Al comma 6 sostituire i primi due periodi con il seguente periodo: "Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti dell'importo risultante dall'analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni *standard* e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. La percentuale di riduzione sarà fissata dalla legge di stabilità annuale"».

16.1000/8

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 16.1000 apportare le seguenti modifiche:

a) Alla lettera b), sopprimere le seguenti parole da: «dopo la lettera b)» fino a: «200 milioni»;

b) Sostituire il 12-*sexies* con il seguente: «Gli oneri derivanti dai commi 12 e 12-*bis* sono pari a 800 milioni di euro per l'anno 2012.».

Conseguentemente:

All'articolo 23, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Sopprimere il comma 11;

b) Al comma 6, sostituire le parole: «1.000 milioni» con le seguenti: «700 milioni».

16.1000/9

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, BONFRISCO, MANTOVANI

All'emendamento 16.1000 al comma 12-ter, sostituire la tabella allegata con la seguente:

<i>Regione</i>	<i>Importo in euro</i>
Piemonte	54.239.524
Lombardia	110.119.078
Veneto	48.537.690
Liguria	19.287.376
Emilia-Romagna	51.604.349
Toscana	46.405.341
Umbria	13.392.760
Marche	19.420.192
Lazio	79.312.716
Abruzzo	18.120.550
Molise	6.366.481
Campania	69.708.075
Puglia	50.095.585
Basilicata	12.175.316
Calabria	30.142.677
Sicilia	121.090.263
Sardegna	49.982.024
Totale	800.000.000

16.1000/10

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'emendamento 16.1000, alla lettera c), dopo il comma 12-quinquies, aggiungere il seguente

«12-quinquies.bis: Le risorse che entro la data di cui al comma precedente non sono state ripartite dalle Regioni, vengono riversate in quota proporzionale alle altre Regioni. Gli ulteriori spazi finanziari eventualmente acquisiti dalle Regioni vengono successivamente ripartiti dalle stesse tra i comuni delle medesime».

16.1000/11

ZANETTA

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) Al primo periodo del comma 7 sostituire le parole: "sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013" con le parole: "sono ridotti di 173 milioni di euro per l'anno 2012 e di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013"».

16.1000/12

ANDRIA

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) Al primo periodo del comma 7 sostituire le parole: "sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012" con le parole: "sono ridotti di 173 milioni di euro per l'anno 2012"».

16.1000/13

ANDRIA

Sostituire il comma 12-sexies con il seguente:

«12-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 12, 12-bis e a-bis pari a 827 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispon-

dente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio"».

16.1000/14

ZANETTA

Dopo il comma 12-sexies con il seguente:

«12-septies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla riduzione derivante dalle modifiche al comma 7, pari a 327 milioni di euro per l'anno 2012 e di 650 milioni dal 2013, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio"».

16.1000 (testo 2)

I RELATORI

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna regione è determinato, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del fondo per le aree sottoutilizzate ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per ciascuna regione, in misura corrispondente agli im-

porti stabiliti ai sensi del primo, del secondo e del terzo periodo. In caso di insufficienza delle predette risorse le Regioni sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue».

b) al comma 12,

– alla lett. *a)*, le parole «10 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «20 settembre»;

– dopo la lett. *b)*, è aggiunta la seguente: *b-bis)* al comma 3 le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle parole: «200 milioni»;

– alla lett. *c)*, le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 5 ottobre»;

c) dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. Nell'anno 2012, alle regioni a statuto ordinario, alla regione Siciliana e alla Sardegna., i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

12-*ter*. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 6 agosto 2012, in Conferenza Stato-regioni.

12-*quater*. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 12-*bis*, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

12-*quinqies*. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2012, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

12-*sexies*. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 12 e 12-*bis*, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».

Tabella (articolo 16, comma 12-bis e 12-ter)

<i>(dati in migliaia di euro)</i>	
ABRUZZO	17.668
BASILICATA	16.158
CALABRIA	32.409
CAMPANIA	58.822
EMILIA-ROMAGNA	41.943
LAZIO	79.327
LIGURIA	16.240
LOMBARDIA	83.353
MARCHE	17.206
MOLISE	8.278
PIEMONTE	46.889
PUGLIA	43.655
SARDEGNA	82.319
SICILIA	171.508
TOSCANA	40.985
UMBRIA	14.225
VENETO	29.015
TOTALE	800.000

16.1000 (testo corretto)

I RELATORI

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna regione è determinato, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre

2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del fondo per le aree sottoutilizzate ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per ciascuna regione, in misura corrispondente agli importi stabiliti ai sensi del primo, del secondo e del terzo periodo. In caso di insufficienza delle predette risorse le Regioni sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue».

b) al comma 12,

– alla lett. a), le parole «10 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «20 settembre»;

– dopo la lett. b), è aggiunta la seguente: b-bis) al comma 3 le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle parole: «200 milioni»;

– alla lett. c), le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 5 ottobre»;

c) dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Nell'anno 2012, alle regioni a statuto ordinario, alla regione Siciliana e alla Sardegna., i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata. Il contributo è destinato dalle regioni all'estinzione anticipata del debito.

12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 6 agosto 2012, in Conferenza Stato-regioni.

12-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 12-bis, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

12-quinquies. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2012, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferi-

mento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

12-*sexies*. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 12 e 12-*bis*, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».

TABELLA
(articolo 16, comma 12-ter)

<i>(dati in migliaia di euro)</i>	
ABRUZZO	17.668
BASILICATA	16.158
CALABRIA	32.409
CAMPANIA	58.822
EMILIA-ROMAGNA	41.943
LAZIO	79.327
LIGURIA	16.240
LOMBARDIA	83.353
MARCHE	17.206
MOLISE	8.278
PIEMONTE	46.889
PUGLIA	43.655
SARDEGNA	82.319
SICILIA	171.508
TOSCANA	40.985
UMBRIA	14.225
VENETO	29.015
TOTALE	800.000

16.1000

I RELATORI

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni sono rideterminati in modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per

l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna regione è determinato, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del fondo per le aree sottoutilizzate ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale e del trasporto pubblico locale, sono ridotte, per ciascuna regione, in misura corrispondente agli importi stabiliti ai sensi del primo e del secondo periodo».

b) al comma 12,

– alla lett. a), le parole «10 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «20 settembre»;

– dopo la lett. b), è aggiunta la seguente: b-bis) al comma 3 le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle parole: «200 milioni»;

– alla lett. c), le parole: «entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 5 ottobre»;

c) dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Nell'anno 2012, alle regioni a statuto ordinario alla regione Siciliana e alla Sardegna., i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata. Il contributo è destinato dalle regioni all'estinzione anticipata del debito.

12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, mediante accordo da sancire; entro il 6 agosto 2012, in Conferenza Stato-regioni.

12-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 12-bis, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

12-*quinquies*. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2012, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

12-*sexies*. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 12 e 12-*bis*, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».

TABELLA
(articolo 16, comma 12-ter)

<i>(dati in migliaia di euro)</i>	
ABRUZZO	17.668
BASILICATA	16.158
CALABRIA	32.409
CAMPANIA	58.822
EMILIA-ROMAGNA	41.943
LAZIO	79.327
LIGURIA	16.240
LOMBARDIA	83.353
MARCHE	17.206
MOLISE	8.278
PIEMONTE	46.889
PUGLIA	43.655
SARDEGNA	82.319
SICILIA	171.508
TOSCANA	40.985
UMBRIA	14.225
VENETO	29.015
TOTALE	800.000

Plenaria**745^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini, per l'economia e le finanze Polillo e per la difesa Milone.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Con riferimento all'emendamento 16.100, il sottosegretario POLILLO, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate nella seduta anti-meridiana, precisa che il fondo preso in considerazione mira a soddisfare le esigenze di alcuni comuni commissariati, senza ulteriori finalità. Al momento, l'unico comune che versa nella predetta condizione è quello di Roma.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) pone l'accento sull'atteggiamento assunto dallo stesso Esecutivo, che non appare improntato a spirito di collaborazione con la controparte parlamentare ed anzi mira a non facilitare la conoscenza di alcuni elementi.

Posto ai voti, previa verifica del numero legale, l'emendamento 16.100 viene quindi approvato dalla Commissione.

Si procede pertanto all'esame dell'emendamento 1.1000 e dei relativi subemendamenti.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) sottolinea la particolare valenza della proposta 1.1000/2, volta a tutelare le piccole e medie imprese in ossequio a quanto già prescritto da numerose direttive europee

ed analogamente a quanto già succede in altre importanti realtà economiche, come gli Stati Uniti d'America.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra quindi il subemendamento 1.1000/3, osservando che l'esclusione delle gare il cui bando sia già stato pubblicato precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge dalle procedure di cui alla lettera d) dell'emendamento 1.1000 appare non congrua e poco rispettosa dei principi di equilibrio di bilancio e di invarianza dei saldi.

L'oratore procede poi ad illustrare il subemendamento 1.1000/11, che si propone, sempre nel rispetto del principio di invarianza dei saldi, di operare significativi risparmi sui servizi informatici e telematici.

Il senatore VACCARI (*LNP*) illustra il subemendamento 1.1000/13, ponendo l'accento sui costi derivanti dalla manutenzione dei beni e dei servizi di cui alla lettera m) dell'emendamento 1.1000.

Sono considerati infine illustrati i restanti subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) formula parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000.

Il sottosegretario POLILLO conviene con le valutazioni poc'anzi espresse dal relatore.

Con distinte votazioni, vengono quindi respinti dalla Commissione i subemendamenti 1.1000/1, 1.1000/2, 1.1000/3, 1.1000/4, 1.1000/15, 1.1000/5, 1.1000/6, 1.1000/7 e 1.1000/8.

Nel preannunciare il proprio voto favorevole sulla proposta 1.1000/9, il senatore LEGNINI (*PD*) dissente dalla valutazione espressa dal relatore sull'emendamento 1.1000/9, che mira a rafforzare il ruolo della CONSIP in funzione di significativi risparmi sull'acquisto di beni e servizi.

Nell'osservare che l'emendamento necessiterebbe comunque di una riformulazione, il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) rivede il proprio parere e si rimette agli orientamenti che il rappresentante del Governo riterrà di formulare sul punto.

Dopo brevi interventi dei senatori MORANDO (*PD*) e Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) e del presidente AZZOLLINI, il senatore LEGNINI (*PD*) procede ad una riformulazione della proposta a sua firma (1.1000/9 (Testo 2) pubblicata in allegato al resoconto).

Il subemendamento 1.1000/9 (Testo 2), posto ai voti, viene approvato dalla Commissione. Risulta invece respinto il subemendamento 1.1000/10.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) sottolinea la particolare valenza della proposta 1.1000/11 (che, qualora approvato, consentirebbe rilevanti risparmi qualitativi), e preannuncia il voto favorevole.

Posto ai voti, il subemendamento 1.1000/11 risulta respinto.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), nel preannunciare il voto favorevole sui subemendamenti 1.1000/12 e 1.1000/13, pone l'accento sulla necessità, cui fa fronte la prima delle due proposte, di porre rimedio ad alcuni difetti insiti nelle procedure di gara CONSIP per l'acquisizione di apparecchiature informatiche. Il materiale viene infatti consegnato con notevole ritardo, e quindi già obsoleto, e l'inconveniente comporterebbe notevoli costi aggiuntivi di manutenzione.

Il sottosegretario POLILLO osserva che l'avviso del Governo potrebbe essere favorevole a condizione di aggiungere, nel testo del subemendamento, dopo le parole «imprese locali», le parole «ove possibile».

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) si associa alle considerazioni del rappresentante del Governo.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) riformula infine la proposta a sua firma nel senso poc'anzi indicato dal sottosegretario (1.1000/12 (Testo 2) pubblicata in allegato al resoconto della seduta).

Posto ai voti, il subemendamento 1.1000/12 (Testo 2), risulta approvato. Viene invece respinto il subemendamento 1.1000/13. Da ultimo, la Commissione approva l'emendamento 1.1000, nel testo risultante dalle modifiche apportate dai subemendamenti 1.1000/9 (Testo 2) e 1.1000/12 (Testo 2).

Si passa quindi all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati e riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) esprime avviso contrario su tutte le proposte in questione, ad eccezione degli emendamenti 1.92 (dove il parere sarebbe favorevole qualora la proposta fosse riformulata sostituendo le parole «ciascun ente», con le parole «ciascuna amministrazione dello Stato», e le parole «singola merceologia», con le parole «voce del piano dei conti»), e 1.128.

Il sottosegretario POLILLO si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Il senatore MORANDO (*PD*) riformula l'emendamento 1.92 nel senso poc'anzi indicato dal relatore (1.92 (Testo 2)).

Viene infine ritirato l'emendamento 1.1.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge le proposte 1.15, 1.44 e 1.51.

Nel preannunciare il voto favorevole, il senatore MASCITELLI (*IdV*) si pone in maniera fortemente critica sull'avviso contrario espresso dal relatore sull'emendamenti 1.53, volto ad assicurare l'efficacia ed il controllo dell'azione amministrativa per l'acquisto di beni e servizi.

Il senatore LEGNINI (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.53.

Con distinte votazioni la Commissione respinge le proposte 1.53, 1.55 e 1.59. Risulta invece approvato l'emendamento 1.92 (Testo 2).

Vengono successivamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 1.94, 1.100, 1.106, 1.107, 1.108, 1.112, 1.118. L'emendamento 1.128 viene invece approvato.

Successivamente, sempre con distinte votazioni, sono respinte le proposte 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.6.

Nel preannunciare il voto favorevole, il senatore LEGNINI (*PD*) mostra stupore in ordine all'atteggiamento assunto sulle tematiche sottese all'emendamento 1.0.7. Da un'iniziale interesse, infatti, l'orientamento del dibattito sembrerebbe radicalmente mutato.

Il relatore GIARETTA (*PD*) nell'invitare il presentatore al ritiro, osserva che vi sono anche altre e più opportune sedi ove poter approfondire la predetta problematica.

Il senatore LEGNINI (*PD*), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 1.0.7, presentando tuttavia, contestualmente, l'ordine del giorno G/3396/45/5, di tenore simile (ed auspicandone l'accoglimento).

L'ordine del giorno G/3396/45/5 viene quindi accolto dal Governo come raccomandazione.

Si procede successivamente all'esame dell'emendamento 2.1000, a cominciare dalle proposte subemendative ad esso riferite.

Vengono considerati illustrati i subemendamenti 2.1000/1 e 2.1000/2.

Il senatore PEGORER (*PD*) illustra la proposta 2.1000/3, che si propone, in via perequativa, di impedire che le previste riduzioni del personale della Difesa vengano applicate prevalentemente ai militari di truppa, senza considerare le eccedenze presenti nei ruoli dei marescialli e degli ufficiali.

La senatrice BASTICO (*PD*) illustra il subemendamento 2.1000/4, che si propone di applicare al personale docente le misure generali adottate per il pubblico impiego.

I senatori GALIOTO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) ed ANTEZZA (*PD*) aggiungono la propria firma alla proposta 2.1000/4.

Il senatore MICHELONI (*PD*) illustra il subemendamento 2.1000/5, ponendo l'accento sugli importanti risparmi che deriverebbero dalla revisione della spesa per il personale diplomatico.

La proposta 2.1000/6 è quindi considerata illustrata.

Interviene il senatore MERCATALI (*PD*), ritirando i subemendamenti 2.1000/7 e 2.1000/8.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra quindi le proposte 2.1000/9 e 2.1000/10. L'ultima delle due, in particolare, mira ad evitare che, nei necessari processi di accorpamento dei tribunali, abbia luogo la concessione di inopportune indennità.

Il sottosegretario POLILLO precisa che la corresponsione di eventuali indennità sarebbe esclusa dalla previsione, per tutti i dipendenti pubblici, dell'obbligo di residenza nel comune ove si lavora.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), preso atto di quanto osservato dal Sottosegretario, si riserva comunque di presentare uno specifico ordine del giorno sulla materia.

Il senatore VACCARI (*LNP*) illustra da ultimo il subemendamento 2.1000/11, sottolineando l'opportunità di prevedere importanti aiuti per le piccole e medie imprese grazie ad opportuni risparmi realizzati sui vitalizi e le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà quindi alle votazioni dell'emendamento 2.1000 e dei relativi subemendamenti.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1000 ad eccezione della proposta 2.1000/3. Con riguardo al subemendamento 2.1000/4 invita i presentatori a ritirarlo. Preannuncia quindi una riformulazione del proprio emendamento volta alla espunzione dal testo della lettera *e*) e a cambiare la data del 30 aprile 2013 della lettera *c*) per anticiparla al 31 dicembre 2012, riformulando, pertanto, in un testo 2, l'emendamento 2.1000.

Dopo che il senatore MERCATALI (*PD*) ha ritirato i subemendamenti 2.1000/7 e 2.1000/8, il sottosegretario POLILLO esprime parere conforme al relatore sui subemendamenti. In relazione all'emendamento 2.1000, nel condividere la preannunciata soppressione della lettera e), dichiara di condividere che si modifichi anche la lettera c), nel senso di prevedere quale termine entro il quale si deve provvedere alla previste riduzioni il 31 dicembre 2012 e non già il 30 aprile 2013.

Il PRESIDENTE propone di accantonare i subemendamenti 2.1000/9, 2.1000/10 e 2.1000/11 in ragione dell'esigenza di un ulteriore approfondimento delle questioni di cui alla lettera *i*) del testo dell'emendamento e di procedere alla votazione dei restanti subemendamenti che devono considerarsi riferiti all'emendamento 2.1000 così come da ultimo riformulato. Propone altresì che si proceda alla votazione per parti separate dell'emendamento 2.1000 (testo 2).

La Commissione conviene.

In esito a distinte e successive votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 2.1000/1 e 2.1000/2.

Dopo che è stato approvato il subemendamento 2.1000/3, la Commissione, con distinte e successive votazioni, respinge, con distinte e successive votazioni, i subemendamenti 2.1000/4, 2.1000/5 e 2.1000/6.

Il presidente AZZOLLINI pone quindi ai voti la prima parte dell'emendamento 2.1000 (testo 2) fino alla lettera *g*) del testo.

Il senatore MORANDO (*PD*) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento come riformulato, pur esprimendo talune riserve sulla previsione di cui alla lettera *a*), ritenendo che gli effetti della razionalizzazione e soppressione delle province non possano interessare l'intero personale del ministero dell'interno, ma, più correttamente, solo quello presente nelle sedi periferiche del dicastero.

La Commissione approva la prima parte dell'emendamento.

Restano accantonati la seconda parte dell'emendamento, coincidente con la lettera *h*) dell'emendamento 2.1000 (testo 2) e tutti i sub-emendamenti su di essa vertenti.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà quindi all'esame dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, precedentemente accantonati.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, già accantonati, ad eccezione delle proposte 2.104 e 2.0.9 (testo 2).

Il sottosegretario POLILLO esprime parere conforme.

La Commissione, con distinte e successive votazioni, respinge gli emendamenti 2.2,2.8, 2. 10, 2.15, 2.20, 2.25, 2.26, 2.40, 2.41, 2.44, 2.59, 2.60, 2.68, 2.70, 2.83, 2.87 e 2.95.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore LATRONICO la Commissione approva l'emendamento 2.104.

Con distinte e successive votazioni risultano poi respinti gli emendamenti 2.107, 2.109, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.5 e 2.0.8.

Il senatore LEGNINI (*PD*) interviene sull'emendamento 2.0.9 (testo 2) esprimendo preoccupazione per il rischio che da tale proposta possa derivare in concreto un aumento delle retribuzioni dei manager pubblici, in evidente contrasto con quella che è la *voluntas* del legislatore.

Si apre quindi un ampio dibattito sulla proposta in questione, nel quale intervengono i senatori PASTORE (*PdL*), MASCITELLI (*IdV*), AGOSTINI (*PD*), il presidente AZZOLLINI e il sottosegretario POLILLO.

Alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) riformula l'emendamento 2.0.9 (testo 2) in un testo 3, al quale aggiunge la propria firma anche il senatore MASCITELLI (*IdV*). Posto ai voti, l'emendamento risulta approvato.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà quindi all'esame dell'emendamento 3.1000 e dei relativi subemendamenti.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) insiste per l'accoglimento del subemendamento 3.1000/1.

Il sottosegretario MILONE invita i relatori a valutare l'opportunità di apportare talune modifiche alla lettera *c*) dell'emendamento 3.1000, nel senso di escludere dal trasferimento al Comune le porzioni dell'Arsenale di Venezia utilizzate dal Ministero della difesa e di prevedere ai fini della perimetrazione e delimitazione del compendio anche il coinvolgimento del Ministero della difesa.

Il senatore MORANDO (*PD*) ritiene necessario che tale limitazione operi solo con riguardo alle porzioni dell'Arsenale utilizzate dal Ministero per i suoi specifici compiti istituzionali.

Dopo brevi interventi dei senatori VACCARI (*LNP*) e MORANDO (*PD*) il sottosegretario MILONE presenta il subemendamento 3.1000/4.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) esprime parere contrario sui subemendamenti 3.1000/2 e 3.1000/3, invitando i presentatori a ritirare il subemendamento 3.1000/1. Il parere è invece favorevole sull'ultima proposta subemendativa del Governo.

In esito a distinte e successive votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 3.1000/1, 3.1000/2 e 3.1000/3.

Sono quindi approvati il subemendamento 3.1000/4 e l'emendamento 3.1000 come subemendato.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli altri emendamenti riferiti all'articolo 3, precedentemente accantonati.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, già accantonati, ad eccezione dell'emendamento 3.8.

Il sottosegretario POLILLO esprime parere conforme ai relatori. Con riguardo all'emendamento 3.8 chiede che sia riformulato in un testo 2.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.1.

Dopo un breve dibattito il senatore TANCREDI accede alla richiesta governativa e riformula l'emendamento 3.8 in un testo 2, il quale, posto ai voti, è approvato.

In esito a distinte e successive votazioni sono poi respinti gli emendamenti 3.40, 3.0.1, 3.0.2.

La seduta sospesa alle ore 17,30, riprende alle ore 17,45.

Il PRESIDENTE propone di sospendere ulteriormente la seduta fino alle ore 19, per dare modo ai relatori e al Governo di valutare, in particolare, gli emendamenti agli articoli 15 e 17, nell'auspicio che almeno su uno di essi possano sciogliersi le riserve che hanno suggerito l'accantonamento. Nel caso ciò si verifichi la Commissione potrà proseguire e concludere l'esame; in caso non si verifichi l'atteso consenso, la stessa Commissione potrà valutare come organizzare i lavori.

Il senatore MASCITELLI sottolinea l'attenzione del suo Gruppo sulle disposizioni in materia di risparmio della spesa sanitaria (articolo 15), in relazione al quale il Governo aveva preannunciato la presentazione di nuovi emendamenti entro le ore 13 di oggi. Si rammarica che ciò non sia avvenuto e chiede comunque che, all'atto dell'effettiva presentazione, per i subemendamenti sia fissato un congruo termine.

La Commissione conviene quindi con la proposta del Presidente.

La seduta sospesa alle ore 17,55, riprende alle ore 19,10.

Il PRESIDENTE avverte che la valutazione degli emendamenti da parte dei relatori e dei rappresentanti del Governo richiede un'ulteriore pausa dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 19,20, riprende alle ore 20,10.

Il presidente AZZOLLINI informa che i relatori hanno presentato gli emendamenti 5.1000, 6.1000, 7.1000, 8.1000, 14.1000 e 15.1000 (testo 2). Tali proposte tengono conto del dibattito che si è svolto sulle questioni macrofinanziarie emerse e riepilogano gli esiti del confronto.

Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti per le ore 21.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) chiede che venga resa disponibile nei tempi più rapidi possibile la relazione tecnica sull'emendamento 15.1000 (testo 2), nella quale venga chiarito l'impatto sui saldi di finanza pubblica di tale proposta emendativa. Si tratta infatti di un nuovo testo di un emendamento che nella seduta di ieri aveva destato più di una perplessità. Peraltro, il Governo si era impegnato in tal senso.

Chiede inoltre al Presidente che il termine per i subemendamenti sia individuato onde consentire quanto meno una valutazione del contenuto dei nuovi emendamenti, svolgendo inoltre un'effettiva discussione nel merito.

Il presidente AZZOLLINI assicura che in tempi brevi sarà messa a disposizione della Commissione la relazione tecnica sull'emendamento 15.1000 (testo 2). Onde tenere conto della richiesta del senatore Mascitelli, propone che il termine per la presentazione di subemendamenti sia fissato per le ore 21,15 di oggi, al fine di contemperare le esigenze di valutazione del testo con quelle di svolgimento di una discussione del merito.

Nessuno chiedendo di intervenire, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA NOTTURNA

Il presidente AZZOLLINI avverte che la Commissione è ulteriormente convocata alle ore 21,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,15.

ORDINE DEL GIORNO, EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3396

G/3396/45/5

LEGNINI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al disposto normativo dell'emendamento 1.0.7.

1.92 (testo 2)

MORANDO

Il primo periodo del comma 21 è sostituito dai seguenti: «Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere dall'anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi. Una quota di tale riduzione è rapportata, tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, agli eccessi di costo registrati da ciascuna amministrazione dello Stato rispetto al valore mediano dei costi per acquisti di beni e servizi del complesso dei Ministeri calcolato per singola voce del piano dei conti, desumibile dai dati del sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato. La conseguente riduzione delle spese di ciascun Ministero è determinata secondo gli importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto».

1.1000/9 (testo 2)

LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, PEGORER

Alla lettera h), alle parole: «Le convenzioni» premettere: «In casi di particolare interesse per l'amministrazione,» e sostituire le parole: «alle

stesse condizioni contrattuali» con le seguenti: «alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle».

1.1000/12 (testo 2)

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA

Alla lettera m), dopo le parole: «anno 2011,» inserire le seguenti: «nonché per la manutenzione di beni e servizi, da effettuarsi prioritariamente da imprese locali, ove possibile,».

2.1000/3

LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, PEGORER

All'emendamento 2.1000, alla lettera b), dopo le parole: «gennaio 2013,» sostituire le parole: «sono rideterminate» con le seguenti: «sono ridotte».

2.1000 (testo 2)

I RELATORI

All'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al personale dell'Amministrazione civile dell'Interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e, comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali ivi previste. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo»;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono rideterminate le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed è ridotto il numero delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo della polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la

graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente.»;

c) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unità in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012; sino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo.»;

d) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo n. 165 del 2001» aggiungere: «avviate alla predetta data»;

e) dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario.

10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente»;

f) dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "per le ipotesi di responsabilità dirigenziale", sono aggiunte le seguenti: ", nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale."»;

g) al comma 17, sostituire le parole: «la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro» con le seguenti: «la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguar-

danti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto» e al comma 18 sopprimere alla lettera *a*) le parole: «preventiva o successiva».

h) dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-*bis*. Per assicurare la funzionalità dell'assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale delle agenzie fiscali, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettivamente soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unità complessive, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una quota non inferiore al venti per cento, e in ogni caso in misura non superiore a 13,8 milioni di euro, da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa; l'attribuzione di tali posizioni è disposta secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali posizioni sono attribuite un'indennità di posizione, graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto, e un'indennità di risultato, in misura complessivamente non superiore al cinquanta per cento del trattamento economico attualmente corrisposto al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, con esclusione della retribuzione di risultato; l'indennità di risultato, corrisposta a seguito di valutazione annuale positiva dell'incarico svolto, è determinata in misura non superiore al venti per cento dell'indennità di posizione attribuita; in relazione alla corresponsione dell'indennità di posizione non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia; il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente è corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti dirigenziali coperti ed effettivamente soppressi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 87 del 2012.

20-*ter*. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, sino al 31 dicembre 2012 alle agenzie fiscali non si applica l'articolo 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nel caso in cui conferiscano incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del citato articolo 19 a soggetti già titolari di altro incarico presso le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

20-*quater*. I collegi dei revisori dei conti delle agenzie fiscali che incorporano altre amministrazioni sono rinnovati entro quindici giorni dalla data dell'incorporazione.»

2.0.9 (testo 3)

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MASCITELLI

All'articolo 2, dopo il comma 20, sono aggiunti i seguenti:

«20-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 4, dopo la parola: "controllante" sono inserite le seguenti: "e, comunque, quello di cui al comma 5-bis";

dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.

5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società di cui al comma 1 non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.".

20-ter. Le disposizioni di cui al comma 20-bis si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione e ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.8 (testo 2)

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «concedono» con le seguenti: «possono concedere».

3.1000/4

IL GOVERNO

All'emendamento 3.1000, alla lettera c), capoverso «19-bis», apportare le seguenti integrazioni:

– al primo periodo, dopo le parole: «costituente l'Arsenale di Venezia,» inserire le seguenti: «con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali»;

– al quarto periodo, dopo le parole: «Agenzia del demanio» inserire le seguenti: «, d'intesa con il Ministero della difesa,».

5.1000

I RELATORI

All'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «utilizzate» aggiungere le seguenti: «dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,» e dopo le parole: «sicurezza pubblica», inserire le seguenti: «, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza,».

b) al comma 10, lettera *b)*, dopo il capoverso «9-ter», aggiungere il seguente:

«9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero quelle previste al comma 9 del presente articolo, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualità sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.»;

c) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Restano escluse dall'applicazione del comma 10, lettera *b)*, capoverso "9-quater", le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

d) sostituire il comma 11, con i seguenti:

«11. Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141 e in attesa dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito, valutano la performance del personale dirigenziale in relazione:

a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione. Gli obiettivi, predefiniti all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali;

b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi.

11-bis. Per gli stessi fini di cui al comma 11, la misurazione e valutazione della performance individuale del personale è effettuata dal dirigente in relazione:

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;

b) al contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi dimostrati.

11-ter. Nella valutazione della performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.

11-quater. Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione, l'impatto della valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e valutazione in uso.

11-quinquies. Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano più meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non inferiori al dieci per cento della totalità dei dipendenti oggetto della valutazione, secondo i criteri di cui ai commi 11 e 11-bis è attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie, secondo le modalità stabilite nel sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La presente disposizione si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione di risultato.

11-sexies. L'amministrazione rende nota l'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale e pubblicano sui propri siti istituzionali i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi.»;

e) aggiungere in fine il seguente comma:

«14-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito del proprio ordinamento, tiene conto dei principi contenuti nei commi 2, 7, 8 e 9 del presente articolo nonché dei commi 1 e 4 dell'articolo 3».

6.1000

I RELATORI

All'articolo 6, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 14, sostituire le parole: «previsti dal piano finanziario di cui al comma 10», con le seguenti: «, dal corrente esercizio finanziario, anche nelle more dell'adozione del piano finanziario di cui al comma 10,»;

b) al comma 15, aggiungere in fine il seguente periodo: «Delle operazioni effettuate ai sensi del presente comma viene data apposita evidenza nella nota integrativa al bilancio di previsione.»;

c) al comma 16, dopo le parole: «In via sperimentale» inserire le seguenti: «per gli esercizi 2013, 2014 e 2015» e dopo le parole «bilancio pluriennale,» inserire le seguenti: «assicurandone apposita evidenza,»;

d) al comma 19, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentite le Regioni interessate».

7.1000

I RELATORI

All'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. I termini di prescrizione e decadenza sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, numero 3) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, relativi all'attività delle diverse articolazioni dell'Agenzia delle entrate operanti con riguardo ai contribuenti con domicilio fiscale, ad una delle date indicate nell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, nei comuni individuati ai sensi dello stesso comma 1, sono prorogati di sei mesi a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie.»;

b) al comma 34 sostituire i primi due periodi con il seguente: «Alla data del 12 novembre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare tutte le disponibilità liquide esigibili depositate presso i conti bancari sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale.»;

c) il comma 35 è sostituito dal seguente:

«35. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di cassa delle istituzioni scolastiche ed educative di cui al comma 33 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi.»;

d) al comma 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

– alla lettera a), dopo la parola: «296» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto disposto dal comma 875»;

– dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

«a-bis) dopo le parole: "di cui al presente comma" sono inserite le seguenti: "nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione"»;

– dopo il comma 37 è inserito il seguente comma:

«37-bis. All'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "le risorse annualmente stanziati a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440" sono sostituite dalle seguenti: "quota parte pari

a euro 14 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, confluita nei fondi di cui al comma 601";

è aggiunto in fine il seguente periodo: "Quota parte pari a euro 14 milioni del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore è destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 svolti dagli istituti tecnici superiori."»;

e) sostituire il comma 42 con il seguente:

«42. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 1, non vengono computati gli incrementi della contribuzione studentesca disposti, ai sensi dal presente comma, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello. Tali incrementi possono essere disposti dalle Università entro i limiti massimi e secondo i criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei principi di equità, progressività e redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito familiare ISEE, del numero degli studenti appartenenti al nucleo familiare iscritti all'università e della specifica condizione degli studenti lavoratori.

1-ter. In ogni caso, i limiti disposti dal decreto di cui al comma 1-bis non possono superare:

a) il 25% della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia inferiore alla soglia di euro 90.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) il 50% della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia compreso tra la soglia di euro 90.000 e la soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011;

c) il 100% della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso per gli studenti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia superiore alla soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011.

1-quater. Gli incrementi della contribuzione studentesca disposti ai sensi del comma 1-ter sono destinati in misura non inferiore al 50% del totale ad integrazione delle risorse disponibili per le borse di studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e per la parte residua ad altri interventi di sostegno al diritto allo studio, con par-

ticolare riferimento a servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e tutorato, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi per la mobilità internazionale e materiale didattico."»;

f) dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:

«42-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove un processo di accorpamento dei consorzi interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur al fine di razionalizzare la spesa per il funzionamento degli stessi attraverso la costituzione di un unico soggetto a livello nazionale con il compito di assicurare l'adeguato supporto, in termini di innovazione e offerta di servizi, alle esigenze del Ministero, del sistema universitario, del settore ricerca e del settore istruzione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

42-ter. Allo scopo di garantire una corretta transizione al nuovo ordinamento, l'articolo 2, comma 9, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai fini della decorrenza della proroga del mandato dei rettori in carica, il momento di adozione dello statuto è quello dell'adozione definitiva all'esito dei controlli previsti dal comma 7 del medesimo articolo.».

8.1000

I RELATORI

All'articolo 8, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a eccezione dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la razionalizzazione della spesa per consumi intermedi è assicurata da una riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a decorrere dal 2013.

4-ter. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica provvede all'approvazione di apposite delibere intese a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando conformemente la struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima applicando, a decorrere dal 1° gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla predetta gestione separata, fermi restando gli obblighi contributivi eventualmente previsti dalla vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata.».

Conseguentemente:

– nell'allegato 1, alla voce relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'importo di 4,0 milioni di euro per l'anno 2012 è incrementato a 24 milioni di euro;

– nell'allegato 3 è soppressa la parte della riduzione dei trasferimenti ai singoli enti di ricerca relativi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fatta eccezione per l'Invalsi.

14.1000

I RELATORI

All'articolo 14, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In relazione all'esigenza di ottimizzare l'allocazione del personale presso le amministrazioni soggette agli interventi di riduzione organizzativa previsti dall'articolo 2 del presente decreto ed al fine di consentire ai vincitori di concorso una più rapida immissione in servizio, per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, del predetto articolo 2, fermo restando quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo, che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà e delle procedure assunzionali vigenti e nell'ambito dei posti vacanti all'esito del processo di riorganizzazione di cui al comma 5, dell'articolo 2 del presente decreto. L'assunzione di cui al primo periodo avviene previo consenso del vincitore e l'eventuale rinuncia dell'interessato non determina decadenza del diritto all'assunzione. In relazione a quanto previsto dal presente comma, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 le parole "31 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2012»;

b) il comma 10 è soppresso;

c) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

«20-bis. Il personale docente di cui al comma 17, primo periodo, che per l'anno scolastico 2013/2014 non sia proficuamente utilizzabile a seguito dell'espletamento delle operazioni ai sensi del medesimo comma 17, lettere a), b) e c), può essere collocato in quiescenza dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) punti 1) e 2).»

15.1000 (testo 2)

I RELATORI

All'articolo 15, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2 al primo periodo le parole: «3,65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2,25 per cento», al secondo periodo le parole: «6,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4,1 per cento» e aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di sfioramento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di cui all'articolo 5, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.»;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: «11,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,35 per cento».

Conseguentemente,

– al comma 4, le parole: «3,2 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «3,5 per cento»;

– all'articolo 1, del disegno di legge di conversione del presente provvedimento, introdurre il seguente comma:

«Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 15, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.»;

c) al comma 12, sostituire le parole: «entro il 31 luglio 2012» con le seguenti: «entro il 15 novembre 2012»;

d) al comma 13:

– dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) l'articolo 7-*bis*, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è soppresso;»;

– alla lettera c) sostituire le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro il 30 novembre 2012,» con le seguenti: «sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31 ottobre 2012, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e Bolzano, nonché tenendo conto della mobilità interregionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro il 31 dicembre 2012,», al secondo periodo sostituire le parole «per una quota non inferiore al 40 per cento» con le seguenti: «per una quota non inferiore al 50 per cento» e sopprimere l'ultimo periodo»;

e) al comma 16, sostituire le parole: «valide per gli anni 2012-2014» con le seguenti: «valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, fino alla data del 31 dicembre 2014»;

f) al comma 25, dopo le parole: «anche al personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale fin dalla loro entrata in vigore.» sono aggiunte le seguenti: «La disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di certificazioni dei crediti, e dall'articolo 31, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di compensazione dei crediti, e i relativi decreti attuativi, trovano applicazione nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e le condizioni fissate dalle medesime disposizioni.».

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 26 luglio 2012

Plenaria**368^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente*
MUSI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività e dei mediatori creditizi (n. 486)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUSI, dopo aver riepilogato l'andamento del dibattito, annuncia che il relatore Costa ha riformulato lo schema di parere presentato nella seduta di ieri. Invita pertanto il relatore a illustrare la propria proposta.

Il relatore COSTA (*PdL*) fa presente di avere inteso tenere conto delle osservazioni espresse da alcuni commissari dopo la seduta di ieri nell'apportare alcune modifiche allo schema di parere già illustrato con particolare riferimento al senatore Lannutti. Dà quindi sommariamente conto delle variazioni introdotte, caratterizzanti la nuova versione dello schema (pubblicata in allegato al resoconto).

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) ringrazia il relatore per lo sforzo compiuto nel senso di recepire le indicazioni formulate nel corso del dibattito. Ritiene tuttavia sussistere tuttora alcune perplessità in ordine alla necessaria trasparenza a favore degli utenti riguardo l'indicazione dei costi applicati, restando ampi margini di opacità, ad esempio nel settore delle carte di credito. A tal fine considera imprescindibile l'indicazione simultanea di TAN, TAEG e TEG.

Il presidente MUSI sottolinea che lo sforzo della Commissione è volto a garantire la massima trasparenza sui costi effettivi applicati ai clienti, restando fondamentale l'indicazione del tasso medio applicato sul complesso delle operazioni.

Il relatore COSTA (*PdL*) si associa, sottolineando l'importanza che gli utenti fruiscano della massima chiarezza circa i costi effettivi.

Il senatore FERRARA (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) ritiene condivisibili le perplessità espresse dal senatore Lannutti, in ordine alla necessità di una comunicazione puntuale dei valori di TAN, TAEG e TEG.

Tenendo conto degli ulteriori spunti emersi, il relatore COSTA (*PdL*) modifica ulteriormente il proprio schema di parere.

Lo schema di parere del relatore, così come modificato (pubblicato in allegato al resoconto), previa verifica della presenza del numero legale, è quindi posto in votazione e approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 9,30.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 486

La Commissione finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che

è emersa la necessità di apportare correzioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, in relazione a criticità applicative e a problematicità dei settori normati;

che il Governo ha utilizzato la possibilità di modificare e integrare le disposizioni in parola prima della scadenza del termine biennale dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo originario;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in relazione alla previsione di inserimento nei contratti del tasso effettivo globale di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, necessario esclusivamente per il calcolo del limite del tasso usurario, la Commissione osserva che nel contratto dovrebbero essere presenti insieme TAN, TAEG ed il TEG. Tale previsione – contraria al perseguimento dell'obiettivo della «trasparenza semplice» condiviso con le Associazioni dei Consumatori – finisce per aumentare le asimmetrie cognitive del cliente che difficilmente riuscirebbe a comprendere quale sia l'effettivo tasso applicato al finanziamento, considerando la diversa natura e le diverse modalità di calcolo dei citati tassi. Tale aspetto sarebbe tanto più esacerbato nei casi in cui il TEG sia superiore al TAEG, fattispecie difficilmente comprensibile per il cliente. Appare opportuno quindi prevedere al comma 1, dell'articolo 1, la soppressione della lettera *d*), ferma restando l'obbligo di esporre nei contratti in parola i tassi TAN e TAEG.

Più in generale, per quanto concerne i rapporti tra clienti e banche, la Commissione auspica che, nel caso di proposta di recesso unilaterale della banca, sia comunque garantita al cliente la facoltà di scegliere una rinegoziazione delle condizioni prima di accettare la proposta.

In riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto, concernente modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 141 del 2010, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la previsione dell'obbligo di monomandato per gli agenti in attività finanziaria, ovvero, in subordine, di superare la previsione di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 26 del citato decreto n. 141, come modificato dall'articolo 17 dello schema di decreto, nella parte in cui statuisce che il recesso non dà diritto all'indennità di cui all'articolo 1751 del codice civile né al risarcimento degli eventuali danni.

In riferimento all'articolo 6, comma 1, si propone di modificare lo schema di decreto legislativo, nel capoverso articolo 128-*quater* TUB; in alternativa alla soppressione del comma 8, è preferibile la sua sostituzione nel modo seguente:

«Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari regolarmente iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di promotore finanziario. Il soggetto abilitato cura l'aggiornamento professionale dei propri promotori finanziari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale».

La modifica proposta esclude che l'esercizio dell'attività di promozione e collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari rappresenti esercizio dell'attività di agenzia in attività finanziaria con conseguente obbligo di iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 128-*quinquies* TUB. Al riguardo, per realizzare pienamente l'obiettivo del Governo della liberalizzazione della pubblicità e della promozione dei servizi di finanziamento, l'esclusione dalla definizione di agenzia in attività finanziaria deve ricomprendere anche la consegna di documentazione che, se firmata, sia vincolante e qualificabile come proposta contrattuale (collocamento). Tale attività si distingue infatti dall'attività di conclusione di contratti di finanziamento, che presuppone il potere di rappresentanza dell'agente.

In relazione all'osservazione precedente discendono, in modo consequenziale, ulteriori suggerimenti di modifica che si sottopongono alla valutazione del Governo, ferma restando la loro stretta coerenza interna.

Articolo 10 – (Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

Al comma 4-*bis*, eliminare le parole «e quella di promotore finanziario», «e albo» e «e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Dopo il comma 4-*bis*, aggiungere il seguente:

«4-*bis*.1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 128-*quater*, comma 8, la conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento è compatibile con l'attività di promotore finanziario, fermo restando l'obbligo di iscrizione nei relativi elenco e albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L'esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore ed ai relativi controlli. ».

Sostituire il comma 4-*sexies* con il seguente:

«L'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies* e i soggetti incaricati della tenuta dei registri ed albi indicati ai commi 4-*bis*, 4-*bis*.1 e 4-*quater* concordano forme di collaborazione e di scambio di informazioni al fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico degli iscritti e di definire modelli di formazione, prova valutativa e aggiornamento professionale.».

Sopprimere il comma 4-*septies*.

Tali proposte di modifica intendono chiarire i casi in cui è necessaria l'iscrizione del promotore finanziario all'albo tenuto dall'OAM e ad eliminare la previsione dell'unico modulo di formazione poiché da un lato l'attività di mediatore creditizio è incompatibile con quelle di promotore finanziario e di agente in attività finanziaria e, dall'altro lato, il modulo unico sarebbe incongruo per l'agente in attività finanziaria che non promuove servizi di investimento.

La nuova formulazione del comma 4-*sexies* prevede forme di collaborazione tra tutti gli organismi e le autorità competenti alla tenuta di albi, registri ed elenchi e consente di ottenere la razionalizzazione degli oneri per l'accesso a tutte le diverse professioni richiamate dall'articolo in commento, non limitando tale risultato solo ad alcune categorie professionali (inclusi gli agenti assicurativi e riassicurativi) o all'iniziativa di un solo soggetto. Il richiamo alla collaborazione tra tutte le autorità e gli Organismi consentirebbe infatti a ciascuno di essi di farsi parte attiva nei confronti degli altri, quando ne ricorrano i presupposti o la necessità, su temi di interesse comune, oltre che nella definizione di *standard* di formazione, di prova valutativa e di aggiornamento professionale.

Valuti inoltre il Governo l'opportunità di inserire al comma 1 dell'articolo 10, recante modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 141 del 2010, un ulteriore comma finalizzato a esplicitare che «le disposizioni dei commi 4-*bis* e 4-*quater* non si applicano nei confronti dei soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 2 dell'articolo 109 del codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi che promuovano e concludano contratti di finanziamento sotto qualsiasi forma destinati al pagamento di polizze assicurative dagli stessi collocate ovvero connessi e strumentali alla loro attività, purché tali finanziamenti siano previsti da apposite convenzioni stipulate con le banche e con gli intermediari finanziari.».

Articolo 13 – (Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

Al comma 1, *lettera a*), alla fine del secondo periodo, dopo le parole «decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» aggiungere le parole: «, nonché dai promotori finanziari che concludono contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento».

La Commissione suggerisce di prevedere una contribuzione ridotta per i promotori finanziari che concludono contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento, in considerazione del fatto che gli stessi sono già tenuti alla contribuzione in favore dell'APF.

Articolo 17 – (*Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141*)

Al comma 1, *lettera e*), sopprimere il numero 3)

La Commissione ritiene che ai sensi della disciplina che si propone di sopprimere, solo una parte della rete di promotori finanziari di ciascuna banca o SIM potrebbe accedere nell'immediato all'elenco degli agenti senza dover sostenere la prova valutativa (sarebbero tagliati fuori sicuramente tutti i promotori finanziari iscritti al loro albo da meno di tre anni, ovvero almeno circa 6.000 operatori). Si creerebbe quindi una cesura nell'operatività della rete che porrebbe l'intermediario di fronte ad una scelta gravosa, ossia : *a*) interrompere l'attività dei promotori finanziari fino a quando non conseguano l'iscrizione anche nell'elenco degli agenti; *b*) consentire a questi promotori finanziari lo svolgimento di una attività inevitabilmente «monca» rispetto all'esigenza di rendere pienamente operativi i servizi di investimento richiesti dalla clientela.

In relazione all'attività di agente immobiliare, valuti il Governo la possibilità di che agli agenti immobiliari sia consentito segnalare le società di mediazione creditizia di cui all'articolo 128-*septies* del decreto legislativo n. 385 del 1993 in via accessoria e strumentale alla propria attività di intermediazione.

All'articolo 3 «Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141), comma 1 *lettera c*) nel capoverso art. 108 comma 6, aggiungere dopo le parole: «Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta», aggiungere le seguenti: «al fine di tutelare l'articolazione dell'offerta al consumatore e stimolare la concorrenza tra operatori».

Si fa presente che il Documento del Comitato di Basilea e le direttive europee 2006/48/CE e 2006/49/CE consentono, ma non obbligano, alle autorità di vigilanza nazionali di applicare il regime di vigilanza previsto per le banche agli intermediari finanziari.

Considerato che:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo in esame, la posizione in capo al finanziatore dell'obbligo di assicurare che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina ad essi applicabile ai sensi del Capo II, cioè del credito ai consumatori, è suscettibile di introdurre criticità in quanto non è chiaro a quale disciplina «ad essi applicabile» sia fatto riferimento. Il nuovo periodo fa infatti riferimento genericamente ai fornitori di beni o prestatori di servizi, per i quali, tra l'altro, non sono previsti obblighi *ad hoc* nel Capo II del Titolo VI del TUB. La norma risulterebbe inoltre eccedente anche rispetto a quanto previsto dalla direttiva 2008/48/CE;

2) all'articolo 12, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo in esame, è opportuno che venga prevista in termini espressi l'inapplicabilità della riserva di attività di cui al (nuovo) articolo 128-*quater* del decreto legislativo n. 385 del 1993 all'attività di mera promozione di contratti di finanziamento/credito nonché alle attività preparatorie e/o propedeutiche alla conclusione di tali contratti (ai sensi dell'articolo 121, comma primo, lettera *h*), TUB) per esigenze di chiarezza interpretativa e coerenza sistematica, anche in considerazione delle rilevanti implicazioni che ne possono derivare sul piano operativo;

3) all'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo in esame, è opportuno che venga previsto in termini espressi che le disposizioni dei commi 4-*bis* e 4-*quater* non si applicano nei confronti di agenti e mediatori assicurativi e riassicurativi, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, che promuovano e concludano contratti di finanziamento sotto qualsiasi forma destinati al pagamento di polizze assicurative dagli stessi collocate ovvero connessi/strumentali alla loro attività, al fine di evitare possibili asimmetrie rispetto ad altre categorie;

4) all'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1980, n. 180, come modificato dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo in esame, l'intento della norma di chiarire che i soggetti non appartenenti all'organizzazione dei soggetti ammessi alla concessione di prestiti contro cessione di quote di stipendio o salario che entrano in contatto con la clientela per la promozione ed il collocamento di prestiti verso la cessione di quote di stipendio o salario debbano necessariamente essere agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 128-*quater* e 128-*sexies* è chiaro è condivisibile. Tuttavia è necessario eliminare qualsiasi possibile equivoco in merito alla legittimità degli accordi di distribuzione che vengono abitualmente stipulati tra banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A., finalizzati alla promozione

ed al collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi inclusi i prestiti verso la cessione di quote di stipendio, salario o pensione;

La Commissione suggerisce tali ulteriori modifiche:

1) si sopprima l'ultimo periodo della lettera *c*) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo. In alternativa, si preveda un congruo termine per l'adeguamento da parte degli intermediari, non inferiore a sei mesi;

2) conseguentemente e per le medesime ragioni, si sopprima l'articolo 4, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 2, comma 1 dello schema di decreto legislativo;

3) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera *c*) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 7, comma 1, dello schema di decreto legislativo, si inserisca una nuova lettera: «*d*) la promozione e/o la presentazione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e/o altre attività preparatorie volte alla conclusione di tali contratti», al fine di specificare che la riserva di attività non si applica alla mera promozione di contratti di finanziamento o credito;

4) all'articolo 17, comma 4-*opties*, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 10, comma 1, dello schema di decreto legislativo, si sopprima il primo periodo, in quanto non è coerente con l'impianto complessivo della disciplina prevedere che i collaboratori operino necessariamente sulla base di un mandato di agenzia;

5) all'articolo 17, dopo il comma 4-*opties*, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 10, comma 1, dello schema di decreto legislativo, si aggiunga un nuovo comma 4-*novies* nel quale si specifichi che le disposizioni dei commi 4-*bis* e 4-*quater* non si applicano nei confronti dei soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi che promuovano e concludano contratti di finanziamento sotto qualsiasi forma destinati al pagamento di polizze assicurative dagli stessi collocate ovvero connessi/strumentali alla loro attività, purché tali finanziamenti siano previsti da apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari;

6) all'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1980, n. 180, come modificato dall'articolo 29, comma 1, dello schema di decreto legislativo, dopo la parola «creditizia» si aggiungano le seguenti «ovvero altri soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 141 del 2010.», per sancire la legittimità degli accordi di distribuzione che vengono abitualmente stipulati tra banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, so-

cietà di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A.

Osservato inoltre che

all'articolo 17, comma 4-ter, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 10, comma 1, dello schema di decreto legislativo, in sede applicativa la norma potrebbe intendersi come impedimento al promotore finanziario di svolgere il servizio di consulenza al cliente per conto dell'intermediario di appartenenza;

la Commissione suggerisce di sostituire l'articolo 17, comma 4-ter, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 10, comma 1, dello schema di decreto legislativo, con il seguente: «L'attività di agenzia in attività finanziaria non è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, né con l'attività di consulente finanziario di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e neppure con quella di società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter del predetto decreto legislativo».

L'articolo 136 TUB, prevedendo che le obbligazioni degli esponenti bancari debbano essere deliberate dal consiglio di amministrazione, comporta una serie di appesantimenti, derivanti dal fatto che a tale organo vengono ricondotte una serie di decisioni operative a scapito del ruolo, che ad esso compete, di orientamento strategico e di indirizzo e controllo delle politiche di gestione dei rischi.

Considerato che l'efficienza di un sistema bancario va tutelata anche attraverso la semplificazione, ove possibile e compatibilmente con gli interessi generali, di adempimenti che incidono negativamente sull'efficienza ed efficacia dei processi decisionali interni.

Si suggerisce di integrare lo schema di decreto legislativo inserendo, nell'articolo 3, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, recante «Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente comma:

2-ter. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto:

1) le modalità applicative della disciplina di cui al presente articolo;

2) l'individuazione delle ipotesi in cui la disciplina del presente articolo non si applica in ragione delle caratteristiche o della natura dell'operazione, ovvero dell'incarico esercitato dal soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dell'organo in cui lo esercita;

3) la determinazione annuale di un limite massimo di importo del cumulo di affidamenti concedibili, per i quali la deliberazione dell'organo di amministrazione può essere delegata ad un organo deliberante collegiale della banca».

Nella prospettiva della modifica indicata dell'articolo 136 del TUB, valuti il Governo l'opportunità di escludere dalla vigente disciplina del citato articolo i sindaci supplenti.

La Commissione sottopone infine alla valutazione del Governo le seguenti considerazioni:

a) Controlli in materia di trasparenza su agenti in attività finanziaria italiani e relative sanzioni.

Si condivide l'impostazione che affida agli intermediari mandanti l'esclusiva responsabilità per il rispetto delle disposizioni di trasparenza da parte degli agenti in attività finanziaria di cui essi si avvalgano. Tuttavia, l'impianto sanzionatorio previsto nel testo non è coerente con questa impostazione e prevede una duplicazione di sanzioni: in caso di violazione delle disposizioni di trasparenza, la Banca d'Italia applicherebbe le sanzioni amministrative sia all'intermediario mandante sia all'agente in attività finanziaria; quest'ultimo sarebbe poi soggetto – per la stessa violazione – anche alle sanzioni comminate dall'Organismo. Per evitare questo effetto, vanno abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 144. L'abrogazione di questi commi è altrettanto necessaria per evitare duplicazioni di sanzioni anche per i mediatori creditizi, per i quali – in virtù della riformulazione dell'art. 128-*duodecies*, comma 1-*bis* (cfr. articolo 6) – sono previsti già poteri sanzionatori dell'Organismo per le violazioni di trasparenza.

Infine – coerentemente con l'eliminazione del potere sanzionatorio della Banca d'Italia nei confronti degli agenti in attività finanziaria – andrebbe eliminata l'attribuzione alla Banca d'Italia del potere di ispezione diretta presso gli agenti.

b) Controlli su agenti di IP/IMEL comunitari

L'assetto delineato nel testo appare non coerente: l'attribuzione alla Banca d'Italia dei controlli sul rispetto della normativa di trasparenza da parte degli agenti comunitari dovrebbe essere prevista solo in via transitoria, visto che la registrazione degli agenti, la comunicazione con i Paesi comunitari e i poteri di intervento in caso di violazione sono correttamente assegnati all'Organismo.

Va inoltre segnalato che l'attuale testo sembra escludere che i controlli attribuiti alla Banca sul rispetto della normativa di trasparenza ricomprendano il potere di effettuare ispezioni e che la Banca possa perciò avvalersi della Guardia di Finanza.

Si suggerisce, infine, di modificare le previsioni relative al punto di contatto per gli agenti comunitari nei servizi di pagamento, ora solo eventuale, per prevederne la costituzione obbligatoria in caso di pluralità di agenti; numerosi Paesi europei si sono allineati alle indicazioni formulate

dalla Commissione europea e hanno introdotto previsioni che impongono la costituzione di un punto di contatto quando più agenti di un IP/IMEL comunitario si insediano nel loro territorio.

c) Controlli in materia di trasparenza sui mediatori e loro passaggio all'Organismo

L'assetto dei controlli previsto per i mediatori appare molto complesso e non lineare: viene mantenuta, in una prima fase, la competenza per i controlli sui mediatori alla Banca d'Italia ma ad essa non è attribuito alcun potere ispettivo; sul fronte sanzionatorio, le norme sembrano contenere duplicazioni di compiti tra Banca d'Italia e Organismo (cfr. sopra, punto c).

Il passaggio dei controlli all'Organismo viene rinviato ad un eventuale decreto MEF, mentre appare preferibile – anche per motivi strettamente giuridici – individuare direttamente per legge la data a decorrere dalla quale tale passaggio deve avvenire.

d) Sanzioni

Il testo non prevede la possibilità per la Banca d'Italia di definire criteri guida applicativi del principio di «rilevanza» della violazione da sanzionare, introdotto dal decreto legislativo n. 141. Si ritiene che questa previsione sia essenziale per garantire, nel rispetto del principio di legalità, la conoscibilità *ex ante* da parte dei destinatari dei presupposti al ricorrere dei quali la loro condotta è sanzionabile.

e) Regime di pubblicità del tasso antiusura

Il testo prevede due disposizioni volte a far includere il tasso effettivo globale (TEG) previsto dalla legge n. 108 del 1996 (antiusura) nel contratto.

Le previsioni non appaiono opportune: la pubblicità del TEG può infatti essere utile più nella fase pre-contrattuale che non in quella della stipula, ma a ciò provvede già l'articolo 116 TUB. La norma è applicabile a tutti i contratti di finanziamento ad eccezione del credito al consumo; per quest'ultimo – tra l'altro – la disposizione proposta contrasterebbe con la direttiva 2008/48/CE, che è di armonizzazione massima.

f) Termini per l'adozione delle disposizioni di attuazione.

Il testo fissa al 30 giugno 2012 il termine per l'emanazione delle disposizioni di attuazione della riforma degli intermediari. Si tratta di una scadenza che, allo stato, è superata. Da un lato, mancano ancora i regolamenti di competenza del MEF, ai quali la disciplina di vigilanza della Banca d'Italia deve fare riferimento; dall'altro, per quanto attiene alle disposizioni di competenza della Banca d'Italia, la mole e soprattutto la rilevanza dei commenti emersi dalla consultazione conclusasi a marzo scorso e la circostanza che si dovrà adeguare la normativa prudenziale alle novità che saranno introdotte con l'entrata in vigore, il 1° gennaio

2013 della CRD 4 richiederanno molto probabilmente una seconda consultazione.

Si proporrebbe pertanto di prevedere che le disposizioni di attuazione debbano essere emanate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del secondo correttivo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 486**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessi che

è emersa la necessità di apportare correzioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, in relazione a criticità applicative e a problematicità dei settori normati;

che il Governo ha utilizzato la possibilità di modificare e integrare le disposizioni in parola prima della scadenza del termine biennale dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo originario;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in relazione alla previsione di inserimento nei contratti del tasso effettivo globale di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, necessario esclusivamente per il calcolo del limite del tasso usurario, la Commissione osserva che nel contratto dovrebbero essere presenti insieme TAN, TAEG ed il TEG. La Commissione ribadisce la convinzione che l'obiettivo della complessiva disciplina dell'esposizione dei tassi praticati è quello di garantire al cliente la conoscenza e l'informazione diretta del costo effettivo del contratto che sta per stipulare. La previsione contenuta nello schema di decreto rischia di aumentare le asimmetrie cognitive del cliente che difficilmente riuscirebbe a comprendere quale sia l'effettivo tasso applicato al finanziamento, considerando la diversa natura e le diverse modalità di calcolo dei citati tassi. Tale aspetto sarebbe tanto più esacerbato nei casi in cui il TEG sia superiore al TAEG, fattispecie difficilmente comprensibile per il cliente. Tutto ciò considerato, valuti il Governo l'opportunità di lasciare inalterata o meno la disposizione della lettera *d*) del comma 1, dell'articolo 1, fermo restando l'obbligo di esporre nei contratti in parola i tassi TAN e TAEG.

Più in generale, per quanto concerne i rapporti tra clienti e banche, la Commissione auspica che, nel caso di proposta di recesso unilaterale della banca, sia comunque garantita al cliente la facoltà di scegliere una rinegoziazione delle condizioni prima di accettare la proposta.

In riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto, concernente modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 141 del 2010, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la previsione dell'obbligo di monomandato per gli agenti in attività finanziaria, ovvero, in subordine, di superare la previsione di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 26 del citato decreto n.

141, come modificato dall'articolo 17 dello schema di decreto, nella parte in cui statuisce che il recesso non dà diritto all'indennità di cui all'articolo 1751 del codice civile né al risarcimento degli eventuali danni.

In riferimento all'articolo 6, comma 1, si propone di modificare lo schema di decreto legislativo, nel capoverso articolo 128-*quater* TUB; in alternativa alla soppressione del comma 8, è preferibile la sua sostituzione nel modo seguente:

«Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari regolarmente iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di promotore finanziario. Il soggetto abilitato cura l'aggiornamento professionale dei propri promotori finanziari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale».

La modifica proposta esclude che l'esercizio dell'attività di promozione e collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari rappresenti esercizio dell'attività di agenzia in attività finanziaria con conseguente obbligo di iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 128-*quinqies* TUB. Al riguardo, per realizzare pienamente l'obiettivo del Governo della liberalizzazione della pubblicità e della promozione dei servizi di finanziamento, l'esclusione dalla definizione di agenzia in attività finanziaria deve ricomprendere anche la consegna di documentazione che, se firmata, sia vincolante e qualificabile come proposta contrattuale (collocamento). Tale attività si distingue infatti dall'attività di conclusione di contratti di finanziamento, che presuppone il potere di rappresentanza dell'agente.

In relazione all'osservazione precedente discendono, in modo consequenziale, ulteriori suggerimenti di modifica che si sottopongono alla valutazione del Governo, ferma restando la loro stretta coerenza interna.

Articolo 10 – (*Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141*)

Al comma 4-*bis*, eliminare le parole «e quella di promotore finanziario», «e albo» e «e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Dopo il comma 4-*bis*, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 128-*quater*, comma 8, la conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla

prestazione di servizi di pagamento è compatibile con l'attività di promotore finanziario, fermo restando l'obbligo di iscrizione nei relativi elenco e albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L'esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore ed ai relativi controlli.».

Sostituire il comma 4-*sexies* con il seguente:

«L'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies* e i soggetti incaricati della tenuta dei registri ed albi indicati ai commi 4-*bis*, 4-*bis*.1 e 4-*quater* concordano forme di collaborazione e di scambio di informazioni al fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico degli iscritti e di definire modelli di formazione, prova valutativa e aggiornamento professionale.».

Sopprimere il comma 4-*septies*.

Tali proposte di modifica intendono chiarire i casi in cui è necessaria l'iscrizione del promotore finanziario all'albo tenuto dall'OAM e ad eliminare la previsione dell'unico modulo di formazione poiché da un lato l'attività di mediatore creditizio è incompatibile con quelle di promotore finanziario e di agente in attività finanziaria e, dall'altro lato, il modulo unico sarebbe incongruo per l'agente in attività finanziaria che non promuove servizi di investimento.

La nuova formulazione del comma 4-*sexies* prevede forme di collaborazione tra tutti gli organismi e le autorità competenti alla tenuta di albi, registri ed elenchi e consente di ottenere la razionalizzazione degli oneri per l'accesso a tutte le diverse professioni richiamate dall'articolo in commento, non limitando tale risultato solo ad alcune categorie professionali (inclusi gli agenti assicurativi e riassicurativi) o all'iniziativa di un solo soggetto. Il richiamo alla collaborazione tra tutte le autorità e gli organismi consentirebbe infatti a ciascuno di essi di farsi parte attiva nei confronti degli altri, quando ne ricorrano i presupposti o la necessità, su temi di interesse comune, oltre che nella definizione di *standard* di formazione, di prova valutativa e di aggiornamento professionale.

Valuti inoltre il Governo l'opportunità di inserire al comma 1 dell'articolo 10, recante modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 141 del 2010, un ulteriore comma finalizzato a esplicitare che «le disposizioni dei commi 4-*bis* e 4-*quater* non si applicano nei confronti dei soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 2 dell'articolo 109 del codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi che promuovano e concludano contratti di finanziamento sotto qualsiasi forma destinati al pagamento di polizze assicurative dagli stessi collocate ovvero connessi e strumentali alla loro attività, purché tali finanziamenti

siano previsti da apposite convenzioni stipulate con le banche e con gli intermediari finanziari.».

Articolo 13 – (*Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141*)

Al comma 1, lettera *a*), alla fine del secondo periodo, dopo le parole «decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» aggiungere le parole: «, nonché dai promotori finanziari che concludono contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento».

La Commissione suggerisce di prevedere una contribuzione ridotta per i promotori finanziari che concludono contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento, in considerazione del fatto che gli stessi sono già tenuti alla contribuzione in favore dell'APF.

Articolo 17 – (*Modifiche all'art. 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141*)

Al comma 1, lettera *e*), sopprimere il numero 3)

La Commissione ritiene che ai sensi della disciplina che si propone di sopprimere, solo una parte della rete di promotori finanziari di ciascuna banca o SIM potrebbe accedere nell'immediato all'elenco degli agenti senza dover sostenere la prova valutativa (sarebbero tagliati fuori sicuramente tutti i promotori finanziari iscritti al loro albo da meno di tre anni, ovvero almeno circa 6.000 operatori). Si creerebbe quindi una cesura nell'operatività della rete che porrebbe l'intermediario di fronte ad una scelta gravosa, ossia: *a*) interrompere l'attività dei promotori finanziari fino a quando non conseguano l'iscrizione anche nell'elenco degli agenti; *b*) consentire a questi promotori finanziari lo svolgimento di una attività inevitabilmente «monca» rispetto all'esigenza di rendere pienamente operativi i servizi di investimento richiesti dalla clientela.

In relazione all'attività di agente immobiliare, valuti il Governo la possibilità di che agli agenti immobiliari sia consentito segnalare le società di mediazione creditizia di cui all'articolo 128-*septies* del decreto legislativo n. 385 del 1993 in via accessoria e strumentale alla propria attività di intermediazione.

All'articolo 3 «*Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, comma 1, lettera c*), nel capoverso articolo 108 comma 6, dopo le parole: «Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta», aggiungere le seguenti: «al fine di tutelare l'articolazione dell'offerta al consumatore e stimolare la concorrenza tra operatori».

Si fa presente che il Documento del Comitato di Basilea e le direttive europee 2006/48/CE e 2006/49/CE consentono, ma non obbligano, alle autorità di vigilanza nazionali di applicare il regime di vigilanza previsto per le banche agli intermediari finanziari.

Considerato che:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo in esame, la posizione in capo al finanziatore dell'obbligo di assicurare che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina ad essi applicabile ai sensi del Capo II, cioè del credito ai consumatori, è suscettibile di introdurre criticità in quanto non è chiaro a quale disciplina «ad essi applicabile» sia fatto riferimento. Il nuovo periodo fa infatti riferimento genericamente ai fornitori di beni o prestatori di servizi, per i quali, tra l'altro, non sono previsti obblighi *ad hoc* nel Capo II del Titolo VI del TUB. La norma risulterebbe inoltre eccedente anche rispetto a quanto previsto dalla direttiva 2008/48/CE;

2) all'articolo 12, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo in esame, è opportuno che venga prevista in termini espressi l'inapplicabilità della riserva di attività di cui al (nuovo) articolo 128-*quater* del decreto legislativo n. 385 del 1993 all'attività di mera promozione di contratti di finanziamento/credito nonché alle attività preparatorie e/o propedeutiche alla conclusione di tali contratti (ai sensi dell'articolo 121, comma primo, lettera *h*), TUB) per esigenze di chiarezza interpretativa e coerenza sistematica, anche in considerazione delle rilevanti implicazioni che ne possono derivare sul piano operativo;

3) all'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo in esame, è opportuno che venga previsto in termini espressi che le disposizioni dei commi 4-*bis* e 4-*quater* non si applicano nei confronti di agenti e mediatori assicurativi e riassicurativi, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, che promuovano e concludano contratti di finanziamento sotto qualsiasi forma destinati al pagamento di polizze assicurative dagli stessi collocate ovvero connessi/strumentali alla loro attività, al fine di evitare possibili asimmetrie rispetto ad altre categorie;

4) all'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1980, n. 180, come modificato dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo in esame, l'intento della norma di chiarire che i soggetti non appartenenti all'organizzazione dei soggetti ammessi alla concessione di prestiti contro cessione di quote di stipendio o salario che entrano in contatto con la clientela per la promozione ed il collocamento di prestiti verso la cessione di quote di stipendio o salario debbano necessariamente essere agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 128-*quater* e 128-*sexies* è chiaro è condivisibile. Tuttavia è necessario eliminare qualsiasi possibile equi-

voco in merito alla legittimità degli accordi di distribuzione che vengono abitualmente stipulati tra banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A., finalizzati alla promozione ed al collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi inclusi i prestiti verso la cessione di quote di stipendio, salario o pensione;

La Commissione suggerisce tali ulteriori modifiche:

1) si sopprima l'ultimo periodo della lettera *c*) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo. In alternativa, si preveda un congruo termine per l'adeguamento da parte degli intermediari, non inferiore a sei mesi;

2) conseguentemente e per le medesime ragioni, si sopprima l'articolo 4, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 2, comma 1 dello schema di decreto legislativo;

3) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera *c*) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 7, comma 1, dello schema di decreto legislativo, si inserisca una nuova lettera: «*d*) la promozione e/o la presentazione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e/o altre attività preparatorie volte alla conclusione di tali contratti», al fine di specificare che la riserva di attività non si applica alla mera promozione di contratti di finanziamento o credito;

4) all'articolo 17, comma 4-*opties*, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 10, comma 1, dello schema di decreto legislativo, si sopprima il primo periodo, in quanto non è coerente con l'impianto complessivo della disciplina prevedere che i collaboratori operino necessariamente sulla base di un mandato di agenzia;

5) all'articolo 17, dopo il comma 4-*opties*, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 10, comma 1, dello schema di decreto legislativo, si aggiunga un nuovo comma 4-*novies* nel quale si specifichi che le disposizioni dei commi 4-*bis* e 4-*quater* non si applicano nei confronti dei soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi che promuovano e concludano contratti di finanziamento sotto qualsiasi forma destinati al pagamento di polizze assicurative dagli stessi collocate ovvero connessi/strumentali alla loro attività, purché tali finanziamenti siano previsti da apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari;

6) all'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1980, n. 180, come modificato dall'articolo 29, comma

1, dello schema di decreto legislativo, dopo la parola «creditizia» si aggiungano le seguenti «ovvero altri soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 141 del 2010.», per sancire la legittimità degli accordi di distribuzione che vengono abitualmente stipulati tra banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A.

Osservato inoltre che

all'articolo 17, comma *4-ter*, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 10, comma 1, dello schema di decreto legislativo, in sede applicativa la norma potrebbe intendersi come impedimento al promotore finanziario di svolgere il servizio di consulenza al cliente per conto dell'intermediario di appartenenza;

la Commissione suggerisce di sostituire l'articolo 17, comma *4-ter*, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 10, comma 1, dello schema di decreto legislativo, con il seguente: «L'attività di agenzia in attività finanziaria non è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, né con l'attività di consulente finanziario di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e neppure con quella di società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-*ter* del predetto decreto legislativo».

L'articolo 136 TUB, prevedendo che le obbligazioni degli esponenti bancari debbano essere deliberate dal consiglio di amministrazione, comporta una serie di appesantimenti, derivanti dal fatto che a tale organo vengono ricondotte una serie di decisioni operative a scapito del ruolo, che ad esso compete, di orientamento strategico e di indirizzo e controllo delle politiche di gestione dei rischi.

Considerato che l'efficienza di un sistema bancario va tutelata anche attraverso la semplificazione, ove possibile e compatibilmente con gli interessi generali, di adempimenti che incidono negativamente sull'efficienza ed efficacia dei processi decisionali interni.

Si suggerisce di integrare lo schema di decreto legislativo inserendo, nell'articolo 3, il seguente comma:

«*5-bis*. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141 recante «Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» è aggiunto, in fine, il seguente comma: «*1-bis*. All'articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma *2-bis* è aggiunto il seguente comma:

2-ter. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto:

1) le modalità applicative della disciplina di cui al presente articolo;

2) l'individuazione delle ipotesi in cui la disciplina del presente articolo non si applica in ragione delle caratteristiche o della natura dell'operazione, ovvero dell'incarico esercitato dal soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dell'organo in cui lo esercita;

3) la determinazione annuale di un limite massimo di importo del cumulo di affidamenti concedibili, per i quali la deliberazione dell'organo di amministrazione può essere delegata ad un organo deliberante collegiale della banca».

Nella prospettiva della modifica indicata dell'articolo 136 del TUB, valuti il Governo l'opportunità di escludere dalla vigente disciplina del citato articolo i sindaci supplenti.

La Commissione sottopone infine alla valutazione del Governo le seguenti considerazioni, in parte anche riepilogative delle osservazioni espresse:

a) Controlli in materia di trasparenza su agenti in attività finanziaria italiani e relative sanzioni.

Si condivide l'impostazione che affida agli intermediari mandanti l'esclusiva responsabilità per il rispetto delle disposizioni di trasparenza da parte degli agenti in attività finanziaria di cui essi si avvalgano. Tuttavia, l'impianto sanzionatorio previsto nel testo non è coerente con questa impostazione e prevede una duplicazione di sanzioni: in caso di violazione delle disposizioni di trasparenza, la Banca d'Italia applicherebbe le sanzioni amministrative sia all'intermediario mandante sia all'agente in attività finanziaria; quest'ultimo sarebbe poi soggetto – per la stessa violazione – anche alle sanzioni comminate dall'Organismo. Per evitare questo effetto, vanno abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 144. L'abrogazione di questi commi è altrettanto necessaria per evitare duplicazioni di sanzioni anche per i mediatori creditizi, per i quali – in virtù della riformulazione dell'art. 128-*duodecies*, comma 1-*bis* (cfr. articolo 6) – sono previsti già poteri sanzionatori dell'Organismo per le violazioni di trasparenza.

Infine – coerentemente con l'eliminazione del potere sanzionatorio della Banca d'Italia nei confronti degli agenti in attività finanziaria – andrebbe eliminata l'attribuzione alla Banca d'Italia del potere di ispezione diretta presso gli agenti.

b) Controlli su agenti di IP/IMEL comunitari

L'assetto delineato nel testo appare non coerente: l'attribuzione alla Banca d'Italia dei controlli sul rispetto della normativa di trasparenza da parte degli agenti comunitari dovrebbe essere prevista solo in via transitoria, visto che la registrazione degli agenti, la comunicazione con i Paesi comunitari e i poteri di intervento in caso di violazione sono correttamente assegnati all'Organismo.

Va inoltre segnalato che l'attuale testo sembra escludere che i controlli attribuiti alla Banca sul rispetto della normativa di trasparenza ri-

comprendano il potere di effettuare ispezioni e che la Banca possa perciò avvalersi della Guardia di Finanza.

Si suggerisce, infine, di modificare le previsioni relative al punto di contatto per gli agenti comunitari nei servizi di pagamento, ora solo eventuale, per prevederne la costituzione obbligatoria in caso di pluralità di agenti; numerosi Paesi europei si sono allineati alle indicazioni formulate dalla Commissione europea e hanno introdotto previsioni che impongono la costituzione di un punto di contatto quando più agenti di un IP/IMEL comunitario si insediano nel loro territorio.

c) Controlli in materia di trasparenza sui mediatori e loro passaggio all'Organismo

L'assetto dei controlli previsto per i mediatori appare molto complesso e non lineare: viene mantenuta, in una prima fase, la competenza per i controlli sui mediatori alla Banca d'Italia ma ad essa non è attribuito alcun potere ispettivo; sul fronte sanzionatorio, le norme sembrano contenere duplicazioni di compiti tra Banca d'Italia e Organismo (cfr. sopra, punto c).

Il passaggio dei controlli all'Organismo viene rinviato ad un eventuale decreto MEF, mentre appare preferibile – anche per motivi strettamente giuridici – individuare direttamente per legge la data a decorrere dalla quale tale passaggio deve avvenire.

d) Sanzioni

Il testo non prevede la possibilità per la Banca d'Italia di definire criteri guida applicativi del principio di «rilevanza» della violazione da sanzionare, introdotto dal decreto legislativo n. 141. Si ritiene che questa previsione sia essenziale per garantire, nel rispetto del principio di legalità, la conoscibilità *ex ante* da parte dei destinatari dei presupposti al ricorrere dei quali la loro condotta è sanzionabile.

e) Regime di pubblicità del tasso antiusura

Il testo prevede due disposizioni volte a far includere il tasso effettivo globale (TEG) previsto dalla legge n. 108 del 1996 (antiusura) nel contratto.

Le previsioni non appaiono opportune: la pubblicità del TEG può infatti essere utile più nella fase pre-contrattuale che non in quella della stipula, ma a ciò provvede già l'articolo 116 TUB. La norma è applicabile a tutti i contratti di finanziamento ad eccezione del credito al consumo; per quest'ultimo – tra l'altro – la disposizione proposta contrasterebbe con la direttiva 2008/48/CE, che è di armonizzazione massima.

f) Termini per l'adozione delle disposizioni di attuazione.

Il testo fissa al 30 giugno 2012 il termine per l'emanazione delle disposizioni di attuazione della riforma degli intermediari. Si tratta di una scadenza che, allo stato, è superata. Da un lato, mancano ancora i regolamenti di competenza del MEF, ai quali la disciplina di vigilanza della

Banca d'Italia deve fare riferimento; dall'altro, per quanto attiene alle disposizioni di competenza della Banca d'Italia, la mole e soprattutto la rilevanza dei commenti emersi dalla consultazione conclusasi a marzo scorso e la circostanza che si dovrà adeguare la normativa prudenziale alle novità che saranno introdotte con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2013 della CRD 4 richiederanno molto probabilmente una seconda consultazione.

Si proporrebbe pertanto di prevedere che le disposizioni di attuazione debbano essere emanate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del secondo correttivo.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 26 luglio 2012

Plenaria**427^a Seduta***Presidenza del Presidente*
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Improta.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(3408) Deputato DELFINO ed altri. – Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore Giancarlo SERAFINI (*PdL*) illustra il provvedimento in esame, approvato dalla IX Commissione della Camera dei deputati in sede legislativa, che introduce modifiche alla disciplina dell'attività di autoriparazione, allo scopo di adeguare la normativa vigente all'evoluzione tecnologica dei veicoli frattanto intervenuta.

In particolare, l'articolo 1 novella l'articolo 1, comma 3, della legge n. 122 del 1992 (recante «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione»), riducendo le tipologie nelle quali si articola l'attività di autoriparazione da quattro (meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista) a tre (meccatronica, carrozzeria e gommista). L'accorpamento nella nuova attività definita «meccatronica» delle tradizionali attività di meccanica e motoristica, da una parte, e di elettrauto, dall'altra, trae origine dalla constatazione che l'evoluzione tecnologica dei veicoli ha determinato un intreccio progressivo e sempre più intenso tra funzionamento del motore e delle parti meccaniche e funzionamento degli impianti e delle dotazioni elettri-

che degli autoveicoli. Diventa quindi inimmaginabile lo svolgimento di interventi di manutenzione e di riparazione su motore e parti meccaniche senza la contemporanea verifica delle connessioni con la parte elettrica e viceversa e viene quindi meno la possibilità di tenere separate, se non per interventi minori e marginali, l'attività meccanico-motorista da quella di elettrauto.

Considerato che una delle finalità della legge n. 122 del 1992 è quella di garantire, a tutela della sicurezza e della salute pubblica, che le imprese esercenti attività di autoriparazione siano caratterizzate da adeguate professionalità e competenze, la variazione delle tipologie di attività comporta una modifica dei requisiti tecnico-professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione. L'articolo 2 del disegno di legge in esame prevede quindi che le Regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge, adeguino alle novità introdotte i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi teorico-pratici di qualificazione professionale che l'articolo 7, comma 2, lettera *b*), della legge n. 192 pone come uno dei requisiti necessari per svolgere l'incarico di responsabile tecnico di un'impresa di autoriparazione. Le regioni potranno procedere all'adeguamento dei programmi previa definizione, mediante un accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni, sentite le organizzazioni sindacali, di livelli minimi comuni.

L'articolo 3 reca poi dettagliate disposizioni transitorie. In particolare, si stabilisce che le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge, sono in possesso dell'abilitazione a svolgere sia l'attività di meccanica e motoristica che quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di mecatronica.

Le imprese che invece, alla stessa data, hanno l'abilitazione all'esercizio di una sola di tali attività, ne possono proseguire l'esercizio per cinque anni. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica dell'impresa, qualora non siano in possesso di almeno uno degli ulteriori requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della legge n. 122, devono frequentare con esito positivo il corso professionale ivi previsto, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di ciò, tali persone non possono più essere preposte alla gestione tecnica dell'impresa. Il comma 3 dell'articolo in esame prevede tuttavia che, in questa ipotesi, la persona preposta alla gestione tecnica, qualora abbia già compiuto cinquantacinque anni alla data di entrata in vigore della legge, possa proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Un'ulteriore comma stabilisce che, fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, continuano ad applicarsi i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali attualmente previsti.

L'articolo 4 contiene infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito della discussione viene rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(143) MENARDI. – *Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale*

(263) Marco FILIPPI ed altri. – *Riforma della legislazione in materia portuale*

(754) GRILLO ed altri. – *Riforma della legislazione in materia portuale*

(2403) Riforma della legislazione in materia portuale

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Richiesta di assegnazione in sede deliberante)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 3 agosto 2011.

Il presidente GRILLO ricorda che al nuovo testo unificato adottato come testo base dalla Commissione nel corso della seduta del 21 dicembre 2010, e allegato al resoconto della stessa, sono stati presentati numerosi emendamenti e un ordine del giorno, allegati al resoconto della seduta odierna. La Commissione Bilancio ha espresso parere sul suddetto nuovo testo unificato ma, nonostante il lungo periodo di tempo trascorso, non si è mai espressa sugli emendamenti. Al fine di consentire la conclusione dell'esame dei provvedimenti in titolo, i rappresentanti dei Gruppi parlamentari hanno concordato di procedere, in questa sede, all'approvazione del suddetto nuovo testo unificato con le sole modifiche necessarie a recepire le condizioni poste dalla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere sul testo in questione, fermo restando il suo impegno, in qualità di Relatore, a presentare in una fase successiva un pacchetto di emendamenti condivisi. Alla luce di ciò, i proponenti gli hanno comunicato la loro intenzione di rinunciare agli emendamenti che, pertanto, si intendono ritirati, ad eccezione degli emendamenti 5.1000 e 17.1000 a sua firma, idonei a soddisfare due delle condizioni, poste dalla 5^a Commissione. Al fine di dare seguito alle ulteriori due condizioni presenti nel parere della Commissione Bilancio, comunica di aver presentato gli emendamenti 15.500 e 19.500.

Dichiarato decaduto per assenza del proponente l'ordine del giorno G/143-263-754-2403/1/8, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone dunque in votazione l'emendamento 5.1000, che soppriime l'articolo 5 del nuovo testo unificato, il cui contenuto, oltre ad essere oggetto di una condizione contenuta nel parere della 5^a Commissione, è stato superato da un intervento normativo realizzato di recente.

L'emendamento 5.1000 risulta approvato.

Con distinte votazioni, vengono approvati gli emendamenti 15.500, 17.1000 e 19.500.

La Commissione conferisce quindi al relatore Grillo il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione dei disegni di legge nn. 143, 263, 754 e 2403, nel nuovo testo unificato, con le modifiche accolte, autorizzandolo nel contempo a chiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendano necessarie.

Il presidente GRILLO propone di richiedere al Presidente del Senato l'assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge in oggetto e invita i rappresentanti dei Gruppi parlamentari e del Governo a manifestare il proprio assenso.

I senatori GALLO (*PdL*), Marco FILIPPI (*PD*), CASTELLI (*LNP*), OLIVA (*Misto-MPA-AS*), DE TONI (*IdV*), MENARDI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) e MILANA (*Per il Terzo Polo:ApI-FLL*), a nome dei rispettivi Gruppi, dichiarano il proprio assenso.

Il sottosegretario IMPROTA dichiara la disponibilità del Governo per un'assegnazione dei disegni di legge in titolo in sede deliberante, auspicando che l'8^a Commissione possa iniziare presto l'esame dell'atto Senato n. 3257, in materia di interporti.

Il presidente GRILLO si riserva di acquisire l'adesione da parte del Gruppo dell'UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI alla richiesta di assegnazione in sede deliberante.

IN SEDE CONSULTIVA

(1193-1361-1437-B) *Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 luglio scorso.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) condivide quanto sostenuto nel corso del dibattito dal presidente GRILLO in merito al fatto che il provvedimento in esame introduce una disciplina speciale per gli impianti sportivi che si sovrappone a quella generale del *project financing* e, alla luce di tale considerazione, ritiene che l'atto Senato 1193-1361-1437-B ricada nell'ambito di competenza dell'8^a Commissione e propone, pertanto, di sollevare una questione di competenza ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento, per chiederne la riassegnazione alle Commissioni riunite 7^a e 8^a.

I senatori DE TONI (*IdV*), MILANA (*Per il Terzo Polo:ApI-FLL*), OLIVA (*Misto-MPA-AS*), CASTELLI (*LNP*) e GALLO (*PdL*) si espri-

mono in senso favorevole alla proposizione di una questione di competenza.

Il senatore MENARDI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) dichiara di rimettersi alla decisione presa dalla Commissione.

Il relatore BORNACIN (*PdL*) dichiara di rispettare l'orientamento dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari, auspicando tuttavia che ciò non determini un rallentamento nell'esame del provvedimento in oggetto, il cui *iter* è già stato molto lungo e approfondito.

La Commissione conviene dunque di dare mandato al Presidente a sollevare la questione di competenza sul disegno di legge n. 1193-1361-1437-B, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento.

Il seguito dell'esame viene rinviato.

SULLA RISOLUZIONE DOC XXIV, N. 39, SULLE PROBLEMATICHE INERENTI IL SETTORE DELL'AEROTAXI

Il sottosegretario IMPROTA comunica che nel corso dell'esame alla Camera dei deputati del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 83 del 2012 è stato approvato un emendamento dei relatori che dà seguito alla risoluzione approvata il 19 giugno scorso, con la quale l'8^a Commissione sollecitava l'applicazione del principio di gradualità impositiva all'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi, al fine di garantire la continuità territoriale, in particolar modo nei collegamenti con le isole minori.

Sulle tratte fino a 100 km, il contenuto dell'emendamento in questione è ancora più favorevole ai passeggeri, in quanto prevede che l'imposta ammonti a dieci euro, a fronte dei quindici euro indicati nella risoluzione dell'8^a Commissione.

La seduta termina alle ore 9,45.

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL
NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 143, 263, 754, 2403**

G/143-263-754-2403/1/8

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI

L'8^a Commissione permanente,

in sede di esame del nuovo testo proposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge nn. 143, 263, 754 e 2403

premesso che:

nell'ambito del sistema portuale italiano il porto di Trieste riveste un ruolo importante soprattutto come punto di riferimento per gli scambi commerciali che si svolgono con i mercati dell'Estremo Oriente e sulla rotta Nord-Sud del Mediterraneo; si tratta di uno dei volani principali dello sviluppo economico e sociale di Trieste, del Friuli Venezia Giulia e di tutto il Nord Est;

recentemente è stato approvato il Piano regolatore, che finalmente supera quello in vigore dal 1957, e ciò rappresenta una tappa storica per lo scalo triestino ed uno degli strumenti per la sua crescita;

stante la sua favorevole posizione geografica (centralità geopolitica e localizzazione al vertice dell'Adriatico nonché punto di intersezione tra il Corridoio V, Lisbona-Kiev, e il Corridoio Adriatico-Baltico), il suo particolare *status* di Porto Franco, la profondità naturale dei fondali, la presenza di una rete di infrastrutture di buona qualità, si prospettano al porto di Trieste reali possibilità per giocare un ruolo di alto livello nell'attuale contesto economico degli scambi internazionali via mare;

al fine di conseguire tali obiettivi è stato predisposto un programma di ammodernamento e riqualificazione – in parte già realizzato –, nell'ambito del quale è di fondamentale importanza il Progetto Piattaforma Logistica;

le promesse del Governo Berlusconi (in particolare la dichiarazione pubblica del Ministro Matteoli un anno fa a Trieste) rispetto al finanziamento della piattaforma logistica sono state finora disattese; dai 50 milioni promessi si è arrivati agli attuali 30 milioni di euro. La differenza sarà coperta da finanziamenti privati e dall'autofinanziamento dell'Autorità portuale;

impegna il Governo:

ad approvare in tempi brevi il progetto per la Piattaforma Logistica del Porto di Trieste con il relativo finanziamento inserendo il piano presentato nel prossimo Programma del CIPE e dare così attuazione concreta all'intervento progettato.

Art. 1.

1.1

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 3, alla lettera a) aggiungere , in fine, le seguenti parole: «con i connessi relativi poteri sanzionatori per violazioni amministrative e, laddove necessario, adotta gli opportuni provvedimenti anche con carattere di urgenza. Essa concorre alla pianificazione e programmazione, di intesa con l'Autorità Marittima, delle misure di sicurezza dirette a proteggere gli impianti portuali in coerenza con le regole e le normative internazionali, comunitarie e nazionali secondo la determinazione del CISM – Comitato Interministeriale per la Sicurezza Marittima»;

alla lettera b) sostituire le parole da: «e gli impianti portuali» fino alla fine della lettera con le seguenti: «dalle interferenze e azioni illecite; essa concorre alla pianificazione e programmazione, di intesa con l'Autorità Portuale, delle misure di sicurezza dirette a proteggere gli impianti portuali in coerenza con le regole e le normative internazionali, comunitarie e nazionali secondo le determinazioni del CISM – Comitato Interministeriale per la Sicurezza Marittima; vigila in coordinato raccordo con l'Autorità Portuale nell'ambito dei propri poteri di controllo, sull'applicazione da parte di terzi delle ordinanze e degli atti di regolamento adottati dalla stessa autorità portuale.».

1.2

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «con i connessi relativi poteri sanzionatori per violazioni amministrative e, laddove necessario, adotta gli opportuni provvedimenti anche con carattere di urgenza. Essa concorre alla pianificazione e programmazione, di intesa con l'Autorità Marittima, delle misure di sicurezza dirette a proteggere gli impianti portuali in coerenza con le

regole e le normative internazionali, comunitarie e nazionali secondo le determinazioni del CISM – Comitato Interministeriale per la Sicurezza Marittima».

1.3

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'autorità marittima provvede, anche in ambito portuale, alle attività di vigilanza e controllo, nonché all'adozione delle misure di sicurezza e di prevenzione dirette a proteggere la nave e gli impianti portuali dalle interferenze ed azioni illecite secondo le attribuzioni previste dal Regolamento UE 725/2004, dal D.Lgs. 203/2007 recepente la Direttiva UE 65/2005, nonché dal Programma Nazionale di Sicurezza Marittima, emanato con decreto del Ministero dei trasporti 83/2007; essa vigila, nell'ambito dei propri poteri di controllo, anche sull'applicazione da parte di terzi delle ordinanze e degli atti di regolamentazione adottati dall'autorità portuale».

1.4

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 3, lettera b), sostituire le parole da: «e gli impianti portuali» fino alla fine della lettera con le seguenti: «dalle interferenze e azioni illecite; essa concorre alla pianificazione e programmazione, di intesa con l'Autorità portuale, delle misure di sicurezza dirette a proteggere gli impianti portuali in coerenza con le regole e le normative internazionali, comunitarie e nazionali secondo le determinazioni del CISM – Comitato Interministeriale per la Sicurezza Marittima; fatti salvi i poteri attribuitigli dalla vigente normativa, vigila in coordinato raccordo con l'Autorità Portuale, sull'applicazione da parte di terzi delle ordinanze e degli atti di regolamentazione adottati dalla stessa autorità portuale».

1.5

STIFFONI, MURA

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 4, sostituire le parole: «lettera a)» con le seguenti: «lettere a) e b)».

Art. 2.**2.1**

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 4», nel comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; ove in tali porti oltre il 75% delle merci sia trasbordato da una nave all'altra gli stessi vengono definiti porti di rilevanza internazionale di transshipment».

2.2

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 4», apportare le seguenti modifiche:

nel comma 2, sopprimere le parole: e le relative baie, rade o golfi»;

nel comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «e dell'autorità marittima», inserire le seguenti: «qualora non siano già individuate dal Piano regolatore portuale,» e sopprimere le parole: «alla difesa militare, alla sicurezza dello Stato»;

nel comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero possono avvalersi, in regime di convenzione, di un'Autorità portuale istituita nella Regione».

2.3

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», nel comma 2, sopprimere le parole: «e le relative baie, rade e golfi».

2.4

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 4», nel comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: «I porti di categoria II saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica previo parere delle Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione e saranno amministrati dalle autorità portuali di cui all'art. 6, comma 1».

2.5

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», nel comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «e dell'autorità marittima» inserire le seguenti: «qualora non siano già individuate dal Piano Regolatore Portuale».

2.6

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», nel comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «alla difesa militare, alla sicurezza dello Stato».

2.7

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», nel comma 4, lettera m), sostituire le parole: «di cui all'articolo» con le seguenti: «di cui agli articoli 16, 17 e».

2.8

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», nel comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero possono avvalersi, in regime di convenzione, di un'Autorità Portuale istituita nella Regione».

2.9

DE TONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», nel comma 6, sostituire le parole: «sentite la competente Regione e l'autorità marittima» con le seguenti: «previa acquisizione del parere vincolante della Regione e dell'autorità marittima».

2.10

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», nel comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «sentite la competente regione e» con le seguenti: «previa l'acquisizione del parere vincolante della competente regione, sentita».

Art. 3.**3.1**

STIFFONI, MURA

Sopprimere l'articolo.

3.2

DE TONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (*Piano regolatore portuale e relativa attuazione*). – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, in ordine ai porti di categoria I, l'autorità portuale di cui all'articolo 6 procede alla formazione

del piano regolatore portuale, atto di pianificazione nell'ambito portuale, al fine di definire, sotto il profilo territoriale e funzionale, le opere portuali e gli assetti territoriali del porto, così come elencati all'articolo 4, comma 7, le caratteristiche e la destinazione delle aree portuali, nonché delle relative infrastrutture ferroviarie e di collegamento, strettamente funzionali all'attività portuale stessa.

2. L'autorità portuale procede alla elaborazione, adozione e approvazione del piano regolatore portuale nel rispetto delle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale previste dalla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni.

3. Il Piano regolatore portuale è adottato dell'Autorità portuale, sentita la regione interessata, previa intesa con il comune o i comuni interessati.

4. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, lettera a), capoverso «3», sopprimere la lettera b).

3.3

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 5», nel comma 1, sostituire le parole: «dell'ambito portuale» con le seguenti: «della circoscrizione territoriale portuale.».

3.4

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 5», apportare le seguenti modifiche:

dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. Il Piano Regolatore Portuale può contenere previsioni concernenti, altresì, aree esterne necessarie allo sviluppo delle attività portuali, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.»;

nel comma 6, sostituire le parole: «della Regione interessata» con le seguenti: «dell'Autorità Portuale»;

nel comma 12, sopprimere la parola: «sostanziali».

3.5

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 5», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Piano Regolatore Portuale può contenere previsioni concernenti, altresì, aree esterne necessarie allo sviluppo delle attività portuali, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti».

3.6

STIFFONI, MURA

Al comma 1, capoverso «Art. 5», nel comma 2, sostituire le parole: «di una commissione costituita con decreto adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ed i cui componenti, di indicazione paritetica, sono individuati nel rispetto dell'equilibrio delle competenze» con le seguenti: «della commissione VIA/VAS».

3.7

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 5», sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il piano regolatore portuale di ciascun porto, in coerenza con quanto previsto dal piano di sviluppo e potenziamento dei sistemi portuali di interesse statale, è adottato dal comitato portuale ed è trasmesso al comune o ai comuni interessati, per l'espressione dell'intesa. Il piano di sviluppo e potenziamento dei sistemi portuali di interesse statale è approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini del riparto del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73».

3.8

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 5», sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.

3.9

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 5», nel comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Ove ritenuto necessario, il presidente dell'autorità portuale può convocare la conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti pubblici interessati. La conferenza assume le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla convocazione. La conferenza di servizi può essere convocata su motivata richiesta, documentata, di un titolare di interessi, al fine di verificare quali siano gli effetti del piano regolatore portuale sulla propria attività. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente».

3.10

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 5», nel comma 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Decorso inutilmente tale termine, il piano si intende comunque approvato. Il provvedimento di approvazione del piano regolatore portuale viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale regionale. L'approvazione per decorso del termine viene resa nota dall'autorità portuale con le medesime modalità».

3.11

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 5», nel comma 6, sostituire le parole: «della regione interessata» con le seguenti: «dell'Autorità Portuale».

3.12

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 5», nel comma 12, sopprimere la parola: «sostanziali».

3.13

STIFFONI, MURA

Al comma 1, capoverso «Art. 5», nel comma 14, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero del Provveditorato opere pubbliche per le opere di importo inferiore a 25 milioni di euro».

3.14

STIFFONI, MURA

Al comma 1, capoverso «Art. 5», nel comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applica il comma 3-ter dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».

Art. 5.**5.1000**

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

5.1 (testo 2)

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

«Articolo 5-bis. - (Disposizioni in materia di dragaggio). - 1. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'arti-

colo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni, il cui perimetro comprende, in tutto o in parte, la circoscrizione dell'autorità portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio è presentato dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che lo approva entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il progetto comprende le attività e gli impianti per la gestione del materiale dragato quali: impianti di separazione granulometrica; impianti di detossificazione del materiale e delle sue frazioni; casse di colmata, vasche di raccolta, strutture di contenimento poste in ambito costiero; strutture di deposito temporaneo; impianti di trattamento delle acque reflue derivanti dal dragaggio, dai trattamenti, dal refluitamento; siti di riutilizzo e di recupero in mare e a terra. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che deve intervenire entro trenta giorni dal ricevimento, produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

2. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale per i quali, relativamente all'intera area a mare, è stato redatto il progetto preliminare di bonifica regolarmente approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai materiali provenienti dalle aree i cui sedimenti siano risultati caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di intervento definiti ed approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per ciascun sito di interesse nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

3. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica dei fondali nonché le loro singole frazioni granulometriche, non pericolosi all'origine che presentano tal quali ovvero a seguito di trattamenti finalizzati alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti stessi come quelli di solidificazione/stabilizzazione, caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, nonché non esibiscono positività a test ecotossicologici, possono essere immessi o rifluiti in mare ovvero impiegati per formare terreni costieri e utilizzati per il ripascimento degli arenili su autorizzazione della Regione territorialmente competente o nelle circostanze di legge su autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede nell'ambito del procedimento di cui al comma 1. Qualora i materiali presentino livelli di contaminazione non superiori a quelli stabiliti nelle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni in funzione della destinazione d'uso, e risultino conformi al test di cessione di cui al decreto mi-

nisteriale 5 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere destinati al recupero a terra per l'esecuzione di opere e di interventi pubblici.

4. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica nonché le loro singole frazioni granulometriche, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione/stabilizzazione nonché della miscelazione dei sedimenti pericolosi con sedimenti non pericolosi per legittimare il loro conferimento, possono essere refluiti, laddove non presentino valori superiori a quelli limite di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 degli allegati alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, su autorizzazione della regione territorialmente competente, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto è approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le stesse strutture devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilità almeno equivalenti a: k minore o uguale $1,0 \times 10^{-9}$ m/s o spessore maggiore o uguale a 1 m.

5. L'idoneità del materiale ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 3 e 4 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare sulla base di metodologie e criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della Laguna di Venezia. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, con proprio decreto, le norme tecniche applicabili alle operazioni di bonifica.

7. I progetti di scavo dei fondali delle aree portuali sono approvati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 14.

8. Ai materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano le stesse disposizioni di cui ai commi precedenti. Con l'autorizzazione della regione territorialmente competente e alle condizioni di cui al comma 3, possono essere utilizzati a fini di formazione di

terreni costieri, di ricostruzione della fascia costiera e di ripascimento e possono essere recuperati a terra per la realizzazione di opere ed interventi pubblici. Possono inoltre essere utilizzati secondo le modalità di cui al comma 4, per la realizzazione di casse di colmata, vasche di raccolta o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del piano regolatore portuale con autorizzazione della regione territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179. Con l'autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle condizioni di cui al comma 3, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni possono essere sversati nel tratto di spiaggia sommersa attiva per far fronte ad esigenze di ripascimento e immersi in mare per far fronte ad esigenze di *capping*.

9. Il trasporto dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio e/o di bonifica, ovvero di ogni loro singola frazione granulometrica verso porti nazionali diversi da quello di provenienza deve essere accompagnato da un documento contenente le indicazioni di cui all'articolo 193, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni. Le caratteristiche di idoneità delle navi e dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono l'idoneità dell'impresa utilizzata per le predette attività.».

5.1

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

"Articolo 5-bis. – (*Disposizioni in materia di dragaggio*). – 1. I progetti di dragaggio di acque interne, di transizione, portuali e marino costiere sono predisposti dalle Autorità Portuali ovvero dagli altri soggetti competenti in modo da contenere al minimo i rischi in ambiente acquatico, in particolare riducendo la risospensione del materiale dragato. I sedimenti da dragare sono sottoposti agli accertamenti analitici effettuati nel sito in base alle disposizioni fissate con decreti in vigore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il progetto di dragaggio – con esclusione di quelli finalizzati a mantenere o ripristinare alla profondità normale e stabilita i fondali del porto od a portare alla stessa profondità porzioni di esso – è approvato dai diversi organi competenti, per valore dell'intervento, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel caso in cui i risultati degli accertamenti analitici eseguiti sui sedimenti

da dragare superino i valori di qualità sito specifici fissati sulla base dei piani di gestione dei singoli corpi idrici, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto di bonifica nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso in cui i dragaggi interessino in tutto o in parte aree comprese nel perimetro di siti di bonifica di interesse nazionale, il progetto ad essi relativo è presentato dall'ente competente, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva.

2. Il decreto della Regione competente ovvero, nel caso di attività che ricadono in tutto o in parte all'interno di un sito di bonifica di interesse nazionale, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, produce gli effetti previsti rispettivamente dal comma 7 dell'articolo 242 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni. e dal comma 6 dell'articolo 252 del decreto citato nonché, limitatamente alle attività di dragaggio inerenti al progetto, gli effetti previsti dal comma 7 dello stesso articolo. Nel caso di progetti presentati da Autorità portuali, l'approvazione avviene d'intesa col Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le procedure previste al presente comma sono assolte entro il termine di 30 giorni.

3. Il progetto di dragaggio deve essere basato su tecniche idonee ad evitare che le attività in esso contenute possano pregiudicare la futura bonifica del sito. Il progetto di dragaggio, qualora necessario, comprende:

- 1) la rappresentazione dello stato di fatto e dei risultati attesi con l'intervento;
- 2) i sistemi di dragaggio;
- 3) i presidi per ridurre al minimo i rischi nei confronti dell'ambiente acquatico;
- 4) il monitoraggio delle attività di dragaggio;
- 5) il trattamento di separazione granulometrica;
- 6) il trattamento dei sedimenti in funzione del recupero;
- 7) il trattamento dei sedimenti in funzione del refluenimento in cassa di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento;
- 8) il trattamento delle acque reflue derivanti dai processi di trattamento dei sedimenti di cui ai precedenti punti 6 e 7;
- 9) il deposito temporaneo;
- 10) i siti di destinazione:
 - a) in caso di siti di recupero;
 - b) in caso di refluenimento in casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento;
 - c) in caso di gestione a terra.

4. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e/o di bonifica di acque interne, di transizione, portuali e marino-costiere ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici, che presentano caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologi-

che analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione nonché non esibiscono positività a *test* ecotossicologici possono essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono. In particolare, quelli derivanti da acque interne possono essere utilizzati per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, per l'esecuzione di terrapieni e arginature, per riprofilare porzioni della morfometria della zona d'alveo interessata. I sedimenti derivanti dagli altri corpi idrici possono essere utilizzati per il ripascimento degli arenili ovvero impiegati per formare terreni costieri. L'autorizzazione è di competenza della Regione territorialmente competente. Nel caso in cui tali attività interessino in tutto o in parte aree comprese nel perimetro di siti di bonifica di interesse nazionale l'autorizzazione è di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto di dragaggio di cui al precedente comma 2.

5. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e/o di bonifica di acque interne, di transizione, portuali e marino-costiere ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici che presentino all'origine o a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della desalinizzazione e/o della rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, livelli di contaminazione non superiori a quelli fissati come obiettivo di qualità dai piani di gestione dei corpi idrici dai quali provengono, per il refluimento in acque interne, di transizione, portuali e marino-costiere, nonché, in caso di utilizzo a terra, non superiori a quelli stabiliti nelle colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato 5 della Parte IV del decreto legislativo n. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni in funzione della destinazione d'uso e risultino conformi ai test di cessione da compiersi con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere destinati a recupero. La citata destinazione dovrà essere indicata nel progetto di dragaggio di cui al precedente comma 1. Il provvedimento di approvazione del progetto di dragaggio costituisce altresì autorizzazione al recupero dei materiali fissandone l'opera pubblica, il luogo e le condizioni di rimpiego, i quantitativi e le percentuali di sostituzione dei corrispondenti materiali naturali.

6. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e/o di bonifica ossia provenienti da attuazione di progetti di dragaggio ai sensi della presente legge e/o di bonifica ai sensi della legge n. 152/06, di acque interne, di transizione, portuali e marino-costiere ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all'interno di cassa di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento. Le casse di colmata, vasche di raccolta e le strutture di conte-

nimento devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilità almeno equivalenti a uno strato di materiale caratterizzato con: K minore o uguale $1,0 \times 10^{-9}$ m/s o spessore maggiore o uguale a 1 m o comunque tale da assicurare adeguate garanzie di tenuta idraulica e di stabilità. Nel caso in cui al termine delle attività di refluitamento i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato 5 della Parte IV del decreto legislativo n. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni deve essere attivata la procedura di bonifica sulla base della normativa in vigore dell'area derivante dall'attività di refluitamento in relazione alla destinazione d'uso. La copertura delle vasche di colmata, vasche di raccolta e strutture di contenimento può essere realizzata mediante recupero di materiali provenienti da aree di colmata ovvero materiali di demolizione di infrastrutture portuali nonché altri materiali di recupero idonei alla funzione purché le caratteristiche chimiche dei materiali suddetti non superino i valori limite delle colonne B della Tabella 1 dell'Allegato 5 della Parte IV del decreto legislativo n.152/2006 e successive modificazioni e integrazioni e rispettino il *test* di cessione sull'eluato di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Il progetto di dragaggio e/o di bonifica può prevedere la realizzazione di strutture adibite al deposito temporaneo dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici prima e dopo il trattamento per il loro recupero ovvero per la loro messa a dimora definitiva nelle casse di colmata, in vasche di raccolta, o in strutture di contenimento. Il decreto di cui al precedente comma 2 fissa il termine massimo di deposito non superiore a trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti.

8. Il progetto di dragaggio e/o di bonifica può prevedere la realizzazione di cassa di colmata, di vasche di raccolta, o di strutture di contenimento dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio e/o di bonifica di acque interne, di transizione, portuali e marino-costiere ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici. Il progetto è presentato dall'Autorità Portuale ovvero dall'Ente competente per l'approvazione al Ministero delle infrastrutture e trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Quest'ultimo valuta, nel corso del procedimento istruttorio, l'eventuale applicazione della procedura di VIA, che se ne ricorrono le condizioni può prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della Direttiva 85/337/CEE e successive modificazioni e integrazioni. Tale procedura è comunque obbligatoria nel caso di realizzazione di strutture destinate all'utilizzo immediato con finalità portuale in variante al Piano Regolatore Portuale. Si applicano per le suddette procedure le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della Direttiva 85/337/CEE e

successive modificazioni e integrazioni. La Regione territorialmente competente autorizza il refluimento dei materiali dragati. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera avvenga in tutto o in parte in aree comprese nel perimetro di siti di bonifica di interesse nazionale, il progetto ad essa relativo è approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

9. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e/o di bonifica – ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici – destinati ad essere refluiti all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o, comunque, di strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini del trasporto, le caratteristiche di idoneità delle navi e dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo. Esse sono altresì atte a garantire l'idoneità dell'impresa utilizzata per le predette attività. Le Autorità Marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali.

10. Nell'eventualità di una destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica diversa da quella contemplata ai precedenti commi, si applicano le disposizioni della vigente normativa ambientale.

11. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della Laguna di Venezia".».

5.2

GRANAIOLO

Al comma 1, capoverso «Art. 5-bis», nel comma 1, dopo le parole: «per l'approvazione definitiva», aggiungere le seguenti: «d'intesa con la regione territorialmente competente».

5.3

STIFFONI, MURA

Al comma 1, capoverso «Art. 5-bis», nel comma 3, sopprimere le parole: «immessi o refluiti a mare ovvero».

5.4

DE TONI

Al comma 1, capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 9.

Art. 6.**6.100**

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Articolo 5-ter», nel comma 1, dopo la parola: "valuta" inserire le seguenti: ", con priorità,".

6.1

GRANAIOLO

Al comma 1, capoverso «Art. 5-ter», nel comma 2, dopo la parola: «avviano» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la regione territorialmente competente,».

6.2

DE TONI

Al comma 1, capoverso «Art. 5-ter», sopprimere il comma 3.

6.3

GRANAIOLO

Al comma 1, capoverso «Art. 5-ter», nel comma 4, dopo le parole: «l'autorità portuale» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la regione territorialmente competente,».

6.4

DE TONI

Al comma 1, capoverso «Art. 5-ter», nel comma 4, dopo le parole: «per l'utilizzo delle predette aree» aggiungere le seguenti: «Gli atti di concessione sono rilasciati all'esito di una selezione effettuata tramite procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, imparzialità, efficienza e parità di trattamento».

Art. 7.**7.1**

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 6», nel comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

«1. L'autorità portuale svolge i seguenti compiti in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 1:».

7.2

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 6», nel comma 1, sopprimere le parole: «Manfredonia» e: «Trapani»;

Nel comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ogni altra disposizione, anche di finanza pubblica, riferita alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici, se non per quanto diversamente previsto. Le autorità portuali non sono ricomprese nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Gli atti adottati all'A.P. sono assoggettati esclusivamente alle forme di controllo preventive e successive espressamente previste dalla presente legge».

7.3

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 6», nel comma 1, sopprimere le parole: «Manfredonia,» e: «Trapani,».

7.4

STIFFONI, MURA

Al comma 1, capoverso «Art. 6», nel comma 1, sopprimere la parola: «Trapani,».

7.5

STIFFONI, MURA

Al comma 1, capoverso «Art. 6», nel comma 1, dopo la parola: «Trieste» aggiungere la seguente: «Monfalcone».

7.6

STIFFONI, MURA

Al comma 1, capoverso «Art. 6», nel comma 1, dopo la parola: «Venezia» aggiungere la seguente: «Chioggia».

7.7

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 6», nel comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché ogni altra disposizione, anche di finanza pubblica, riferita alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici, se non per quanto diversamente previsto. Le autorità portuali non sono ricomprese nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli atti adottati all'Autorità Portuale sono assoggettati esclusivamente alle forme di controllo preventive e successive espressamente previste dalla presente legge».

7.8

DE TONI

Al comma 1, capoverso «Art. 6», sostituire il comma 6 con il seguente: «Le autorità portuali non possono svolgere, né direttamente né tramite società partecipate, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse.».

7.9

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 6», nel comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Le autorità portuali» inserire la parola: «non» e aggiungere a fine comma il periodo seguente: «Le società costituite dalle autorità portuali per l'esercizio di attività accessorie e strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, ovvero le partecipazioni dalle stesse detenute in tali società, devono essere cedute, con procedure ad evidenza pubblica, o liquidate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma.».

7.10

DE TONI

Al comma 1, capoverso «Art. 6», nel comma 6 dopo le parole: «delle reti trasportistiche» aggiungere le seguenti: «sempre che tali società non vengano a svolgere di fatto attività aventi connessioni dirette con le attività di erogazione dei servizi e delle operazioni portuali.».

7.11

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 6», nel comma 7 dopo le parole: «con proprio decreto», inserire le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.».

7.12

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 6», nel comma 7, dopo le parole: «con proprio decreto,» inserire le seguenti: «adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Città».

7.13

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 6», nel comma 8, dopo le parole: «su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,» inserire le seguenti: «adottato d'intesa con la Conferenza Unificata e».

7.14

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «art. 6», nel comma 8, all'alinea sopprimere le parole: «di almeno uno».

7.15

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, DE TONI

Al comma 1, capoverso «Art. 6», nel comma 8, lettera a), numero 3), dopo le parole: «(TEU)» aggiungere le seguenti: «I porti nei quali oltre il 75 per cento dei contenitori sono trasbordati da una nave all'altra sono definiti "porti di transhipment"».

7.16

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 6», nel comma 10, sopprimere le parole: «Ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 8».

7.17

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 6», dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Le autorità portuali di cui ai commi 1 e 8 sono soppresse, con la procedura di cui al medesimo comma 8, quando in relazione al mutato andamento dei traffici, vengano meno i requisiti previsti in tale comma».

7.0.1

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 7, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli emolumenti del presidente si applica il trattamento previdenziale e contributivo del lavoro dipendente"».

7.0.2

DE TONI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 7 della legge n. 84 del 1994)

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione" sono sostituite con le seguenti: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione interessata";

b) dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

"*c-bis)* si verificano gravi e persistenti violazioni di legge".».

Art. 8.**8.1**

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 8», nel comma 1, dopo le parole: «in caso di necessità e urgenza, il presidente» aggiungere le parole: «, fatta eccezione delle autorizzazioni e concessioni all'esercizio di imprese portuali ai sensi degli articoli 16 e 18,».

8.2

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 8», nel comma 2, dopo le parole: «per l'esercizio delle attività all'interno dei porti» aggiungere le parole: «, non coincidenti né connessi alle operazioni e servizi portuali di cui all'articolo 16».

8.3

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 8», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Presidente, con proprio provvedimento, conferisce al personale dell'autorità portuale appositamente incaricato il compito di accertare l'inosservanza dei provvedimenti ed atti di amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale e di applicare le sanzioni amministrative previste dal Codice della Navigazione, dal Regolamento per la Navigazione marittima, dal Codice della strada e nelle altre pertinenti norme vigenti, se il fatto non costituisce reato. Al fine del più efficace svolgimento dei compiti di accertamento il Presidente può istituire, previa specifica convenzione con l'Autorità Marittima competente conformemente a criteri generali determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nuclei di vigilanza e controllo integrati composti da personale dell'Autorità Portuale e dall'Autorità Marittima posti a tal fine alle dipendenze funzionali dello stesso Presidente».

8.4

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 8», nel comma 3, dopo le parole: «senza previa delibera del comitato portuale» aggiungere le seguenti: «informandone periodicamente lo stesso».

8.5

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 8», nel comma 3, dopo le parole: «previa delibera del comitato portuale» aggiungere le parole: «comunque sentito».

8.6

DE TONI

Al comma 1, capoverso «Art. 8», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il Presidente dell'autorità portuale assicura la navigabilità nell'ambito portuale provvedendo al mantenimento dei fondali nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale. Provvede, altresì a spese e cura dei proprietari, alla rimozione dei relitti e delle navi abbandonate».

8.7

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 8», sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:

«4. Il presidente è nominato, previa intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con la circoscrizione di cui all'articolo 6, comma 7. La terna è comunicata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tre mesi prima della scadenza del mandato. Il Ministro, con atto motivato, può chiedere di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro nomina il presidente, previa intesa con la regione interessata, comunque tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale.

5. Esperite le procedure di cui al comma precedente, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tale fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che provvede con deliberazione motivata».

8.8

DE TONI

Al comma 1, capoverso «Art. 8», sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:

«4. Il presidente dell'autorità portuale è nominato, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, proposta dal presidente della Giunta regionale, sentiti i comuni, la provincia e la camera di commercio interessati. La terna è comunicata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sei mesi prima della scadenza del mandato del presidente uscente.

5. Nel caso in cui non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro nomina il presidente, previa intesa con la Regione interessata, comunque tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. Qualora, anche in questo caso, non dovesse essere raggiunta l'intesa entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta da parte del Presidente della Giunta regionale territorialmente competente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata, una volta acquisita l'intesa di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131».

8.9

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 8», nel comma 5, dopo le parole: «territorialmente competente» aggiungere le seguenti: «d'intesa con il sindaco del comune territorialmente competente».

8.10

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 8», nel comma 5, sostituire le parole: «di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131» con le parole: «con la Conferenza unificata».

8.11

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 8», nel comma 7, sostituire la parola: «quattro» con lo seguente: «cinque».

8.12

MASSIDDA

Al comma 1, capoverso «Art. 8», nel comma 7, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «cinque».

8.13

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 8», nel comma 7, sopprimere la parola: «anche».

8.14

GRANAIOLO

Al comma 1, capoverso «Art. 8», sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, il mandato di Presidente dell’Autorità portuale è incompatibile con l’incarico di presidente della giunta regionale, assessore regionale, provinciale o comunale e con qualsiasi altro incarico di carattere istituzionale che potrebbe ingenerare un conflitto di funzioni».

8.15

DE TONI

Al comma 1, capoverso «Art. 8», nel comma 8, dopo le parole: «è incompatibile con gli incarichi delle assemblee elettive e di Governo, anche territoriale» inserire le seguenti: «, e con il possesso del controllo so-

cietario, la titolarità di cariche sociali o l'assunzione di incarichi professionali in enti o società che esercitano attività portuali o marittime».

8.16

STIFFONI, MURA

Al comma 1, capoverso «Art. 8», nel comma 8, aggiungere, in fine, le parole: «nonché con qualunque altra carica di nomina pubblica».

Art. 9.

9.1

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

«0a) al comma 1:

1) dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

"*d-bis*) da un dirigente dell'ufficio regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio";

2) alla lettera *i*):

2.1) il primo capoverso è sostituito dal seguente:

"*i*) da cinque rappresentanti delle seguenti categorie:

- 1) armatori;
- 2) industriali;
- 3) imprenditori di cui agli articoli 16, 17 e 18;
- 4) spedizionieri, agenti e raccomandatari marittimi;
- 5) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale»;

2.2) al secondo capoverso, le parole: "n. 6)" sono sostituite dalle seguenti: "n. 5)";

3) la lettera *l*) è sostituita dalla seguente:

"*l*) da cinque rappresentanti dei lavoratori dei porti, indicati dalle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori dei porti comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Le proposte di nomina devono pervenire al presidente dell'autorità portuale entro due mesi dalla scadenza del comitato portuale in carica ovvero entro trenta giorni dalla richiesta in caso di scioglimento del comitato portuale. Resta fermo il po-

tere delle predette organizzazioni sindacali di revoca e di sostituzione dei loro rappresentanti in qualsiasi momento»;

4) la lettera *l-bis*) è abrogata:

00a) al comma 2, le parole: ", 1) e *l-bis*)" sono sostituite dalle seguenti: "e 1)"»

9.2

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«*0a*) al comma 1, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

"*i*) da sette rappresentanti delle seguenti categorie:

- 1) armatori;
 - 2) industriali;
 - 3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;
 - 4) spedizionieri;
 - 5) agenti e raccomandati marittimi;
 - 6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale;
 - 7) operatori commerciali e turistici"».
-

9.3

D'ALIA

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«*0a*) al comma 1, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

"*i*) da sette rappresentanti delle seguenti categorie:

- 1) armatori;
 - 2) industriali;
 - 3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;
 - 4) spedizionieri;
 - 5) agenti e raccomandati marittimi;
 - 6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale;
 - 7) operatori commerciali e turistici"».
-

9.4

BORNACIN

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) da sette rappresentanti delle seguenti categorie:

- 1) armatori;
 - 2) industriali;
 - 3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;
 - 4) spedizionieri;
 - 5) agenti e raccomandatari marittimi;
 - 6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale;
 - 7) operatori commerciali e turistici"».
-

9.5MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA,
VIMERCATI

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, lettera i), nel numero 3) dopo le parole: "agli articoli 16" è inserita la parola: ", 17"».

9.6MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA,
VIMERCATI

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) Al comma 1, sono soppresse le seguenti parole: "1-bis) da un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nei porti, nominato dal Presidente dell'Autorità portuale"».

9.7

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, alla lettera a) , premettere la seguente:

«0a) al comma 2, la parola: "quadriennio" è sostituita dalla seguente: "quinquennio".».

9.8

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, lettera a), capoverso «3», nella lettera b) sopprimere le parole: «con il Comune competente».

9.9

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, lettera a), capoverso «3», lettera c), dopo le parole: «revisioni annuali» aggiungere le seguenti: «d'intesa con il Comune competente».

9.10

POLI BORTONE

Al comma 1, lettera a), capoverso «3», sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) la deliberazione di rilascio delle autorizzazioni anche per l'esercizio dell'attività delle imprese portuali ai sensi dell'articolo 16 e delle concessioni demaniali marittime, anche ai sensi dell'articolo 18, aventi durata superiore a quattro anni»;

alla lettera f) sopprimere le parole: «e dei relativi canoni»;

dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«g) la determinazione, in via generale ed astratta, dei criteri di commisurazione dei canoni applicabili.».

9.11

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, lettera a), capoverso «3», sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) la deliberazione di rilascio delle autorizzazioni anche per l'esercizio dell'attività delle imprese portuali ai sensi dell'articolo 16 e delle concessioni demaniali marittime, anche ai sensi dell'articolo 18, aventi durata superiore a quattro anni».

9.12

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, lettera a), capoverso «3», nella lettera e), sopprimere le seguenti parole: «ai sensi degli articoli 16 e 18».

9.13

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, lettera a) capoverso «3», nella lettera f), sopprimere le parole: «e dei relativi canoni».

9.14

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, lettera a), capoverso «3», alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'approvazione del regolamento di cui ai comma 9 e 13 del successivo art. 18».

9.15

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, lettera a), capoverso «3», dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) la determinazione, in via generale ed astratta, dei criteri di commisurazione dei canoni applicabili.».

9.16

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, lettera a), capoverso «3», dopo la lettera «f)» inserire la seguente: «f-bis) la deliberazione, su proposta del presidente, sentito il segretario generale, relativa all'organico della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10, allegando una relazione illustrativa delle esigenze di funzionalità che lo giustificano.».

9.17

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, lettera a), capoverso «3», dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «g) la deliberazione in merito all'organico dell'Autorità Portuale ed al recepimento degli accordi contrattuali riguardanti il personale della medesima.».

9.18

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, lettera a), capoverso «3», dopo la lettera «f)» inserire la seguente:

«f-bis). l'approvazione della relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa ed operativa del porto, sulla gestione dei servizi di interesse generale e sulla manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, nonché sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'autorità portuale, da

inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo al ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

9.19

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.20

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Allo scopo di proseguire l'integrazione tra i porti sede di autorità portuale e quelli limitrofi, nei medesimi porti nei quali il comitato portuale esercita le competenze di cui al comma 3, lettere a), b), c), e) e f), i rappresentanti di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h) sono sostituiti a tutti gli effetti da quelli competenti per territorio, ove diverso da quello sede di autorità portuale.

5-ter. I componenti dei comitati portuali già nominati alla data di entrata in vigore del comma 5-bis restano in carica fino alla fine del rispettivo mandato"».

9.0.1

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Dopo l'articolo 9 della legge 28 febbraio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente articolo: «Art. 9-bis. 1. Il personale marittimo impiegato nell'esecuzione dei traffici od in operazioni che si svolgono nelle acque territoriali o presso impianti o approdi al largo delle coste italiane, è soggetto alle disposizioni legislative, regolamentari ed ai contratti collettivi vigenti

nell'ordinamento italiano in materia previdenziale e di legislazione del lavoro. Nei porti sede di Autorità Portuale, l'Autorità Marittima di intesa con l'Autorità Portuale o, nei porti ove non istituita l'Autorità Portuale, l'Autorità Marittima inserisce, negli atti relativi all'esecuzione dei traffici o alle operazioni di cui al precedente comma, disposizioni volte a garantire un trattamento normativo ed economico coerente con la disciplina di cui al comma 1). Detto trattamento minimo non potrà essere inferiore a quello risultante dai rispettivi contratti collettivi nazionali e loro successivi rinnovi, stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con le rispettive Associazioni nazionali di categoria».

9.0.2

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'art. 10, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche e integrazioni la parola "quadriennale" è sostituita dalla seguente: "quinquennale"».

Art. 10.

10.1

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 11», nel comma 2, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «cinque».

Art. 11.**11.1**

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 11-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «Le autorità portuali, d'intesa con le regioni» con le seguenti: «Le regioni, d'intesa con».

11.2

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 11-bis», nel comma 2 sostituire le parole: «intervengono sugli» con le seguenti: «possono intervenire su uno o più».

11.3

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 11-bis», nel comma 2, sopprimere la lettera c).

Art. 12.**12.1**

DE TONI

Al comma 1, capoverso «Art. 12», nel comma 1, dopo le parole: «vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «, che provvede a presentare entro il 30 giugno di ogni anno una relazione generale sulle attività delle Autorità portuali, nella quale siano indicati gli interventi realizzati e i programmi attuati nell'ambito del Piano Operativo triennale nonché il volume annuo dei traffici effettuati».

Art. 13.**13.2**

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, lettera b), capoverso «c)», sopprimere le parole da: «, nonché di cui» fino alla fine della lettera.

13.3

POLI BORTONE

Al comma 1, lettera b), capoverso «c)», sopprimere le parole da: «, nonché di cui» fino alla fine della lettera.

13.1

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «c) dopo la lettera e) è inserita la seguente: "f) da diritti di porto"».

13.4

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente:

"Art. 13-bis. - (*Diritti di imbarco sui passeggeri*) – 1. Nei porti di categoria II e, in casi particolari, nei porti di categoria III che corrispondono ai parametri di cui all'articolo 6, comma 8, lettera a), punto 4 della presente legge, è istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri e delle merci con esclusione del traffico marittimo locale. L'addizionale è pari a 1,00 euro per passeggero imbarcato e a 1,00 per ciascuna tonnellata di merce ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato in un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la successiva riassegnazione secondo i seguenti criteri e priorità:

a) per il 50 per cento del totale destinato a favore dei comuni sede dei porti. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno, Al riparto rispettivamente dell'acconto e del saldo annuale ai comuni sulla base del rispettivo traffico dell'anno precedente;

b) per il 35 per cento del totale destinato alle regioni per concorrere al finanziamento delle misure di potenziamento degli interventi infrastrutturali stradali e ferroviari di collegamento e le necessarie azioni di interconnessione con gli strumenti urbanistici;

c) per il 15 per cento del totale destinato alle Autorità portuali per il finanziamento di misure volte al potenziamento degli interventi a favore del traffico passeggeri via nave e delle stazioni marittime e per la sicurezza delle infrastrutture e dei porti"».

Art. 14.

14.1

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"Art. 14. – 1. Ferme restando le competenze attribuite dalla presente legge alle autorità portuali e, per i soli compiti di programmazione, coordinamento e promozione, alle aziende speciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, spettano all'autorità marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione. Nei porti sede di Autorità portuale le funzioni di polizia marittima e sicurezza non includono i turni di accosto, né l'imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa di cui all'articolo 59 del regolamento per la navigazione marittima, che sono di competenza esclusiva dell'Autorità portuale.

2. I servizi tecnico nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire, nei porti ove essi sono istituiti, sia la sicurezza della navigazione sia il corretto svolgimento delle operazioni portuali.

3. I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e

dalle rappresentanze unitarie delle Autorità portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Nei porti sede di Autorità portuale ogni questione afferente i servizi tecnico nautici ivi compresa la disciplina, l'organizzazione, le tariffe e la scelta dei concessionari dei servizi stessi, sono stabilite dall'Autorità portuale d'intesa con l'Autorità marittima. In difetto di intesa provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti"».

14.2

POLI BORTONE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.3

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «nonché» fino alla fine della lettera con le seguenti: «A tal fine esprime all'Autorità portuale gli avvisi tecnici in tema di sicurezza della navigazione e di sicurezza della navigazione in porto sugli atti che l'Autorità portuale adotta a mente della presente legge».

14.4

DE TONI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

– alla lettera b), capoverso, nel primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e nel rispetto delle esigenze di sicurezza della navigazione";

b) alla lettera c), capoverso "1-quinquies", dopo le parole: "difese foranee", aggiungere le seguenti: "su cui insiste il potere di regolamentazione della sicurezza da parte dell'autorità marittima e fermi restando i limiti del potere concessorio in capo alla medesima"».

14.5

POLI BORTONE

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 1-quater con il seguente:

«1-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad emanare un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto ad individuare, per i porti ove già esiste il servizio di rimorchio, i parametri operativi e gestionali in presenza dei quali, ferma restando l'unicità e l'inscindibilità del servizio di rimorchio disciplinato dalla stessa concessione, sarà possibile introdurre una tariffa di prontezza operativa o di disponibilità di servizio. Detti parametri dovranno indicare quando l'insufficienza del fatturato, comprensivo di eventuali altri ricavi di natura ricorrente, continuativa e non occasionale, dovrà essere considerata notevole e strutturale ovvero quando debba considerarsi particolarmente elevato il divario tra numero delle navi che si avvalgono regolarmente del servizio di rimorchio e quelle che non se ne avvalgono, se non in casi particolari, ciò determinando una squilibrata partecipazione degli utenti ai benefici derivanti dalla presenza del servizio. Nei porti in cui si riscontrano tali parametri, l'Autorità marittima può introdurre un'apposita tariffa di prontezza operativa ovvero di disponibilità di servizio per le navi che scalano il porto. La tariffa di cui sopra può essere introdotta, qualora sia ritenuto indispensabile un presidio di rimorchio, ovvero qualora sia ritenuto opportuno far concorrere al mantenimento del servizio anche le navi che solo occasionalmente si avvalgono del servizio stesso. In ogni caso, l'Autorità marittima provvede d'intesa con l'Autorità portuale, ove istituita, e sentite le rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori del servizio e degli utenti dello stesso può introdurre, attraverso l'apertura di un'istruttoria a livello ministeriale come disciplinata al comma 1-ter. Il gettito complessivo di detta tariffa dovrà essere tale da integrare il fatturato derivante dal servizio di rimorchio, comprensivo di eventuali altri ricavi di natura ricorrente, continuativa e non occasionale, ovvero tale da riequilibrare tra diverse categorie di utenti i benefici derivanti dalla presenza del servizio, in modo da consentire il raggiungimento dell'equilibrio gestionale derivante dall'applicazione dei criteri e meccanismi tariffari di cui al comma 1-ter del presente articolo».

14.6

DE TONI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso «1-quinquies».

14.0.1

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, prima delle parole: "ai fini del rilascio" sono inserite le parole: "in ciascun porto l'impresa autorizzata deve esercitare direttamente l'attività per cui ha ottenuto l'autorizzazione utilizzando l'organizzazione e l'organigramma presentati in modo esclusivo in relazione alle operazioni svolte in quel porto"».

14.0.2

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera a) dopo le parole: "quadri dirigenziali" sono aggiunte le seguenti: "e gli eventuali programmi relativi all'utilizzo di lavoratori forniti dalle società autorizzate a norma dell'articolo 17"».

14.0.3

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Al comma 4, dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, alla lettera *d*), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "di operazioni portuali" sono inserite le seguenti: "che non siano risolvibili mediante l'utilizzo delle società autorizzate ai sensi dell'articolo 17";

b) dopo le parole: "propri mezzi meccanici" inserire le seguenti: "adeguati alle operazioni da svolgere";

c) dopo le parole: "e di personale" sono inserite le seguenti: "aggiuntivo alla tabella d'armamento esclusivamente dedicato, assunto con libretto di navigazione";

d) dopo le parole: "tali autorizzazioni" sono inserite le seguenti: "da darsi, verificate le condizioni di cui sopra, ad ogni toccata,"».

14.0.4

DE TONI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 16, comma 4, della legge 28 gennaio 1994 n. 84, dopo la lettera *d*), è inserita la seguente:

"*d-bis*) i criteri per i requisiti di carattere tecnico-organizzativo degli operatori e delle imprese richiedenti, atti ad integrare le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro"».

14.0.5

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: "e del traffico", sono inserite le seguenti: "e dell'equilibrio e salvaguardia dei livelli occupazionali complessivi esistenti"».

Art. 15.**15.500**

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

15.1

DE TONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 17 della legge 28 Gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 2 e 3 sono soppressi;
- b) al comma 4, le parole: ", nei confronti dell'impresa autorizzata" sono soppresse;
- c) al comma 5, le parole: "Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2 e 3," sono soppresse;
- d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'agenzia di cui al comma 5, qualora non abbia personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al comma 1, può rivolgersi, quale impresa utilizzatrice, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.";

e) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di favorire la formazione professionale, l'agenzia di cui al comma 5 realizza iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo.";

f) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. L'agenzia di cui al comma 5 non costituisce impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea.";

g) al comma 10, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime adottano specifici regolamenti volti a controllare le attività effettuate dall'agenzia di cui al comma 5 anche al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di parità di trattamento nei confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e della capacità di prestare le attività secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati.";

h) al comma 10, lettera b), le parole: "dell'impresa di cui al comma 2 e" sono soppresse;

i) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Ferme restando le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, possono disporre la sostituzione dell'organo di gestione dell'agenzia di cui al comma 5 allorché accertino la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio delle attività di competenza della stessa."»;

al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) le parole: "nelle imprese e agenzie di cui ai commi 2 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "nelle agenzie di cui al comma 5".»;

al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«b) le parole: "e per i lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b)" sono soppresse».

15.2

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, dopo le parole: "e dei servizi portuali" sono aggiunte le parole: "con singoli lavoratori o con squadre organizzate, ivi compresa la fornitura di mezzi meccanici ed attrezzature ausiliarie".».

15.3

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Dopo il comma 5 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Nei porti in cui, alla data del 31 dicembre 2009, non sia stata ancora bandita la procedura di gara per l'individuazione dell'impresa di cui al comma 2, l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, previo accordo nazionale con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto nazionale, può promuovere l'agenzia di cui al comma 5 anche in assenza del preventivo esperimento della procedura di gara. Le condizioni per l'esercizio della potestà di cui sopra sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentiti il Ministero degli Interni ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, i quali devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla trasmissione della bozza di decreto. Decorso il predetto termine, il parere viene ritenuto positivo"».

15.4

DE TONI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Nei porti in cui, alla data del 31 dicembre 2009, non sia stata ancora bandita la procedura di gara per l'individuazione dell'impresa di cui al comma 2, l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, previo accordo nazionale con le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del contratto nazionale, può promuovere l'agenzia di cui al comma 5 anche in assenza del preventivo esperimento della procedura di gara. Le condizioni per l'esercizio della potestà di cui sopra sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentiti il Ministero degli Interni ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i

quali devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende reso in senso favorevole."».

15.8

POLI BORTONE

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Dopo il comma 5 dell'articolo 17 della legge n.84 del 1994 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Nei porti in cui, alla data del 31 dicembre 2010, non sia stata ancora bandita la procedura di gara per l'individuazione dell'impresa di cui al comma 2, l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, può promuovere l'agenzia di cui al comma 5 anche in assenza del preventivo esperimento della procedura di gara. Le condizioni per l'esercizio della potestà di cui sopra sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentiti il Ministero degli interni ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, i quali devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla trasmissione della bozza di decreto. Decorso il predetto termine, il parere viene ritenuto positivo"».

15.5

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 10, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

"a) criteri per la determinazione e l'applicazione delle tariffe delle prestazioni rese ad integrazione delle attività autorizzate alle imprese richiedenti, della fornitura di lavoro temporaneo, anche a squadre organizzate, per singolo avviamento ovvero per più lungo periodo, tariffe da sot-

toporre all'approvazione dell'autorità portuale o, laddove non istituita dall'autorità marittima".».

15.6

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 10, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) criteri per l'utilizzo di mezzi meccanici e strumenti di lavoro nella disponibilità dell'impresa di cui al comma: 2 e per l'eventuale fornitura di lavoro temporaneo anche ad altre imprese autorizzate in ambito portuale ad integrazione delle attività autorizzate alle imprese richiedenti".».

15.7

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dopo le parole: "ai lavoratori" sono soppresse le parole: "ad-detti alle prestazioni di lavoro temporaneo"».

Art. 16.

16.1

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 1, sopprimere la parola: «anche».

16.2

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», nel comma 3, dopo le parole: «durata delle concessioni» aggiungere le seguenti: «e del rinnovo delle stesse».

16.3

GERMONTANI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», nel comma 3, dopo le parole: «durata delle concessioni» aggiungere le seguenti parole: «e del rinnovo delle stesse».

16.4

DE TONI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», nel comma 3, dopo le parole: «opere portuali.» aggiungere le seguenti: «La durata delle concessioni non può essere superiore ad anni 10 qualora il concessionario non realizzi investimenti volti alla valorizzazione della qualità dei servizi, ad anni 15 qualora il concessionario realizzi investimenti in beni mobili, ad anni 30 qualora il concessionario realizzi investimenti in beni immobili.».

16.5

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», nel comma 4, sostituire le parole: «diverse da quelle generali previste dalle pertinenti norme del codice della navigazione» con le seguenti: «di cui alle pertinenti norme del codice della navigazione».

16.6

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», nel comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «come individuate nel regolamento di cui al successivo comma 13 e comunque assicurando il rispetto dei principi di equità e proporzionalità».

16.7

MUSSO

Al comma 1, capoverso «Art. 18», dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Quando siano trascorsi i due terzi della durata della concessione, il concessionario che dia corso a investimenti ulteriori rispetto al programma di cui al comma 3 e oggetto di valutazione nella procedura di evidenza pubblica di cui al comma 5 può richiedere che la durata della concessione sia prorogata per un periodo proporzionale al rapporto fra gli ulteriori investimenti e quelli indicati nel programma di cui al comma 3 e oggetto di valutazione nella procedura di evidenza pubblica di cui al comma 5, purché non superiore a un terzo della durata inizialmente stabilita per la concessione.

4-ter. A fronte di un programma di investimenti ulteriori il concessionario può richiedere, quando siano decorsi i due terzi della durata della concessione, che la procedura di evidenza pubblica per la riassegnazione dell'area sia anticipata rispetto alla scadenza naturale. Se la richiesta è accolta, la procedura deve essere avviata entro sei mesi dalla richiesta.

4-quater. Qualora alla scadenza della durata della concessione risultino non integralmente ammortizzati eventuali investimenti realizzati dal concessionario oltre a quelli previsti dal programma di cui al comma 3 e oggetto di valutazione nella procedura di evidenza pubblica di cui al comma 5, l'aggiudicatario della nuova procedura di evidenza pubblica, se diverso dal precedente, è tenuto ad indennizzare il precedente concessionario dell'intero valore ancora da ammortizzare. Qualora l'area non sia nuovamente assegnata in concessione entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione, l'autorità portuale è tenuta a indennizzare in proprio il concessionario precedente».

16.8

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Nell'ipotesi in cui le aree demaniali e le banchine di cui trattasi siano state occupate da un'impresa concessionaria, il cui titolo sia venuto meno per decorrenza del termine della concessione, la procedura di evidenza pubblica dovrà prevedere una compensazione economica a favore della predetta impresa concessionaria, in particolare per quanto riguarda gli investimenti effettuati e non ancora totalmente ammortizzati al momento di scadenza della concessione. Potrà essere altresì previsto un indennizzo commisurato all'avviamento trasferito all'impresa subentrante nella concessione, da calcolarsi sulla base della media degli utili realizzati dalla precedente impresa concessionaria nel triennio antecedente alla scadenza, qualora la precedente impresa concessionaria partecipi alla procedura di evidenza pubblica per l'aggiudicazione delle aree demaniali di cui trattasi. In tal caso, non si applica l'articolo 37, secondo comma, ultima parte, del codice della navigazione. I criteri per il calcolo della compensazione economica e dell'indennizzo sopra indicati sono prestabiliti dall'autorità portuale medesima con proprio regolamento.

4-ter. L'Autorità Portuale può concedere ad un Terminal di espandersi, attraverso una procedura trasparente ed opponibile, quando l'area di espansione sia contigua al terminal esistente e non possa avere autonoma funzione portuale ed economica. A questo proposito l'Autorità Portuale definirà preventivamente nel Piano Operativo Triennale i confini che indicano quando un'area possa essere considerata un terminal autosufficiente particolarmente nel caso di nuove infrastrutture o riempimenti. L'Autorità Portuale potrà realizzare una preselezione per verificare le intenzioni di operatori eventualmente interessati declinando le condizioni substandard. Al termine se la proposta del concessionario più vicino potrà essere considerata la più favorevole si potrà assentire la concessione senza nessuna forma di gara».

16.9

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 18», dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Qualora le aree demaniali e le banchine siano state utilizzate da un'impresa concessionaria il cui titolo sia venuto meno per decorrenza del termine della concessione, la procedura di evidenza pubblica dovrà prevedere una compensazione economica a favore della predetta impresa

concessionaria, basata sul valore effettivo dei beni ed impianti realizzati dalla stessa che permangono nell'area oggetto di concessione. Dovrà altresì essere previsto un indennizzo commisurato all'avviamento trasferito all'impresa subentrante nella concessione qualora la precedente impresa concessionaria partecipi alla procedura di evidenza pubblica per l'aggiudicazione delle aree demaniali di cui trattasi. I criteri per il calcolo della compensazione economica e dell'indennizzo sopra indicati, sono prestabiliti con apposito decreto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

16.10

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. È facoltà dell'autorità portuale, previa deliberazione motivata dal Comitato Portuale, tenuto altresì conto delle previsioni del Piano Regolatore Portuale e del Piano Operativo Triennale, derogare alle disposizioni del comma 5 del presente articolo, con riguardo a spazi interclusi entro aree concesse ad un unico soggetto o ad esse attigue, se a giudizio dell'autorità concedente le stesse aree intercluse o attigue non siano suscettibili, trattandosi di superfici limitate in relazione alla utilizzazione prevista, di essere assegnate a diversi soggetti al fine dello svolgimento di una attività imprenditoriale autonoma e connotata da criteri di economicità. Tali aree, con le modalità e previa verifica delle condizioni predette, possono essere assegnate direttamente al soggetto concessionario delle aree ad esse attigue».

16.11

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui al precedente comma 5 non si applicano agli spazi interclusi, di nuova realizzazione o già esistenti, entro aree concesse ad un unico soggetto o ad esse attigue, le quali, a giudizio dell'autorità concedente, non siano suscettibili, trattandosi di superfici limitate o comunque non indipendenti dalle superfici ove viene svolta l'attuale attività del concessionario, di essere assegnate a diversi soggetti al fine dello svolgimento di un'attività imprenditoriale autonoma e connotata da criteri

di maggiore economicità. Tali aree possono essere assegnate direttamente al soggetto concessionario delle aree ad esse attigue».

16.12

GERMONTANI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», sostituire il comma 6 con il seguente: «Le disposizioni di cui al precedente comma 5 noti si applicano agli spazi interclusi, di nuova realizzazione o già esistenti, entro aree concesse ad un unico soggetto o ad esse attigue, le quali, a giudizio dell'autorità concedente, non siano suscettibili, trattandosi di superfici limitate o comunque non indipendenti dalle superfici ove viene svolta l'attuale attività del concessionario, di essere assegnate a diversi soggetti al fine dello svolgimento di un'attività imprenditoriale autonoma e connotata da criteri di maggiore economicità. Tali aree possono essere assegnate direttamente al soggetto concessionario delle aree ad esse attigue».

16.13

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 18», nel comma 6 dopo le parole: "piano operativo triennale" aggiungere le seguenti: "e del piano regolatore portuale, previa deliberazione motivata del Comitato Portuale" e dopo le parole: "le stesse aree intercluse" sopprimere le seguenti: "o attigue"; nel comma 7 sopprimere le parole: "ed adottare provvedimenti diretti all'osservanza delle condizioni poste dagli atti concessori"».

16.14

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», nel comma 6, dopo le parole: «piano operativo triennale» aggiungere le seguenti: «e del piano regolatore portuale, previa deliberazione motivata del Comitato Portuale».

16.15

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», nel comma 6, dopo le parole: «le stesse aree intercluse» sopprimere le seguenti: «o attigue».

16.16

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», nel comma 7, sostituire la parola: «dettare» con la seguente: «emanare» e sopprimere le seguenti parole: «ed adottare provvedimenti diretti all'osservanza delle condizioni poste dagli atti concessori».

16.17

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», nel comma 7, sopprimere le parole: «ed adottare provvedimenti diretti all'osservanza delle condizioni poste dagli atti concessori».

16.18

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», nel comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) un programma di attività, assistito da idonee garanzie anche fideiussorie, volto all'incremento dell'efficienza e della produttività del porto e gli eventuali investimenti programmati».

16.19

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», nel comma 8, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «dell'autorità portuale» inserire le seguenti: «o, nei porti di categoria III, della regione.»;

a) sopprimere le parole: «di interesse statale»;

c) sopprimere le parole: «anche relativamente alle attività appaltate».

16.20

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», nel comma 8, lettera c), dopo le parole: «d'interesse statale,» inserire le seguenti: «o, ove non istituita, dell'Autorità competente.».

16.21

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», nel comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «ad esclusivo carico» con le seguenti: «a carico».

16.22

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 18», sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può comunque autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo ovvero lo svolgimento dei servizi portuali di cui al comma 1 del medesimo articolo 16. L'impresa autorizzata, ai sensi dell'articolo 16, a cui è affidato, previa autorizzazione dell'autorità concedente, l'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo, esercita

pienamente il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati e deve disporre delle professionalità e delle attrezzature specifiche corrispondenti alle esigenze tecniche ed operative dell'attività che svolge».

16.23

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», nel comma 11, sostituire le parole da: «l'autorità concedente» sino alla fine del comma con le seguenti: «in base a ragioni quali la mancanza di risorse tecnico-organizzative adeguate, che non siano comunque risolvibili mediante l'utilizzo delle società autorizzate ai sensi dell'articolo 17, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, già autorizzate ai sensi dell'articolo 16 per lo svolgimento di operazioni portuali, purché ciò avvenga mediante contratto di appalto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Tale appalto dovrà riguardare un segmento chiaramente identificabile e rilevante del ciclo e non, in alcun caso, il ciclo completo delle operazioni portuali di cui al comma 2, articolo 29 del decreto-legge n. 132 del 2000 e il soggetto appaltatore dovrà dedicare all'appalto personale non fungibile, modificando conseguentemente l'organico indicato e il programma operativo previsto ai sensi del comma 4, dell'articolo 16».

16.24

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», nel comma 11, al quinto periodo, sopprimere le seguenti parole: «ovvero lo svolgimento dei servizi portuali di cui al comma 1 del medesimo articolo 16».

16.25

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», nel comma 11, dopo le parole: «nel ciclo operativo» inserire le seguenti: «non coincidente con le operazioni di sbarco o imbarco».

16.26

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. Al fine di consentire il completamento di investimenti o di realizzarne di nuovi da parte dell'impresa concessionaria in opere infrastrutturali e in opere o impianti di non facile rimozione, anche nell'ultimo periodo di durata della concessione, l'Autorità portuale, previa delibera del Comitato portuale, può prorogare, per un periodo generalmente non superiore a dieci anni, comunque congruo rispetto all'entità degli investimenti stessi, la durata della concessione medesima.

12-ter. Qualora le aree demaniali e le banchine siano state utilizzate da un'impresa concessionaria il cui titolo sia venuto meno per decorrenza del termine della concessione, la procedura di evidenza pubblica di cui al precedente comma 5 prevederà una compensazione economica a favore della predetta impresa concessionaria, in particolare e comunque per quanto riguarda gli investimenti effettuati, in opere infrastrutturali o impianti di non facile rimozione, e non ancora totalmente ammortizzati al momento di scadenza della concessione. Potrà essere altresì previsto un indennizzo a favore dell'impresa concessionaria cessante ed a carico dell'impresa subentrante nella concessione, commisurato all'avviamento a questa ultima trasferito, da calcolarsi sulla base della media degli utili realizzati dalla precedente impresa concessionaria nel triennio antecedente alla scadenza, qualora la precedente impresa concessionaria partecipi alla procedura di selezione per l'aggiudicazione delle aree demaniali di cui trattasi. I criteri per il calcolo della compensazione economica e dell'indennizzo sopra indicati sono stabiliti dall'Autorità medesima con il Regolamento di cui al successivo comma 13 del presente articolo».

16.27

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di consentire il completamento di investimenti o di realizzarne di nuovi da parte dell'impresa concessionaria in opere infrastrutturali e in opere o impianti di non facile rimozione, anche nell'ultimo periodo di durata della concessione, finalizzati a ricostituire o accrescere le potenzialità del *terminal*, l'Autorità portuale, previa delibera del Comitato portuale, acquisito il parere favorevole del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può prorogare, per un periodo non superiore a dieci anni, comunque congruo rispetto all'entità degli investimenti stessi, la durata della concessione medesima».

16.28

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Qualora le aree demaniali e le banchine siano state utilizzate da un'impresa concessionaria il cui titolo sia venuto meno per decorrenza del termine della concessione, la procedura di evidenza pubblica di cui al precedente comma 5 prevederà una compensazione economica a favore della predetta impresa concessionaria, basata sul valore effettivo dei beni ed impianti realizzati dalla stessa che permangono nell'area oggetto di concessione. Potrà essere altresì previsto un indennizzo a favore dell'impresa concessionaria cessante ed a carico dell'impresa subentrante nella concessione, commisurato all'avviamento a questa ultima trasferito, da calcolarsi sulla base della media degli utili realizzati dalla precedente impresa concessionaria nel triennio antecedente alla scadenza, qualora la precedente impresa concessionaria partecipi alla procedura di selezione per l'aggiudicazione delle aree demaniali di cui trattasi. I criteri per il calcolo della compensazione economica e dell'indennizzo sopra indicati sono stabiliti dall'Autorità medesima con il Regolamento di cui al successivo comma 13 del presente articolo».

16.29

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 18», dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Con i medesimi meccanismi di cui al presente articolo, l'Autorità portuale concede ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione, aree, banchine e fabbricati realizzati o da realizzare per la gestione di *terminal* crocieristici e passeggeri in assenza di attività legate alle merci di cui all'articolo 16 della presente legge».

Art. 17.**17.1000**

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

17.100 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17.

(Inserimento dell'articolo 18-bis nella legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Dopo l'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente articolo:

"Art. 18-bis.

(Autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti)

1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dal 2011,

un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui.

2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali e la quota da iscrivere nel fondo.

3. Le autorità portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del presente articolo.

4. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto in relazione all'80 per cento del fondo, risorse in proporzione alla quota delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise ad esso relative e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalità perequative, tenendo altresì conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali.

5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, le autorità portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di partecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede:

a) quanto ad euro 50 milioni mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011;

b) quanto ad euro 50 milioni per il 2011 e il 2012 e a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto ad euro 50 milioni per il 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze"».

17.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17.

(Inserimento dell'articolo 18-bis nella legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Dopo l'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente articolo:

"Art. 18-bis.

(Autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti)

1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dal 2011, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui.

2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali e la quota da iscrivere nel fondo.

3. Le autorità portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del presente articolo.

4. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto in relazione all'80 per cento del fondo, risorse in proporzione alla quota delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise ad esso relative e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalità perequative, tenendo altresì conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali.

5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, le autorità portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di partecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di

finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede:

a) quanto ad euro 50 milioni mediante l'introduzione di una sovrattassa commisurata allo 0,75 per cento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali;

b) quanto ad euro 50 milioni per il 2011 e il 2012 e a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto ad euro 50 milioni per il 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze"».

17.1

POLI BORTONE

Al comma, capoverso «Art. 18-bis» sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari dei porti, è attribuito, per l'anno 2011, a ciascuna autorità portuale l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e interporti rientranti nella competente circoscrizione territoriale, rispetto all'ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell'anno precedente, a condizione che il gettito complessivo derivante dai predetti tributi sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica dell'anno di riferimento.

1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dal 2012, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua in misura pari al cinque per cento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali».

17.2

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari dei porti, è attribuito, per l'anno 2011, a ciascuna autorità portuale l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e interporti rientranti nella competente circoscrizione territoriale, rispetto all'ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell'anno precedente, a condizione che il gettito complessivo derivante dai predetti tributi sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica dell'anno di riferimento.

1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a decorrere dal 2012, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua in misura pari al cinque per cento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali».

17.3

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 4, dopo le parole: «Trento e di Bolzano,» aggiungere le seguenti: «nonché l'Associazione dei Porti Italiani,».

17.4

POLI BORTONE

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 4, dopo le parole: «Trento e di Bolzano» aggiungere le seguenti: «nonché l'Associazione dei Porti Italiani,»

17.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche all'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

"Nei confronti di titolari delle pensioni liquidate a carico del Fondo di Previdenza per il personale del Consorzio Autonomo del Porto di Genova e dell'Ente Autonomo del Porto di Trieste, sono confermati tutti i trattamenti liquidati, con le modalità a suo tempo adottate dagli enti medesimi, ivi compresi quelli con utilizzo del riscatto di periodi lavorativi prestati alle dipendenze di datori di lavoro privati e con il calcolo della contingenza nella misura riconosciuta dalle Autorità Portuali".»

17.0.1

DE TONI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche all'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma 5 è soppresso.»

17.0.3

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifica all'art. 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Il comma 5 dell'art. 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dal seguente:

"5. Le società costituite dalle Autorità Portuali per la fornitura a titolo oneroso di servizi di interesse generale, ovvero le partecipazioni detenute dalle Autorità medesime in tali società, devono essere cedute, con procedure ad evidenza pubblica, o liquidate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma".».

17.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche all'articolo 37 del Codice della navigazione)

1. All'articolo 37 del codice della navigazione dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "In ogni caso il nuovo concessionario che subentri nel rapporto di concessione ovvero il soggetto che, ad altro titolo, subentri nella titolarità dei beni oggetto della precedente concessione provvede, contestualmente al subentro, al pagamento, in favore del precedente titolare, di un indennizzo corrispondente al valore commerciale dell'azienda. In tal caso, non è dovuto alcun compenso o rimborso eventualmente stabilito nell'atto di concessione, ai sensi dell'articolo 49"».

Art. 18.**18.0.1**

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disciplina applicabile ai marittimi impiegati su traffici o in operazioni nelle acque territoriali o a largo delle coste italiane)

1. Il personale marittimo impiegato nell'esecuzione dei traffici od in operazioni che si svolgono nelle acque territoriali o presso impianti o approdi al largo delle coste italiane, è soggetto alle disposizioni legislative, regolamentari ed ai contratti collettivi vigenti nell'ordinamento italiano in materia previdenziale e di legislazione del lavoro.

2. Nei porti sede di Autorità Portuale, l'Autorità Marittima di intesa con l'Autorità Portuale o, nei porti ove non istituita l'Autorità Portuale, l'Autorità Marittima inserisce, negli atti relativi all'esecuzione dei traffici o alle operazioni di cui al precedente comma, disposizioni volte a garantire un trattamento normativo ed economico coerente con la disciplina di cui al comma 1. Detto trattamento minimo non potrà essere inferiore a quello risultante dai rispettivi contratti collettivi nazionali e loro successivi rinnovi, stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con le rispettive Associazioni nazionali di categoria».

18.0.2

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

L'installazione del sistema di paratie mobili denominato Mose alle bocche del Lido, di Malamocco e di Chioggia della Laguna di Venezia, rendono i porti di Venezia e Chioggia ad accesso regolato

La gestione dell'accesso deve contemplare le esigenze della salvaguardia della laguna e degli insediamenti lagunari dal mare, di sicurezza della navigazione e la miglior funzionalità delle attività portuali utili

alle economie internazionali, nazionali e regionali serviti dai porti di Venezia e Chioggia.

Alla disciplina dei porti ad accesso regolato, ivi compresa l'individuazione delle competenze di Autorità Portuale, Capitaneria di Porto e Magistrato alle Acque nonché di ogni altro soggetto interessato alla gestione della laguna, provvede, con proprio decreto il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti anche in deroga alle norme del codice della navigazione ed alle altre disposizione di legge in materia, d'intesa con il Presidente detta Regione Veneto».

Art. 19.

19.500

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

19.1

DE TONI

Al comma 3, dopo le parole: «decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «previa acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari».

19.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 19, è inserito il seguente:

«Art. 20.

1. Il comma 2 dell'articolo 1161 del codice della navigazione è sostituito con il seguente:

"L'occupazione senza titolo delle aree portuali e marittime è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 10.000,00"».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 26 luglio 2012

Plenaria

353^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Francesco De Lorenzo, presidente dell'associazione italiana malati cancro, parenti e amici (A.I.M.A.C.), accompagnato dal dottor Massimo Bonucci, presidente dell'associazione ricerca terapie oncologiche integrate, ed il signor Luca Manni, vicepresidente dell'associazione medicina omeopatica e naturale (A.M.O.N.).

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche del prodotto Vidatox-C30, noto anche come Escozul: audizione di esperti

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 12 luglio scorso.

Il professor DE LORENZO ricorda che lo scopo istitutivo della Associazione da lui presieduta è offrire informazioni ai malati oncologici, fornendo loro vari strumenti conoscitivi, anche con riferimento ai trattamenti non convenzionali che sempre più contribuiscono a migliorare la qualità di vita di questi pazienti.

Con riferimento poi all'argomento specifico dell'indagine conoscitiva ricorda che nell'ottobre 2010 sul sito dell'AIMAC è stata pubblicata una dichiarazione congiunta AIMAC-AIOM sul prodotto Escozul. In tale documento, si ricordava che sono molte le sostanze naturali utilizzate per la cura dei tumori: questi farmaci sono stati sottoposti ad accurati studi, prima di essere commercializzati, sia per verificarne l'efficacia, sia per valutarne gli effetti collaterali. In particolare, si precisava che l'Escozul è un estratto ricavato dal veleno di uno scorpione presente a Cuba, sebbene fosse impossibile capire come esso era composto e quali erano i dosaggi utilizzati. Peraltro, sull'Escozul non esistono studi pubblicati e l'esistenza della clorotossina, proveniente dal veleno dello scorpione, non sembra possedere attività antitumorali.

Sulla base di queste considerazioni, l'Escozul sembra essere un prodotto non idoneo a sostituire i trattamenti terapeutici regolarmente autorizzati; si ravvisa pertanto l'esigenza di avvertire i pazienti che l'Escozul può interferire con gli stessi trattamenti terapeutici.

Il dottor BONUCCI, dopo aver ricordato che le terapie integrative sono una realtà alla quale si rivolgono sempre più i pazienti oncologici, conferma che gli studi prodotti sull'Escozul non sono valutabili al punto che non è possibile risalire alla composizione dell'estratto. Sono stati seguiti venti pazienti che, accanto alla terapia tradizionale, hanno utilizzato l'Escozul, riportando in alcuni casi effetti collaterali che sono scomparsi dopo la riduzione del dosaggio. I pazienti hanno poi dichiarato una migliore qualità di vita, per lo più all'inizio del trattamento, nonché una riduzione del dolore.

Il signor MANNI ripercorre la vicenda che ha interessato il padre Roberto, al quale era stato diagnosticato un tumore nel 2008, con una prospettiva di vita di pochi mesi. Dopo l'utilizzazione del prodotto Escozul ha registrato un miglioramento delle proprie condizioni fisiche generali, finché è deceduto lo scorso mese di marzo.

Sulla base della propria esperienza personale, nonché della testimonianza di molti altri pazienti, conferma che non esiste alcuna indagine scientifica sul prodotto Escozul – da tenere ben distinto rispetto al Vidatox C-30 – in quanto trattasi di prodotto, conosciuto a Cuba da diversi anni, ma impiegato in modo del tutto empirico. Anche per tale motivo ritiene che prima di emettere giudizi, occorrerebbe un'indagine ed uno studio scientifico sul prodotto richiamato. Anche sulle presunte interferenze che l'Escozul avrebbe rispetto ai trattamenti chemioterapici non risultano conclusioni scientifiche.

Concorda con l'esigenza di integrare le terapie tradizionali con quelle non convenzionali, come anche sull'obiettivo di migliorare la conoscenza, anche se proprio questo risultato potrà essere conseguito attraverso uno studio accurato del prodotto Escozul. In ogni caso, ricorda che il particolare regime politico presente a Cuba rende difficile ogni informazione.

Il senatore *ASTORE (Misto-ParDem)* chiede ai soggetti auditi una valutazione sull'associazionismo libero nel campo dei malati che, pur rappresentando una risorsa ed una prova della autorganizzazione della società, spesso viene pilotato dagli interessi di alcuni medici.

Dopo aver ricordato la drammatica vicenda legata al caso Di Bella, sottopone ai soggetti auditi la richiesta di un approfondimento circa l'esigenza di regolamentare la sperimentazione dei farmaci in quanto non si può giocare con la speranza di vita e con le debolezze dei pazienti oncologici.

La senatrice *CASTIGLIONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI)* osserva che le terapie alternative o integrative rappresentano una realtà diffusa e praticata da molti malati; è pertanto normale che su queste forme di terapie si conduca un approfondimento di tipo scientifico accompagnato da studi e sperimentazioni, in modo da avere una validazione ed anche una selezione dei tumori trattati. A suo parere, questo approfondimento si rende necessario per verificare come tali terapie interagiscono con quelle tradizionali e per comprendere finalmente se Escozul possiede davvero capacità anti-tumorali.

Il *PRESIDENTE* ricorda preliminarmente che rispetto alla cura dei tumori è presente un sistema terapeutico consolidato, sulla base di conoscenze acquisite, che non può essere messo in discussione. Cionondimeno, in molte malattie cronico-degenerative, in assenza di una risposta positiva da parte delle terapie tradizionali, molti pazienti svolgono una ricerca personale e si affidano a terapie di carattere alternativo. Pur riconoscendo che in molti di questi casi la sperimentazione risulterebbe assai costosa, ricorda l'esigenza di una rigorosa regolamentazione, sulla falsariga di quanto accaduto col cosiddetto metodo Di Bella, per il quale è stato riconosciuto l'uso compassionevole da un'apposita normativa, la quale è servita anche a evitare derive commerciali e a fare chiarezza su eventuali effetti tossici.

Nel ricordare come l'indagine conoscitiva intende giungere a delle conclusioni sulla base di dati precisi, chiede se l'AIMAC è in grado di fornire un più esaustivo quadro sulla diffusione del prodotto Escozul, anche in ordine al suo costo e alle modalità di distribuzione. Analogamente, chiede al signor Manni di fornire dati più precisi in ordine ai pazienti che dichiarano di ricevere un beneficio dall'Escozul, in modo da avere le più ampie garanzie sul prodotto.

Il professor DE LORENZO fa presente che accanto alle associazioni dei malati oncologici, fondate dagli stessi pazienti, esistono anche associazioni di volontariato. Ad AIMAC possono aderire solo quelle associazioni che per due terzi sono composte da malati. Nel concordare con l'esigenza di disporre di un insieme di dati più approfonditi sull'Escozul, osserva come tale attività conoscitiva risulti particolarmente difficile a Cuba. In ogni caso, tiene a ribadire che non vi è alcun intento di dissuadere i malati nel ricorrere all'Escozul; si chiede soltanto a loro di informare il medico in modo che siano valutate eventuali interferenze con i trattamenti terapeutici tradizionali.

Ad avviso del signor MANNI, non sembra possibile dibattere sull'Escozul sulla base di dati certi e scientifici, ma soltanto su indicazioni di carattere empirico. Ritiene che molte associazioni svolgono un'opera di mediazione, assumendo così la natura di vere agenzie di servizi che vanno combattute. Conferma poi la diversità sostanziale dell'Escozul rispetto al Vidatox C-30 che è un prodotto omeopatico, tra l'altro molto costoso.

Nel prevedere che molti altri malati si recheranno a Cuba, ribadisce l'esigenza di intraprendere studi ed indagini sull'Escozul, ricordando che le informazioni attualmente in possesso sul tipo di tumore e sulle fasce di età dei pazienti sono state raccolte a Cuba in modo del tutto empirico.

Il PRESIDENTE comunica quindi che la documentazione consegnata dagli auditi, poiché nulla osta, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che l'Escozul è impiegato non solo a Cuba, ma anche in altri Paesi, seppure attraverso una composizione sintetica, ringrazia i soggetti auditi per il contributo offerto ai lavori della Commissione e dichiara chiusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 493

Il PRESIDENTE, in relazione all'esame dell'Atto del Governo n. 493 (Schema di decreto legislativo recante norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale), assegnato con riserva il 4 luglio scorso, propone di richiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione affinché la Commissione possa esprimere il richiesto parere, pur in assenza del parere della Conferenza Stato-regioni.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 26 luglio 2012

Plenaria**363^a Seduta**

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(3402) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente D'ALÌ avverte che a seguito della riapertura del termine per la presentazione degli ordini del giorno sono stati depositati gli ordini del giorno nn. 13, 14, 33, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60.

Fa inoltre presente che sono stati trasformati in ordini del giorno gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.3, 3.7, 3.13, 3.21, 3.22, 3.23, 3.26, 3.27, 3.28, 3.32, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 7.12, 7.13, 8.4, 8.6, 8.12, 8.16, 8.21, 8.25, 8.29, 9.2, 12.0.1 e 12.0.4.

Il senatore DELLA SETA (PD) fa presente i restanti emendamenti del Gruppo del Partito Democratico si intendono ritirati.

La Commissione procede quindi all'esame degli ordini del giorno.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, esprime parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 13, 3, 4 e 5, di analogo contenuto, sottolineando le difficoltà interpretative della modifica apportata all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge in esame a causa dell'inserimento di una disposizione dal carattere marcatamente tecnico.

Il sottosegretario D'ANDREA fa presente che la modifica introdotta alla Camera dei deputati risponde ad una esigenza di semplificazione. Dichiarando quindi di accogliere gli ordini del giorno nn. 13, 3, 4 e 5.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*) esprime, in qualità di relatore, parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 1, 2 e 6. Con particolare riferimento all'ordine del giorno n. 6, il parere è condizionato all'inserimento nel dispositivo, dopo la parola «incrementi» della parola «possibilmente».

Il sottosegretario D'ANDREA esprime parere conforme a quello del Relatore a condizione che il dispositivo venga integrato, con particolare riferimento agli ordini del giorno nn. 1 e 2, da una clausola di compatibilità con gli equilibri della finanza pubblica.

Dopo che i sottoscrittori degli ordini del giorno nn. 1, 2 e 6 hanno riformulato i testi di tali ordini del giorno nel senso indicato dal Rappresentante del Governo, il sottosegretario D'ANDREA accoglie gli ordini del giorno n. 1 (testo 2), n. 2 (testo 2) e n. 6 (testo 2).

La senatrice SOLIANI (*PD*) sottoscrive l'ordine del giorno n. 8.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 8.

Il sottosegretario D'ANDREA dichiara di accogliere l'ordine del giorno n. 8.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 9.

Il sottosegretario D'ANDREA dichiara di accogliere l'ordine del giorno n. 9.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*) propone di accantonare temporaneamente l'ordine del giorno n. 10, in attesa di un chiarimento sul contenuto da parte del presentatore.

La Commissione conviene.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, si rimette al Governo sull'ordine del giorno n. 11.

Il Rappresentante del Governo esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 11, a condizione che il dispositivo venga modificato inserendo una clausola di compatibilità con gli equilibri complessivi della finanza pubblica.

La senatrice SOLIANI (*PD*) riformula l'ordine del giorno n. 11 nel senso indicato dal Rappresentante del Governo.

Il sottosegretario D'ANDREA accoglie l'ordine del giorno n. 11 (testo 2).

La senatrice SOLIANI (*PD*) interviene per sottolineare i contenuti dell'ordine del giorno n. 12, volti a potenziare l'attività formativa nelle aree colpite dal sisma.

Il Relatore si rimette al Governo mentre il Rappresentante del Governo esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 12, a condizione che il dispositivo venga modificato impegnando il Governo a promuovere le iniziative più opportune.

La senatrice SOLIANI (*PD*) riformula l'ordine del giorno n. 12 nel senso indicato dal Rappresentante del Governo.

Il sottosegretario D'ANDREA accoglie pertanto l'ordine del giorno n. 12 (testo 2).

Il Relatore ed il Rappresentante del Governo esprimono parere favorevole sull'ordine del giorno n. 14, a condizione che il dispositivo venga modificato inserendo una clausola di compatibilità con gli equilibri complessivi della finanza pubblica.

Il senatore GIOVANARDI (*PdL*) riformula l'ordine del giorno n. 14 nel senso indicato dal Relatore e dal Rappresentante del Governo.

Il sottosegretario D'ANDREA accoglie l'ordine del giorno n. 14 (testo 2).

La senatrice BERTUZZI (*PD*) interviene incidentalmente per chiarire le finalità dell'ordine del giorno n. 7.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, ed il sottosegretario D'ANDREA esprimono parere favorevole sull'ordine del giorno n. 7, a condizione che il dispositivo venga modificato sostituendo la parola «accedere» con le seguenti «completare l'*iter* di accesso».

Il senatore BARBOLINI (*PD*) riformula l'ordine del giorno n. 7 nel senso indicato dal Relatore e dal Rappresentante del Governo.

Il sottosegretario D'ANDREA accoglie pertanto l'ordine del giorno n. 7 (testo 2).

Il Relatore esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 15.

Il Rappresentante del Governo esprime il medesimo avviso del Relatore, a condizione che il dispositivo venga modificato con la previsione di una clausola di compatibilità con gli equilibri complessivi della finanza pubblica.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) riformula l'ordine del giorno n. 15 nel senso indicato dal Rappresentante del Governo.

Il sottosegretario D'ANDREA accoglie pertanto l'ordine del giorno n. 15 (testo 2).

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, osserva che l'ordine del giorno n. 16 andrebbe modificato nel senso di sopprimere le parole «le opportune modifiche al decreto-legge in esame, tali da garantire».

Il Rappresentante del Governo dichiara di condividere l'osservazione del Relatore sull'ordine del giorno n. 16.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) riformula l'ordine del giorno n. 16 nel senso indicato dal Relatore.

Il sottosegretario D'ANDREA accoglie pertanto l'ordine del giorno n. 16 (testo 2).

Il Relatore esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 17.

Il Rappresentante del Governo dichiara di accogliere l'ordine del giorno n. 17.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, fa presente che i contenuti dell'ordine del giorno n. 18 sono stati in parte accolti da una modificazione apportata dalla Camera dei deputati al decreto-legge n. 83 del 2012. Si rimette pertanto al Governo per l'espressione del relativo parere.

Il Rappresentante del Governo condiziona l'espressione del parere favorevole sull'ordine del giorno n. 18 alla soppressione del riferimento alla quantificazione dell'importo del credito di imposta ed all'inserimento di una clausola di invarianza dell'equilibrio della finanza pubblica.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) riformula l'ordine del giorno n. 18 nel senso indicato dal Rappresentante del Governo.

Il sottosegretario D'ANDREA accoglie l'ordine del giorno n. 18 (testo 2).

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 19.

Il Rappresentante del Governo condiziona l'espressione del parere favorevole sull'ordine del giorno n. 19 alla soppressione del riferimento alla quantificazione dell'importo delle spese finanziate con risorse proprie dei Comuni, delle Province e delle Regioni escluse dal patto di stabilità interno.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) riformula l'ordine del giorno n. 19 nel senso indicato dal Rappresentante del Governo.

Il sottosegretario D'ANDREA accoglie l'ordine del giorno n. 19 (testo 2).

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 20.

Il Rappresentante del Governo condiziona l'espressione del parere favorevole sull'ordine del giorno n. 20 alla soppressione del riferimento alla quantificazione dell'importo in deroga al patto di stabilità interno.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) riformula l'ordine del giorno n. 20 nel senso indicato dal Rappresentante del Governo.

Il sottosegretario D'ANDREA accoglie l'ordine del giorno n. 20 (testo 2).

Il Relatore esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 21 a condizione che nel dispositivo si specifichi la connessione con gli eventi sismici.

Il Rappresentante del Governo esprime il medesimo avviso del Relatore.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) riformula l'ordine del giorno n. 21 nel senso indicato dal Relatore.

Il sottosegretario D'ANDREA accoglie pertanto l'ordine del giorno n. 21 (testo 2).

Il Relatore esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 22.

Il Rappresentante del Governo esprime il medesimo avviso del Relatore a condizione che il dispositivo venga ingratato con la previsione di una

clausola di compatibilità con gli equilibri complessivi della finanza pubblica.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) riformula l'ordine del giorno n. 22 nel senso indicato dal Rappresentante del Governo.

Il sottosegretario D'ANDREA accoglie pertanto l'ordine del giorno n. 22 (testo 2).

Il senatore DELLA SETA (*PD*) ritira l'ordine del giorno n. 23.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) sottolinea le difficoltà organizzative e funzionali che gli uffici tecnici dei Comuni colpiti dal sisma si troveranno ad affrontare a seguito del considerevole incremento dei carichi di lavoro a cui saranno sottoposti. Occorre pertanto individuare strumenti flessibili ed immediati per fornire le amministrazioni comunali di personale qualificato. A tali difficoltà intende porre rimedio l'ordine del giorno n. 24.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) si associa alle considerazioni del senatore Barbolini facendo presente la straordinaria mole di lavoro a cui saranno sottoposti uffici che, nella norma, svolgono un numero ridotto di pratiche durante l'anno e che sono pertanto sottodimensionati per quanto riguarda il personale a disposizione.

Il senatore MOLINARI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) reputa opportuno favorire la mobilità temporanea del personale operante presso gli uffici tecnici delle amministrazioni comunali limitrofe alle aree colpite dal sisma.

Il sottosegretario D'ANDREA fa incidentalmente presente che, in occasione del terremoto dell'Irpinia del 1980, l'espedito della mobilità del personale adibito agli uffici tecnici consentì di ottenere risultati soddisfacenti.

In considerazione della complessità del tema dell'esenzione dalle limitazioni previste dalla legislazione vigente per le spese di personale sostenute dai Comuni colpiti dal sisma, il presidente D'ALÌ (*PdL*) propone di accantonare temporaneamente gli ordini del giorno nn. 24 e 25.

La Commissione conviene.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, esprime parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 26 e 27.

Il Rappresentante del Governo esprime il medesimo avviso del Relatore a condizione che il dispositivo dell'ordine del giorno n. 26 venga mo-

dificato con la previsione di una clausola di compatibilità con gli equilibri complessivi della finanza pubblica.

Poiché il senatore BARBOLINI (*PD*) aderisce alla proposta del Rappresentante del Governo, questi accoglie gli ordini del giorno nn. 26 (testo 2) e 27.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) sottolinea le finalità dell'ordine del giorno n. 28 che mira a venire incontro alle esigenze delle aziende di servizi presenti nei territori colpiti dal terremoto.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 28 a condizione che venga escluso il riferimento all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Il Rappresentante del Governo esprime il medesimo avviso del Relatore.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) modifica il dispositivo dell'ordine del giorno n. 28.

Il sottosegretario D'ANDREA accoglie l'ordine del giorno n. 28 (testo 2).

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, si rimette al Governo sull'ordine del giorno n. 29.

Il Rappresentante del Governo esprime parere favorevole a condizione che il dispositivo dell'ordine del giorno venga modificato con la previsione di una clausola di compatibilità con gli equilibri complessivi della finanza pubblica.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) modifica il dispositivo nel senso indicato dal Rappresentante del Governo.

Il sottosegretario D'ANDREA accoglie l'ordine del giorno n. 29 (testo 2).

Il senatore BARBOLINI (*PD*) ritira l'ordine del giorno n. 30 poiché di contenuto analogo all'ordine del giorno n. 29 (testo 2).

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, esprime parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 31, 32, 33, 34, 35 e 38.

Il Rappresentante del Governo esprime il medesimo avviso del Relatore a condizione che il dispositivo degli ordini del giorno nn. 31, 34 e 35 venga modificato con la previsione di una clausola di compatibilità con gli

equilibri complessivi della finanza pubblica e che al dispositivo dell'ordine del giorno n. 38 siano sopresse le parole «di un anno».

Poiché il senatore BARBOLINI (*PD*) modifica il dispositivo degli ordini del giorno n. 31, 34, 35 e 38 nel senso indicato dal Rappresentante del Governo, il sottosegretario D'Andrea accoglie gli ordini del giorno nn. 31 (testo 2), 32, 33, 34 (testo 2), 35 (testo 2) e 38 (testo 2).

Il senatore BARBOLINI (*PD*) ritira gli ordini del giorno nn. 36, 37, 39, 40, 43 e 44.

Il Relatore esprime parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 41 e 42.

Il Rappresentante del Governo esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 41 e sull'ordine del giorno n. 42 a condizione che questo venga modificato sopprimendo i riferimenti percentuali e di importo.

Dopo che il senatore Barbolini ha riformulato l'ordine del giorno n. 42 nel testo 2, il Rappresentante del Governo accoglie gli ordini del giorno n. 41 e 42 (testo 2).

Il Relatore dichiara il parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 45 e 46.

Il Rappresentante del Governo esprime parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 45 e 46 a condizione che al secondo venga aggiunto, in fine, un riferimento al rispetto della legislazione vigente in materia di protezione civile.

Il senatore GIOVANARDI (*PdL*) esprime netta contrarietà sulla estensione ad altri 150.000 abitanti delle zone tra Mantova e Ferrara delle contribuzioni che dovrebbero essere previste soltanto in favore delle popolazioni più colpite dal terremoto. Trattare in maniera uniforme situazioni sostanzialmente disomogenee genera infatti una inammissibile iniquità. Si sofferma puntualmente sull'elenco dei Comuni che, sulla base dell'articolo 67-*septies* del «decreto sviluppo», risultano ammesse ai benefici anche popolazioni rispetto alle quali l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici è tutta da dimostrare. La circostanza per cui vi siano Comuni che hanno ottenuto benefici fiscali senza l'obbligo di adeguare gli impianti produttivi alla normativa antisismica genera una situazione di evidente disparità tra le imprese operanti in quei territori.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*) osserva che gli oneri per l'allargamento del cosiddetto «cratere sismico» sono comunque previsti nell'ambito delle risorse già stanziare.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) fa presente che, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 74 presso la Camera dei deputati, il Governo ha accolto un ordine del giorno con cui i risparmi di bilancio della Camera sono devoluti ai territori colpiti dal sisma. Auspica quindi che una analoga iniziativa sia adottata anche in Senato.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*) fa presente che la sede opportuna per una tale deliberazione è la prossima approvazione del bilancio del Senato da parte dell'Assemblea.

Il senatore DI NARDO (*IdV*) sottolinea che, nella giornata di ieri, è stato approvato il progetto di bilancio da sottoporre all'Assemblea che adotterà le decisioni del caso nell'ambito della propria autonomia rispetto al Governo.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) manifesta perplessità sulla volontà del Governo di ampliare il novero dei beneficiari degli interventi a sostegno delle aree terremotate poiché si rischia di distribuire risorse esigue rispetto ad una platea ingiustificatamente allargata.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) risponde a talune osservazioni puntuali del senatore Giovanardi facendo presente che il comune di Ferrara risulta tra quelli inseriti negli elenchi del Governo già nel primo provvedimento da questo adottato.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) riformula l'ordine del giorno n. 46 accogliendo la richiesta del Rappresentante del Governo.

Il sottosegretario D'ANDREA accoglie gli ordini del giorno nn. 45 e 46 (testo 2).

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, esprime parere favorevole limitatamente al dispositivo dell'ordine del giorno n. 47.

Il sottosegretario D'ANDREA accoglie limitatamente al dispositivo l'ordine del giorno n. 47.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 48 a condizione che il dispositivo venga modificato nel senso di impegnare il Governo a valutare la possibilità che la concessione dei contributi per la ricostruzione avvenga anche con le modalità del credito di imposta e di finanziamenti agevolati.

Il sottosegretario D'ANDREA esprime il medesimo avviso del Relatore.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) modifica l'ordine del giorno n. 48 nel senso indicato dal Relatore.

Il sottosegretario D'ANDREA accoglie l'ordine del giorno n. 48 (testo 2).

La seduta, sospesa alle ore 11, riprende alle ore 12.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, si rimette al Governo sull'ordine del giorno n. 49.

Il Rappresentante del Governo accoglie l'ordine del giorno n. 49.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 50.

Il Rappresentante del Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno n. 50.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 51.

Il Rappresentante del Governo accoglie l'ordine del giorno n. 51.

Il Relatore ed il Rappresentante del Governo esprimono parere contrario sull'ordine del giorno n. 52.

Previa verifica del numero legale, l'ordine del giorno n. 52 è posto ai voti e quindi respinto.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 53.

Il Rappresentante del Governo accoglie l'ordine del giorno n. 53.

Il Relatore ed il Rappresentante del Governo esprimono parere contrario sugli ordini del giorno nn. 54 e 55 che, all'esito del voto, risultano respinti.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 56.

Il Rappresentante del Governo accoglie l'ordine del giorno n. 56.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 57.

Il Rappresentante del Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno n. 57.

Il Relatore ed il Rappresentante del Governo esprimono parere contrario sugli ordini del giorno nn. 58, 59 e 60 che, all'esito del voto, risultano respinti.

Gli ordini del giorno nn. 10 e 25, precedentemente accantonati, sono ritirati.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) riformula l'ordine del giorno n. 24, precedentemente accantonato, in un testo 2 che, previo parere favorevole del Relatore, è accolto dal Rappresentante del Governo.

Il Relatore ed il Rappresentante del governo esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il senatore GIOVANARDI (*PdL*) interviene incidentalmente per chiedere chiarimenti sugli effetti dell'emendamento 1.1 che estende ingiustificatamente la platea dei beneficiari a territori comunali che non sono stati colpiti, se non in misura marginale e comunque non comparabili con le zone interessate dal cratere sismico.

Il sottosegretario D'ANDREA fa presente che la determinazione dei benefici a cui si accede dipende dalla effettiva verifica dei danni in esito alla quale gli stessi benefici potranno essere riconosciuti per intero o parzialmente.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, fa presente che una disposizione dal contenuto analogo a quello dell'emendamento 1.1 è riportata all'articolo 67-septies del decreto-legge n. 83 del 2012 che, nella giornata di ieri, è stato licenziato dalla Camera dei deputati.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) ed il senatore VALLARDI (*LNP*) svolgono alcune considerazioni a sostegno dell'emendamento 1.1.

Posto ai voti l'emendamento 1.1 risulta respinto.

Il senatore DI NARDO (*IdV*) ritira gli emendamenti 1.6, 3.8, 3.14, 3.17, 3.35, 4.2, 4.3, 5.5, 5.bis.1, 5.bis.0.1, 8.7, 13.2, 15.4, 16.1 e 17.1.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, ritira gli emendamenti 3.1, 3.4, 3.5, 3.30, 3.34, 3.36, 5.1, 5.2, 5.4, 8.11, 8.15, 8.23, 8.27, 8.28, 8.32, 8.33 e 9.1. Ritira inoltre l'emendamento 3.34 riconoscendone i contenuti nell'ordine del giorno n. 6 (testo 2) accolto dal Governo.

L'emendamento 1.5 è quindi dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, trasforma l'emendamento 1.7 nell'ordine del giorno n. 61 che il Governo dichiara di accogliere.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.8 e 2.2.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, trasforma l'emendamento 2.3 nell'ordine del giorno n. 62 che il Governo dichiara di accogliere.

Posto ai voti l'emendamento 2.4 risulta respinto.

Il senatore DI NARDO (*IdV*) ritira l'emendamento 2.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno n. 65, che la Commissione conviene di accantonare temporaneamente.

Gli emendamenti 3.2 e 3.10 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 3.11, 3.15 e 3.16 risultano respinti.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, trasforma l'emendamento 3.18 nell'ordine del giorno n. 64, che il Rappresentante del Governo dichiara di accogliere.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 3.19 e 3.20 risultano respinti.

L'emendamento 3.24 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

All'esito del voto risulta respinto l'emendamento 3.25.

Il senatore ALICATA (*PdL*) sottoscrive e ritira l'emendamento 3.29.

All'esito del voto l'emendamento 3.31 risulta respinto.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, trasforma l'emendamento 3.33 nell'ordine del giorno n. 63, che il Rappresentante del Governo dichiara di accogliere.

Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 3.0.1 e 4.1.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, trasforma l'emendamento 4.4 nell'ordine del giorno n. 66, che il Rappresentante del Governo dichiara di accogliere.

Posto ai voti l'emendamento 5.3 risulta respinto.

L'emendamento 6.1 è quindi dichiarato decaduto per assenza del proponente.

All'esito di votazioni distinte risultano respinti gli emendamenti 7.3, 7.7, 7.0.1, 8.8 e 8.100.

Gli emendamenti 8.17, 8.18, 8.19 e 8.20 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 8.24 e 8.26.

L'emendamento 8.34 è quindi dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Posto ai voti l'emendamento 8.0.1 risulta respinto.

Gli emendamenti 8.0.2 e 8.0.3 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Posto ai voti l'emendamento 9.3 risulta respinto.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, trasforma l'emendamento 12.1 nell'ordine del giorno n. 68, che il Rappresentante del Governo dichiara di accogliere.

Posto ai voti l'emendamento 12.2 risulta respinto.

L'emendamento 12.*bis*.0.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

L'emendamento 15.0.3 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, trasforma l'emendamento 17.2 nell'ordine del giorno n. 67, che il Rappresentante del Governo dichiara di accogliere.

Posto ai voti l'emendamento 18.1 risulta respinto.

Il senatore DI NARDO (*IdV*) ritira l'ordine del giorno n. 65, precedentemente accantonato.

La Commissione conferisce infine il mandato al Relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo a chiedere di poter svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 12,50.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3402
(al testo del decreto-legge)**

G/3402/1/13

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premesso che:

il decreto-legge in conversione, nell'introdurre «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», fissa tra le priorità quelle di realizzare in tempi rapidissimi una piena ripresa di tutte le attività produttive e un altrettanto rapido ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro delle comunità così duramente colpite dal terremoto;

il conseguimento di tali priorità non può che iscriversi dentro un più generale obiettivo di salvaguardia delle comunità: delle scuole, degli ospedali, dei beni artistici, dei servizi, del complesso delle funzioni pubbliche e amministrative svolte dagli enti locali, a partire dai comuni, che di quelle comunità sono espressione profonda e presidio insostituibile di coesione e di tenuta culturale, sociale ed economica;

impegna il Governo:

ad individuare idonee soluzioni in riferimento alla assoluta necessità per i comuni e le province interessate dagli eventi sismici di intervenire per la ricostruzione del patrimonio pubblico di propria competenza, tenendo conto della presumibile insufficienza del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge e dei limiti imposti dall'applicazione del patto di stabilità interno;

ad assumere idonee iniziative per superare le difficoltà di cassa degli enti locali colpiti dagli eventi sismici, con particolare riferimento ai comuni, derivanti sia dall'esigenza di adottare interventi urgenti per la fase emergenziale e l'avvio della ricostruzione, sia per il venir meno delle entrate relative a tributi di propria competenza, i cui termini di pagamento sono stati sospesi con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1^o giugno 2012;

ad adottare opportune iniziative affinché si possano assicurare, anche attraverso l'intervento delle autorità di regolazione, alle imprese che gestiscono i servizi pubblici locali, che versano in difficoltà di cassa analoghe a quelle degli enti locali, idonee compensazioni per i mancati introiti derivanti dalla sospensione e rateizzazione del pagamento delle fatture relative a forniture dei servizi energetici, idrici e ambientali alle utenze effettivamente danneggiate».

G/3402/1/13 (testo 2)

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premesso che:

il decreto-legge in conversione, nell'introdurre "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", fissa tra le priorità quelle di realizzare in tempi rapidissimi una piena ripresa di tutte le attività produttive e un altrettanto rapido ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro delle comunità così duramente colpite dal terremoto;

il conseguimento di tali priorità non può che iscriversi dentro un più generale obiettivo di salvaguardia delle comunità: delle scuole, degli ospedali, dei beni artistici, dei servizi, del complesso delle funzioni pubbliche e amministrative svolte dagli enti locali, a partire dai comuni, che di quelle comunità sono espressione profonda e presidio insostituibile di coesione e di tenuta culturale, sociale ed economica;

impegna il Governo, fatti salvi gli equilibri di finanza pubblica

ad individuare idonee soluzioni in riferimento alla assoluta necessità per i comuni e le province interessate dagli eventi sismici di intervenire per la ricostruzione del patrimonio pubblico di propria competenza, tenendo conto della presumibile insufficienza del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge e dei limiti imposti dall'applicazione del patto di stabilità interno;

ad assumere idonee iniziative per superare le difficoltà di cassa degli enti locali colpiti dagli eventi sismici, con particolare riferimento ai comuni, derivanti sia dall'esigenza di adottare interventi urgenti per la fase emergenziale e l'avvio della ricostruzione, sia per il venir meno delle entrate relative a tributi di propria competenza, i cui termini di pagamento sono stati sospesi con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1^o giugno 2012;

ad adottare opportune iniziative affinché si possano assicurare, anche attraverso l'intervento delle autorità di regolazione, alle imprese che gestiscono i servizi pubblici locali, che versano in difficoltà di cassa analoghe a quelle degli enti locali, idonee compensazioni per i mancati introiti derivanti dalla sospensione e rateizzazione del pagamento delle fatture relative a forniture dei servizi energetici, idrici e ambientali alle utenze effettivamente danneggiate».

G/3403/13/3

BARBOLINI, GHEDINI, CASTRO, SACCONI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premesso che:

in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 74 del 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012", la Camera dei deputati ha proceduto ad emendare il testo dell'articolo 3, comma 10, stabilendo:

che per le imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, nel caso in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame non abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto di una costruzione nuova di analoghe caratteristiche, tale costruzione dovrà essere sottoposta a valutazione di sicurezza;

che tale valutazione di sicurezza sismica dovrà essere effettuata ai sensi del Cap. 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

che la struttura interessata da tale verifica viene intesa come «insieme di struttura, elementi non strutturali ed impianti che non siano usciti dall'ambito del comportamento lineare elastico»;

considerato che:

le imprese e i professionisti abilitati impegnati ad effettuare tali verifiche sugli edifici produttivi hanno evidenziato la necessità che si forniscano ulteriori chiarimenti circa l'ambito di applicazione della norma in esame, soprattutto in relazione alle classi d'uso così come del resto previsto dalla normativa tecnica delle costruzioni di cui al suddetto decreto ministeriale 14 gennaio 2008;

le Norme tecniche - NTC del 2008 stabiliscono infatti che per le classi d'uso 3 e 4 (costruzioni rilevanti o strategiche come ospedali ed edi-

fici pubblici) occorre prestare attenzione anche agli impianti, mentre per le classi 1 e 2 (che sono invece le industrie) le stesse prevedono esplicitamente che si possa prestare attenzione solo alle parti strutturali e a quelle secondarie e non quindi agli impianti;

ritenuto che:

nel caso di stabilimento produttivo che abbia riportato danni solamente agli impianti, senza aver riportato alcun danno alle strutture, si può considerare che gli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 10, siano soddisfatti se la verifica di sicurezza sismica riguarderà solo le parti strutturali e quelle secondarie, senza dover quindi fare una verifica di sicurezza comprensiva degli impianti;

impegna il Governo:

a fornire, attraverso una norma d'interpretazione ovvero una circolare interpretativa, ogni più utile ed opportuno chiarimento sull'ambito di applicazione dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 74 del 2012, in relazione alle Norme tecniche costitutive di cui al decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 di cui in premessa, nel senso di specificare che le valutazioni di sicurezza per gli edifici produttivi si effettua in riferimento alla classe d'uso applicata».

G/3402/2/13

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premessò che:

l'articolo 8 del decreto-legge in conversione reca la sospensione dei termini amministrativi e dei contributi previdenziali ed assistenziali nelle zone colpite dal sisma nei giorni 20 e 29 maggio 2012;

il comma 2 dell'articolo 8 dispone che, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduca norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni colpiti dal sisma;

l'autorità di regolazione, inoltre, provvede a disciplinare le modalità di rateizzazione delle fatture e ad introdurre agevolazioni a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attra-

verso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;

considerato che:

sarebbe necessario considerare tra i settori inclusi nella suddetta norma, anche quello dei rifiuti urbani, con il conseguente coinvolgimento delle competenti autorità regionali per i rifiuti urbani di cui all'articolo 201 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la predisposizione delle norme per la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere;

sarebbe altresì necessario, in termini generali, prevedere che le autorità siano incaricate di individuare, altresì, le modalità per assicurare tempestivamente alle imprese che hanno emesso le fatture suddette la disponibilità, per il tempo della sospensione e per quello della successiva rateizzazione, di risorse finanziarie congrue rispetto ai corrispondenti mancati ricavi, facendo ricorso a strumenti perequativi;

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito del primo provvedimento utile, le opportune modifiche alle norme relative alla sospensione dei termini di pagamento delle fatture per i servizi pubblici essenziali, al fine di garantire alle imprese che abbiano emesso tali fatture la disponibilità, per il tempo della sospensione e per quello della successiva rateizzazione, di risorse finanziarie congrue rispetto ai corrispondenti mancati ricavi».

G/3402/2/13 (testo 2)

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premesso che:

l'articolo 8 del decreto-legge in conversione reca la sospensione dei termini amministrativi e dei contributi previdenziali ed assistenziali nelle zone colpite dal sisma nei giorni 20 e 29 maggio 2012;

il comma 2 dell'articolo 8 dispone che, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduca norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni colpiti dal sisma;

l'autorità di regolazione, inoltre, provvede a disciplinare le modalità di rateizzazione delle fatture e ad introdurre agevolazioni a favore

delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;

considerato che:

sarebbe necessario considerare tra i settori inclusi nella suddetta norma, anche quello dei rifiuti urbani, con il conseguente coinvolgimento delle competenti autorità regionali per i rifiuti urbani di cui all'articolo 201 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la predisposizione delle norme per la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere;

sarebbe altresì necessario, in termini generali, prevedere che le autorità siano incaricate di individuare, altresì, le modalità per assicurare tempestivamente alle imprese che hanno emesso le fatture suddette la disponibilità, per il tempo della sospensione e per quello della successiva rateizzazione, di risorse finanziarie congrue rispetto ai corrispondenti mancati ricavi, facendo ricorso a strumenti perequativi;

impegna il Governo, fatti salvi gli equilibri di finanza pubblica,

a prevedere, nell'ambito del primo provvedimento utile, le opportune modifiche alle norme relative alla sospensione dei termini di pagamento delle fatture per i servizi pubblici essenziali, al fine di garantire alle imprese che abbiano emesso tali fatture la disponibilità, per il tempo della sospensione e per quello della successiva rateizzazione, di risorse finanziarie congrue rispetto ai corrispondenti mancati ricavi».

G/3403/3/13

BARBOLINI, GHEDINI, CASTRO, SACCONI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premesso che:

in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 74 del 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012", la Camera dei deputati ha proceduto ad emendare il testo dell'articolo 3, comma 10, stabilendo:

che per le imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, nel caso in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame non abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica ri-

chiesta dalle norme vigenti per il progetto di una costruzione nuova di analoghe caratteristiche, tale costruzione dovrà essere sottoposta a valutazione di sicurezza;

che tale valutazione di sicurezza sismica dovrà essere effettuata ai sensi del Cap. 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

che la struttura interessata da tale verifica viene intesa come «insieme di struttura, elementi non strutturali ed impianti che non siano usciti dall'ambito del comportamento lineare elastico»;

considerato che:

le imprese e i professionisti abilitati impegnati ad effettuare tali verifiche sugli edifici produttivi hanno evidenziato la necessità che si forniscano ulteriori chiarimenti circa l'ambito di applicazione della norma in esame, soprattutto in relazione alle classi d'uso così come del resto previsto dalla normativa tecnica delle costruzioni di cui al suddetto decreto ministeriale 14 gennaio 2008;

le Norme tecniche – NTC del 2008 stabiliscono infatti che per le classi d'uso 3 e 4 (costruzioni rilevanti o strategiche come ospedali ed edifici pubblici) occorre prestare attenzione anche agli impianti, mentre per le classi 1 e 2 (che sono invece le industrie) le stesse prevedono esplicitamente che si possa prestare attenzione solo alle parti strutturali e a quelle secondarie e non quindi agli impianti;

ritenuto che:

nel caso di stabilimento produttivo che abbia riportato danni solamente agli impianti, senza aver riportato alcun danno alle strutture, si può considerare che gli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 10, siano soddisfatti se la verifica di sicurezza sismica riguarderà solo le parti strutturali e quelle secondarie, senza dover quindi fare una verifica di sicurezza comprensiva degli impianti;

impegna il Governo:

a fornire, attraverso una norma d'interpretazione ovvero una circolare interpretativa, ogni più utile ed opportuno chiarimento sull'ambito di applicazione dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 74 del 2012, in relazione alle Norme tecniche costitutive di cui al decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 di cui in premessa, nel senso di specificare che le valutazioni di sicurezza per gli edifici produttivi si effettuano in riferimento alla classe d'uso applicata».

G/3402/4/13

GHEDINI, DELLA SETA, FERRANTE, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premessi che:

in sede di conversione in legge del decreto-legge "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012" n. 74 la Camera ha modificato l'art. 3, comma 10 stabilendo che le imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame non abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto di una costruzione nuova di analoghe caratteristiche, tale costruzione dovrà essere sottoposta a valutazione di sicurezza;

che tale valutazione di sicurezza sismica dovrà essere effettuata ai sensi del capitolo 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

che la struttura interessata da tale verifica viene intesa come "insieme di struttura, elementi non strutturali ed impianti che non siano usciti dall'ambito del comportamento lineare elastico";

considerato inoltre che:

le imprese e i professionisti abilitati impegnati ad effettuare tali verifiche sugli edifici produttivi hanno evidenziato la necessità che si forniscano ulteriori chiarimenti circa l'ambito di applicazione della norma in esame, soprattutto in relazione alle classi d'uso così come del resto previsto dalla normativa tecnica delle costruzioni di cui al suddetto decreto ministeriale 14 gennaio 2008;

le Norme tecniche - NTC del 2008 stabiliscono infatti che per le classi d'uso 3 e 4 (costruzioni rilevanti o strategiche come ospedali ed edifici pubblici) occorre prestare attenzione anche agli impianti, mentre per le classi 1 e 2 (che sono invece le industrie) le stesse prevedono esplicitamente che si possa prestare attenzione solo alle parti strutturali e a quelle secondarie e non quindi agli impianti;

evidenziato pertanto che:

se ci si trova di fronte ad uno stabilimento produttivo che ha avuto danni solo agli impianti e non alle strutture, si può considerare che gli adempimenti del previsto dal comma 10 siano soddisfatti se la verifica di sicurezza sismica riguarderà solo le parti strutturali e quelle secondarie, senza dover quindi fare una verifica di sicurezza comprensiva degli impianti;

impegna il Governo:

a fornire, attraverso una norma d'interpretazione ovvero una circolare interpretativa, ogni più utile ed opportuno chiarimento sull'ambito di applicazione del comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, in relazione alle norme tecniche costruttive di cui al decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 di cui in premessa, nel senso di specificare che le valutazioni di sicurezza per gli edifici produttivi si effettua in riferimento alla classe d'uso applicata».

G/3402/5/13

D'ALIA, GIAI

«La 13^a Commissione permanente,

premesso che:

all'articolo 3, comma 10, la Commissione ambiente della Camera ha approvato un emendamento che, per quanto concerne le imprese di cui al comma 8, stabilisce che nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame non abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto di una costruzione nuova di analoghe caratteristiche, tale costruzione dovrà essere sottoposta a valutazione di sicurezza;

che tale valutazione di sicurezza sismica dovrà essere effettuata ai sensi del capitolo 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

che la struttura interessata da tale verifica viene intesa come "insieme di struttura, elementi non strutturali ed impianti che non siano usciti dall'ambito del comportamento lineare elastico";

le imprese e i professionisti abilitati impegnati ad effettuare tali verifiche sugli edifici produttivi hanno evidenziato la necessità che si forniscano ulteriori chiarimenti circa l'ambito di applicazione della norma in esame, soprattutto in relazione alle classi d'uso così come del resto previsto dalla normativa tecnica delle costruzioni di cui al suddetto decreto ministeriale 14 gennaio 2008;

le norme tecniche – NTC del 2008 stabiliscono infatti che per le classi d'uso 3 e 4 (costruzioni rilevanti o strategiche come ospedali ed edifici pubblici) occorre prestare attenzione anche agli impianti, mentre per le classi 1 e 2 (che sono invece le industrie) le stesse prevedono esplicitamente che si possa prestare attenzione solo alle parti strutturali e a quelle secondarie e non quindi agli impianti;

se ci si trova di fronte ad uno stabilimento produttivo che ha avuto danni solo agli impianti e non alle strutture, si può considerare che gli adempimenti previsti dal comma 10 siano soddisfatti se la verifica di si-

curezza sismica riguarderà solo le parti strutturali e quelle secondarie, senza dover quindi fare una verifica di sicurezza comprensiva degli impianti;

impegna il Governo:

a fornire, attraverso una norma d'interpretazione ovvero una circolare interpretativa, ogni più utile ed opportuno chiarimento sull'ambito di applicazione del comma 10 dell'articolo 3 del presente decreto, in relazione alle norme tecniche costruttive di cui al decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 di cui in premessa, nel senso di specificare che le valutazioni di sicurezza per gli edifici produttivi si effettua in riferimento alla classe d'uso applicata».

G/3402/6/13

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premessi che:

in sede di conversione in legge del decreto-legge "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012" n. 74, la Camera ha introdotto all'articolo 3 il comma 13-*bis*, in base al quale in tutti i casi che di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica;

la possibilità di incrementare la volumetria di un immobile rappresenta, per il proprietario, un beneficio privato cui sarebbe bene che corrispondesse un beneficio per l'intera collettività in termini di miglioramento della qualità del costruito;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo atto legislativo utile, che l'autorizzazione ai lavori per la realizzazione di tali incrementi volumetrici sia subordinata al fatto che gli stessi determinino significativi e documentati miglioramenti dell'efficienza energetica degli immobili».

G/3402/6/13 (testo 2)

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premessò che:

in sede di conversione in legge del decreto-legge "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012" n. 74, la Camera ha introdotto all'articolo 3 il comma 13-*bis*, in base al quale in tutti i casi che di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica;

la possibilità di incrementare la volumetria di un immobile rappresenta, per il proprietario, un beneficio privato cui sarebbe bene che corrispondesse un beneficio per l'intera collettività in termini di miglioramento della qualità del costruito;

impegna il Governo

a prevedere, nel primo atto legislativo utile, che l'autorizzazione ai lavori per la realizzazione di tali incrementi possibilmente volumetrici sia subordinata al fatto che gli stessi determinino significativi e documentati miglioramenti dell'efficienza energetica degli immobili».

G/3402/7/13

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

richiamate le disposizioni previste dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come modificato dalla Camera dei deputati, in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

considerato che:

nelle zone interessate dall'evento calamitoso risultano essersi determinate obiettive difficoltà e cesure nella linearità dei procedimenti amministrativi, sia perché i Comuni entro il cratere sismico e quelli limitrofi, essendo le amministrazioni necessariamente concentrate su altre emergenze prioritarie quando addirittura in condizioni di generale inagibilità, non hanno potuto recepire domande o rilasciare le necessarie certificazioni in quel periodo e nelle settimane successive, sia perché gli operatori Enel,

anch'essi oberati dai lavori di messa in sicurezza delle zone sismiche, hanno necessariamente tralasciato o posposto le connessioni degli impianti, ovvero l'emissione dei preventivi per le attività di connessione, sia infine per le necessità da parte delle imprese di verificare la realizzabilità dei progetti a causa del sisma;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di consentire, attraverso un prossimo provvedimento utile, che per i casi di cui in premessa, previa dimostrazione di un *iter* già avviato all'epoca del sisma o nel periodo immediatamente a ridosso e seguente, sia comunque possibile agli interessati, fino al 31 dicembre 2012, rientrare nei termini agevolativi previsti dal "conto energia"».

G/3402/7/13 (testo 2)

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

richiamate le disposizioni previste dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come modificato dalla Camera dei deputati, in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

considerato che:

nelle zone interessate dall'evento calamitoso risultano essersi determinate obiettive difficoltà e cesure nella linearità dei procedimenti amministrativi, sia perché i Comuni entro il cratere sismico e quelli limitrofi, essendo le amministrazioni necessariamente concentrate su altre emergenze prioritarie quando addirittura in condizioni di generale inagibilità, non hanno potuto recepire domande o rilasciare le necessarie certificazioni in quel periodo e nelle settimane successive, sia perché gli operatori Enel, anch'essi oberati dai lavori di messa in sicurezza delle zone sismiche, hanno necessariamente tralasciato o posposto le connessioni degli impianti, ovvero l'emissione dei preventivi per le attività di connessione, sia infine per le necessità da parte delle imprese di verificare la realizzabilità dei progetti a causa del sisma;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di consentire, attraverso il prossimo provvedimento utile, che per i casi di cui in premessa, previa dimostrazione di un *iter* già avviato all'epoca del sisma o nel periodo immediatamente a ridosso e seguente, sia comunque possibile agli interessati completare l'ac-

cesso agli incentivi previsti dal "conto energia" vigenti alla data del sisma qualora gli impianti entrino in funzione entro il 31 dicembre 2013».

G/3402/8/13

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, SOLIANI

«La 13^a Commissione permanente,

premesso che:

il decreto-legge "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012" n. 74, prevede con il comma 6 dell'articolo 3 che i soggetti interessati comunicano ai comuni l'avvio dei lavori edilizi di ripristino degli edifici danneggiati;

tra i suddetti edifici possono rientrare anche le costruzioni danneggiate che non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali siano stati emessi i relativi ordini di demolizione;

impegna il Governo:

affinché, nel primo atto legislativo utile, venga esplicitato in modo chiaro che tale norma non cancella né sana in alcun modo e ad alcun titolo eventuali abusi edilizi commessi antecedentemente all'evento sismico».

G/3402/9/13

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premesso che:

il decreto-legge n. 83 del 2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese, adotta misure destinate alla crescita ed allo sviluppo, indispensabili per il Paese, che già in un contesto di crisi più generale vive, inoltre, una situazione di ulteriore criticità e sofferenza a causa di eventi naturali quale il recente sisma che ha colpito un'ampia area ad alta densità industriale, toccando le province di Ferrara, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;

le misure di cui al citato provvedimento, possono intrecciarsi, rafforzandole, con le misure urgenti adottate con il decreto-legge in esame per garantire rapida assistenza alle popolazioni e per ripristinare al più presto le condizioni di produttività degli apparati produttivi, per cui questi territori eccellono, delle zone colpite dal sisma;

in particolare va sostenuta ogni iniziativa che possa apportare risorse a vantaggio ed a sostegno della ricostruzione, tra le quali i grandi progetti infrastrutturali già avviati e intrinsecamente legati al ripristino delle condizioni di ripresa e di rilancio del tessuto produttivo e sociale di questa importante area del Paese e per i quali è già prevista la norma che stabilisce il dimezzamento dei tempi per la loro approvazione, inserita nel decreto-legge in esame;

la ricostruzione ed il rilancio dell'economia delle zone terremotate può venire anche dall'attivazione degli strumenti individuati nel decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ed in particolare per quanto riguarda le misure specificamente previste per favorire l'attrazione di capitali privati come previsto agli articoli 1 e 2, atti a favorire la realizzazione delle infrastrutture programmate e previste, a mezzo dei contratti di partenariato pubblico privato, che potrebbero anche consentire la riduzione e l'azzeramento, ove possibile, dei contributi pubblici previsti per tali opere e che potranno, in tal modo, ritornare nella disponibilità della pubblica amministrazione ed essere riorientati secondo le nuove priorità emergenziali;

impegna il Governo:

ad estendere, nei limiti delle risorse disponibili, i benefici delle defiscalizzazioni in materia di infrastrutture di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, anche alle opere già aggiudicate e non ancora avviate per le aree terremotate previste dal decreto in esame;

a prevedere, per i medesimi ambiti territoriali indicati, la detrazione IVA anche in fase di costruzione, quantomeno per le grandi opere infrastrutturali e non solo dopo la fase di entrata in esercizio delle opere stesse».

G/3402/10/13

DI NARDO

«La 13^a Commissione permanente,

in sede di esame del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012»,

tenuto conto delle lacune presenti nel provvedimento in esame,

impegna il Governo:

a disporre celermente in merito al rinvio degli obblighi dei sostituti d'imposta, all'esenzione dal modello 770 per gli enti locali la cui sede è inagibile, al rinvio per le tariffe (onde evitare improprie disparità di trattamento tra cittadini residenti in comuni ove è in vigore la Tia e quelli in cui ancora opera la Tarsu), alla deducibilità degli oneri in riferimento alla messa in sicurezza degli immobili delle imprese, nonché alle compensazioni per i comuni in cui viene operata la pur auspicata e necessaria esenzione o riduzione dell'IMU».

G/3402/11/13

SOLIANI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

in sede di conversione del decreto-legge n. 74 del 2012,

premesso che:

l'articolo 8, comma 3, riguarda il pagamento dell'IMU per i fabbricati siti nelle zone colpite dal sisma;

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso apposite misure ad esentare le associazioni culturali che hanno sede nei comuni indicati all'articolo 1, comma 1 del decreto in conversione, dal pagamento dell'IMU per l'anno 2012 e 2013».

G/3402/11/13 (testo 2)

SOLIANI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

in sede di conversione del decreto-legge n. 74 del 2012,

premesso che:

l'articolo 8, comma 3, riguarda il pagamento dell'IMU per i fabbricati siti nelle zone colpite dal sisma;

impegna il Governo, fatti salvi gli equilibri di finanza pubblica,

a prevedere, attraverso apposite misure ad esentare le associazioni culturali che hanno sede nei comuni indicati all'articolo 1, comma 1 del decreto in conversione, dal pagamento dell'IMU per l'anno 2012 e 2013».

G/3402/12/13

SOLIANI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

in sede di conversione del decreto-legge n. 74 del 2012,

premesso che

il decreto-legge in conversione prevede lo stanziamento di apposite risorse a favore della scuola,

considerato che le istituzioni scolastiche rappresentano un presidio fondamentale per le famiglie, per la coesione sociale e la speranza nel futuro,

impegna il Governo

a potenziare l'attività formativa nelle aree colpite dal sisma, attraverso l'assegnazione di personale e risorse ulteriori per l'organizzazione flessibile dell'attività didattica e il rafforzamento dell'autonomia nella fase dell'emergenza e della ricostruzione del progetto educativo, civile e culturale delle comunità».

G/3402/12/13 (testo 2)

SOLIANI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

in sede di conversione del decreto-legge n. 74 del 2012,

premesso che:

il decreto-legge in conversione prevede lo stanziamento di apposite risorse a favore della scuola,

considerato che le istituzioni scolastiche rappresentano un presidio fondamentale per le famiglie, per la coesione sociale e la speranza nel futuro,

impegna il Governo:

a promuovere iniziative tese a potenziare l'attività formativa nelle aree colpite dal sisma, attraverso l'assegnazione di personale e risorse ulteriori per l'organizzazione flessibile dell'attività didattica e il rafforzamento dell'autonomia nella fase dell'emergenza e della ricostruzione del progetto educativo, civile e culturale delle comunità».

G/3402/13/13

FLUTTERO, GIOVANARDI

«La 13^a Commissione permanente,

premesso che:

in sede di conversione in legge del decreto-legge "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012" n. 74 la Camera ha modificato l'art. 3, comma 10 stabilendo che le imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame non abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto di una costruzione nuova di analoghe caratteristiche, tale costruzione dovrà essere sottoposta a valutazione di sicurezza;

che tale valutazione di sicurezza sismica dovrà essere effettuata ai sensi del capitolo 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

che la struttura interessata da tale verifica viene intesa come "insieme di struttura, elementi non strutturali ed impianti che non siano usciti dall'ambito del comportamento lineare elastico";

considerato inoltre che:

le imprese e i professionisti abilitati impegnati ad effettuare tali verifiche sugli edifici produttivi hanno evidenziato la necessità che si forniscano ulteriori chiarimenti circa l'ambito di applicazione della norma in esame, soprattutto in relazione alle classi d'uso così come del resto previsto dalla normativa tecnica delle costruzioni di cui al suddetto decreto ministeriale 14 gennaio 2008;

le Norme tecniche – NTC del 2008 stabiliscono infatti che per le classi d'uso 3 e 4 (costruzioni rilevanti o strategiche come ospedali ed edifici pubblici) occorre prestare attenzione anche agli impianti, mentre per le classi 1 e 2 (che sono invece le industrie) le stesse prevedono esplicitamente che si possa prestare attenzione solo alle parti strutturali e a quelle secondarie e non quindi agli impianti;

evidenziato pertanto che:

se ci si trova di fronte ad uno stabilimento produttivo che ha avuto danni solo agli impianti e non alle strutture, si può considerare che gli adempimenti del previsti dal comma 10 siano soddisfatti se la verifica di sicurezza sismica riguarderà solo le parti strutturali e quelle secondarie, senza dover quindi fare una verifica di sicurezza comprensiva degli impianti;

impegna il Governo:

a fornire, attraverso una norma d'interpretazione ovvero una circolare interpretativa, ogni più utile ed opportuno chiarimento sull'ambito di applicazione del comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, in relazione alle norme tecniche costruttive di cui al decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 di cui in premessa, nel senso di specificare che le valutazioni di sicurezza per gli edifici produttivi si effettua in riferimento alla classe d'uso applicata».

G/3402/14/13

FLUTTERO, GIOVANARDI

«La 13^a Commissione permanente,

premesso che la sospensione degli adempimenti fiscali, tributari e contributivi fino a settembre/novembre 2012, prevista dal decreto-legge n. 74 del 2012, in relazione alla situazione economica delle aree colpite dal sisma è da considerarsi insufficiente;

considerato che privati, famiglie e imprese di ogni settore economico verrebbero chiamati ad un adempimento in una fase in cui la priorità di destinazione di ogni possibile risorsa economica disponibile è indirizzata alla ricostruzione di case, capannoni, alla ripresa della vita ordinaria di famiglie e aziende;

ritenuto che occorre prevedere la sospensione generalizzata, su base territoriale, di tali adempimenti e dei relativi versamenti per 12 mesi fino a giugno 2013, consentendo alle imprese di non versare entro fine anno gli acconti sui redditi 2013 o di non effettuare i pagamenti delle scadenze di fine anno in una situazione che sarà in quel momento ancora fortemente compromessa;

sottolineato come nel mese di dicembre le imprese hanno di norma esigenze di liquidità legate al pagamento delle tredicesime in un contesto critico di fermo produttivo e di riduzione di fatturati;

evidenziato che il rinvio a giugno 2013 consentirà di attivare una piena ripresa delle attività e di favorire l'avvio del processo di ricostruzione, con effetti positivi per le entrate fiscali relativamente all'indotto derivante da questi investimenti in un'area che genera un gettito fiscale superiore ai 7 miliardi di euro all'anno;

impegna il Governo:

a sospendere su base territoriale, con apposito atto, gli adempimenti fiscali, tributari e contributivi ed i relativi versamenti per 12 mesi, fino al giugno 2013, consentendo alle imprese di non versare a dicembre gli acconti sui redditi 2013 e di non effettuare i pagamenti delle scadenze di fine anno considerando la loro situazione finanziaria che sarà in quel momento ancora fortemente compromessa».

G/3402/14/13 (testo 2)

FLUTTERO, GIOVANARDI

«La 13^a Commissione permanente,

premesso che la sospensione degli adempimenti fiscali, tributari e contributivi fino a settembre/novembre 2012, prevista dal decreto-legge n. 74 del 2012, in relazione alla situazione economica delle aree colpite dal sisma è da considerarsi insufficiente;

considerato che privati, famiglie e imprese di ogni settore economico verrebbero chiamati ad un adempimento in una fase in cui la priorità di destinazione di ogni possibile risorsa economica disponibile è indirizzata alla ricostruzione di case, capannoni, alla ripresa della vita ordinaria di famiglie e aziende;

ritenuto che occorre prevedere la sospensione generalizzata, su base territoriale, di tali adempimenti e dei relativi versamenti per 12 mesi fino a giugno 2013, consentendo alle imprese di non versare entro fine anno gli acconti sui redditi 2013 o di non effettuare i pagamenti delle scadenze di fine anno in una situazione che sarà in quel momento ancora fortemente compromessa;

sottolineato come nel mese di dicembre le imprese hanno di norma esigenze di liquidità legate al pagamento delle tredicesime in un contesto critico di fermo produttivo e di riduzione di fatturati;

evidenziato che il rinvio a giugno 2013 consentirà di attivare una piena ripresa delle attività e di favorire l'avvio del processo di ricostruzione, con effetti positivi per le entrate fiscali relativamente all'indotto derivante da questi investimenti in un'area che genera un gettito fiscale superiore ai 7 miliardi di euro all'anno;

impegna il Governo, fatti salvi gli equilibri di finanza pubblica,

a sospendere su base territoriale, con apposito atto, gli adempimenti fiscali, tributari e contributivi ed i relativi versamenti per 12 mesi, fino al giugno 2013, consentendo alle imprese di non versare a dicembre gli acconti sui redditi 2013 e di non effettuare i pagamenti delle scadenze di fine anno considerando la loro situazione finanziaria che sarà in quel momento ancora fortemente compromessa».

G/3402/15/13 (già emendamento 2.1)

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premessò che:

i territori dell'Emilia Romagna, Veneto e Lombardia colpiti dal sisma dei giorni 20 e 29 maggio 2012 attraversano una situazione di profonda criticità, sommandosi le enormi sofferenze e distruzioni causate dal sisma allo sconvolgimento di un apparato economico-produttivo che era tra i più avanzati d'Italia;

tali aree avranno purtroppo necessità di tempi molto lunghi per la ricostruzione e la ripresa economico-produttiva ed occupazionale;

sarebbe pertanto necessario prevedere che i termini degli adempimenti amministrativi, previdenziali e tributari fossero prorogati ulteriormente, possibilmente sino al dicembre 2013, o quantomeno a giugno del medesimo anno, al fine di permettere a tutti i soggetti interessati di tornare alle normali condizioni di vita e di lavoro;

sarebbe altresì necessario precisare sin da subito che la ripresa della riscossione avverrà, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in almeno centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014;

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso il primo provvedimento utile, una proroga dei termini degli adempimenti amministrativi, previdenziali, assistenziali e tributari attualmente previsti dal decreto-legge in esame, fino al 31 dicembre 2013 o quantomeno fino al 30 giugno 2013, prevedendo altresì che la ripresa della riscossione avvenga mediante il pagamento di rate mensili a decorrere dal gennaio 2014».

G/3402/15/13 testo 2 (già emendamento 2.1)

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premessò che:

i territori dell'Emilia Romagna, Veneto e Lombardia colpiti dal sisma dei giorni 20 e 29 maggio 2012 attraversano una situazione di profonda criticità, sommandosi le enormi sofferenze e distruzioni causate

dal sisma allo sconvolgimento di un apparato economico-produttivo che era tra i più avanzati d'Italia;

tali aree avranno purtroppo necessità di tempi molto lunghi per la ricostruzione e la ripresa economico-produttiva ed occupazionale;

sarebbe pertanto necessario prevedere che i termini degli adempimenti amministrativi, previdenziali e tributari fossero prorogati ulteriormente, possibilmente sino al dicembre 2013, o quantomeno a giugno del medesimo anno, al fine di permettere a tutti i soggetti interessati di tornare alle normali condizioni di vita e di lavoro;

sarebbe altresì necessario precisare sin da subito che la ripresa della riscossione avverrà, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in almeno centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014;

impegna il Governo, fatti salvi gli equilibri di finanza pubblica,

a prevedere, attraverso il primo provvedimento utile, una proroga dei termini degli adempimenti amministrativi, previdenziali, assistenziali e tributari attualmente previsti dal decreto-legge in esame, fino al 31 dicembre 2013 o quantomeno fino al 30 giugno 2013, prevedendo altresì che la ripresa della riscossione avvenga mediante il pagamento di rate mensili a decorrere dal gennaio 2014».

G/3402/16/13 (già emendamento 3.7)

BERTUZZI, PIGNEDOLI, BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, MERCATALI, NEROZZI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premesso che:

nel decreto-legge in esame, a seguito delle modifiche apportate al testo alla Camera dei deputati, è stata prevista una disposizione tesa a salvaguardare i bilanci dei caseifici delle regioni interessate dagli eventi sismici, che - gravemente danneggiati nella intera produzione di 1-2 anni - sarebbero stati altrimenti costretti a registrare perdite ben oltre il loro capitale netto, rischiando la liquidazione coatta, con enormi danni anche ai soci conferenti che si vedrebbero non riconosciuto il pagamento del latte;

la modifica apportata, tuttavia, non è sufficiente a garantire pienamente le imprese casearie colpite, non soddisfacendo pienamente la normativa relativa a bilanci e fallimento; sarebbe infatti necessario garantire che a seguito della concessione di contributi a vantaggio di tali imprese tali contributi possano essere accertati nel bilancio di esercizio delle imprese in corso al 31 dicembre 2012;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, le opportune modifiche al decreto-legge in esame, tali da garantire che sia messa a disposizione dei caseifici la documentazione di un credito certo rappresentato dal contributo concesso a ristoro dei danni da sisma riconosciuti, da poter accertare nel bilancio dell'esercizio 2012».

G/3402/16/13 testo 2 (già emendamento 3.7)

BERTUZZI, PIGNEDOLI, BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, MERCATALI, NEROZZI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premessi che:

nel decreto-legge in esame, a seguito delle modifiche apportate al testo alla Camera dei Deputati, è stata prevista una disposizione tesa a salvaguardare i bilanci dei caseifici delle regioni interessate dagli eventi sismici, che - gravemente danneggiati nella intera produzione di 1-2 anni - sarebbero stati altrimenti costretti a registrare perdite ben oltre il loro capitale netto, rischiando la liquidazione coatta, con enormi danni anche ai soci conferenti che si vedrebbero non riconosciuto il pagamento del latte;

la modifica apportata, tuttavia, non è sufficiente a garantire pienamente le imprese casearie colpite, non soddisfacendo pienamente la normativa relativa a bilanci e fallimento; sarebbe infatti necessario garantire che a seguito della concessione di contributi a vantaggio di tali imprese tali contributi possano essere accertati nel bilancio di esercizio delle imprese in corso al 31 dicembre 2012;

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, che sia messa a disposizione dei caseifici la documentazione di un credito certo rappresentato dal contributo concesso a ristoro dei danni da sisma riconosciuti, da poter accertare nel bilancio dell'esercizio 2012».

G/3402/17/13 (già emendamento 3.13)

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premesso che:

nelle aree colpite dagli eventi sismi del 20 e 29 maggio 2012 una delle esigenze più rilevanti è quella di procedere celermente all'esecuzione di lavori per il ripristino, la riparazione e la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati;

impegna il Governo:

a precisare, attraverso opportune disposizioni normative od interpretative, che i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di ripristino, riparazione e ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati dal sisma non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del Codice dei contratti pubblici».

G/3402/18/13 (già emendamento 3.28)

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premesso che:

nelle aree colpite dagli eventi sismi del 20 e 29 maggio 2012 una delle esigenze più rilevanti è quella di procedere celermente all'esecuzione di lavori per il ripristino, la riparazione e la ricostruzione degli immobili in particolare di quelli ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati, per permettere in tempi brevi la ripresa economico-produttiva delle regioni interessate;

nel passaggio alla Camera dei deputati del decreto-legge n. 83 del 2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese, per la conversione in legge, sono stati approvati alcuni emendamenti al testo, relativi a misure per favorire la ripresa delle aree terremotate dell'Emilia-Romagna, del Veneto e della Lombardia;

in particolare l'articolo 67-octies introdotto alla Camera prevede un contributo, da ricevere sotto forma di credito d'imposta, pari al costo sostenuto dai soggetti che svolgevano attività d'impresa o di lavoro auto-

nomo nei comuni interessati dal sisma, per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei beni distrutti, a tali fini, è tuttavia previsto un limite massimo di spesa di 10 milioni di euro;

tale limite risulta chiaramente insufficiente, tenendo conto dei danni riportati dalle imprese dei territori colpiti dagli eventi sismici e dalla densità delle stesse imprese in tali territori;

impegna il Governo:

a prevedere l'innalzamento del previsto limite di 10 milioni di euro per il credito d'imposta, in considerazione delle necessità della ripresa produttiva delle aree terremotate, una delle aree più densamente industrializzate del Paese, essenziale a garantire la ripartenza dell'intero sistema-Paese».

G/3402/18/13 testo 2 (già emendamento 3.28)

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premessi che:

nelle aree colpite dagli eventi sismi del 20 e 29 maggio 2012 una delle esigenze più rilevanti è quella di procedere celermente all'esecuzione di lavori per il ripristino, la riparazione e la ricostruzione degli immobili in particolare di quelli ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati, per permettere in tempi brevi la ripresa economico-produttiva delle regioni interessate;

nel passaggio alla Camera dei deputati del decreto-legge n. 83 del 2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese, per la conversione in legge, sono stati approvati alcuni emendamenti al testo, relativi a misure per favorire la ripresa delle aree terremotate dell'Emilia-Romagna, del Veneto e della Lombardia;

in particolare l'articolo 67-octies introdotto alla Camera prevede un contributo, da ricevere sotto forma di credito d'imposta, pari al costo sostenuto dai soggetti che svolgevano attività d'impresa o di lavoro autonomo nei comuni interessati dal sisma, per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei beni distrutti, a tali fini, è tuttavia previsto un limite massimo di spesa di 10 milioni di euro;

tale limite risulta chiaramente insufficiente, tenendo conto dei danni riportati dalle imprese dei territori colpiti dagli eventi sismici e dalla densità delle stesse imprese in tali territori;

impegna il Governo, fatti salvi gli equilibri di finanza pubblica, a prevedere l'innalzamento del limite per il credito d'imposta, in considerazione delle necessità della ripresa produttiva delle aree terremotate, tra le aree più densamente industrializzate del Paese, essenziale a garantire la ripartenza dell'intero sistema-Paese».

G/3402/19/13 (già emendamento 7.1)

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premessi che:

l'articolo 7 del decreto-legge in esame prevede che, al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e agevolare la ripresa, sia garantita una deroga al Patto di stabilità interno dei Comuni delle aree terremotate, per un importo di 40 milioni di euro per i Comuni della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto;

l'entità della deroga appare largamente insufficiente, tenuto conto delle necessità di spesa dei comuni colpiti dagli eventi sismici, in particolare connesse alla ricostruzione, delle scuole, degli edifici pubblici, all'eventuale necessità di ulteriore personale, ed in ogni caso di tutte quelle spese necessarie a consentire un ritorno alla normalità anche per i cittadini che con le amministrazioni hanno contatti quotidiani;

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso i primi interventi legislativi utili, un ampliamento della deroga al Patto di stabilità interno per i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, pari ad almeno 90 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna e di euro 10 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto;

ad estendere la possibilità di deroga alle province e alle regioni colpite dal sisma, disponendo l'esclusione dal patto di stabilità interno, per il periodo 2012-2014, delle spese finanziate con risorse proprie dai comuni, dalle province e dalle Regioni colpite dal sisma e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostituzione per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 150 milioni di euro».

G/3402/19/13 testo 2 (già emendamento 7.1)

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premessò che:

l'articolo 7 del decreto-legge in esame prevede che, al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e agevolare la ripresa, sia garantita una deroga al Patto di stabilità interno dei Comuni delle aree terremotate, per un importo di 40 milioni di euro per i Comuni della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto;

l'entità della deroga appare largamente insufficiente, tenuto conto delle necessità di spesa dei comuni colpiti dagli eventi sismici, in particolare connesse alla ricostruzione, delle scuole, degli edifici pubblici, all'eventuale necessità di ulteriore personale, ed in ogni caso di tutte quelle spese necessarie a consentire un ritorno alla normalità anche per i cittadini che con le amministrazioni hanno contatti quotidiani;

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso i primi interventi legislativi utili, un ampliamento della deroga al Patto di stabilità interno per i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per i comuni della regione Emilia-Romagna e per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto;

ad estendere la possibilità di deroga alle province e alle regioni colpite dal sisma, disponendo l'esclusione dal patto di stabilità interno, per il periodo 2012-2014, delle spese finanziate con risorse proprie dai comuni, dalle province e dalle Regioni colpite dal sisma e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostituzione».

G/3402/20/13 (già emendamento 7.2)

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premessò che:

l'articolo 7 del decreto-legge in esame prevede che, al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e agevolare la ripresa, sia garantita una deroga al Patto di stabilità interno dei Comuni delle aree terremotate, per un importo di 40 milioni di euro per

i Comuni della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto;

l'entità della deroga appare largamente insufficiente, tenuto conto delle necessità di spesa dei comuni colpiti dagli eventi sismici, in particolare connesse alla ricostruzione, delle scuole, degli edifici pubblici, all'eventuale necessità di ulteriore personale, ed in ogni caso di tutte quelle spese necessarie a consentire un ritorno alla normalità anche per i cittadini che con le amministrazioni hanno contatti quotidiani;

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso i primi interventi legislativi utili, un ampliamento della deroga al Patto di stabilità interno per i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, pari ad almeno 90 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna e di euro 10 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto».

G/3402/20/13 testo 2 (già emendamento 7.2)

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premesso che:

l'articolo 7 del decreto-legge in esame prevede che, al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e agevolare la ripresa, sia garantita una deroga al Patto di stabilità interno dei Comuni delle aree terremotate, per un importo di 40 milioni di euro per i Comuni della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto;

l'entità della deroga appare largamente insufficiente, tenuto conto delle necessità di spesa dei comuni colpiti dagli eventi sismici, in particolare connesse alla ricostruzione, delle scuole, degli edifici pubblici, all'eventuale necessità di ulteriore personale, ed in ogni caso di tutte quelle spese necessarie a consentire un ritorno alla normalità anche per i cittadini che con le amministrazioni hanno contatti quotidiani;

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso i primi interventi legislativi utili, un ampliamento della deroga al Patto di stabilità interno per i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per i comuni della regione Emilia-Romagna e per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto».

G/3402/21/13 (già emendamento 7.4)

BASTICO, BARBOLINI, GHEDINI, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premessi che:

l'articolo 7 del decreto-legge in esame prevede che, al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e agevolare la ripresa, sia garantita una deroga al Patto di stabilità interno dei Comuni delle aree terremotate, per un importo di 40 milioni di euro per i Comuni della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto;

l'entità della deroga appare largamente insufficiente, tenuto conto delle necessità di spesa dei comuni colpiti dagli eventi sismici, connesse alla ricostruzione, in particolare delle scuole e degli edifici pubblici, nonché alla necessità di assunzione di ulteriore personale per le esigenze connesse al sisma;

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso i primi interventi legislativi utili, che agli enti locali colpiti dal sisma non si applicano per gli anni 2012, 2013 e 2014 le sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno».

G/3402/21/13 testo 2 (già emendamento 7.4)

BASTICO, BARBOLINI, GHEDINI, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premessi che:

l'articolo 7 del decreto-legge in esame prevede che, al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e agevolare la ripresa, sia garantita una deroga al Patto di stabilità interno dei Comuni delle aree terremotate, per un importo di 40 milioni di euro per i Comuni della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto;

l'entità della deroga appare largamente insufficiente, tenuto conto delle necessità di spesa dei comuni colpiti dagli eventi sismici, connesse

alla ricostruzione, in particolare delle scuole e degli edifici pubblici, nonché alla necessità di assunzione di ulteriore personale per le esigenze connesse al sisma;

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso i primi interventi legislativi utili, che agli enti locali colpiti dal sisma non si applicano per gli anni 2012, 2013 e 2014 le sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno ove conseguenza degli eventi sismici».

G/3402/22/13 (già emendamento 7.5)

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premesso che:

l'articolo 7 del decreto-legge in esame prevede che, al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e agevolare la ripresa, sia garantita una deroga al Patto di stabilità interno dei Comuni delle aree terremotate, per un importo di 40 milioni di euro per i Comuni della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto;

tali previsioni risultano largamente insufficienti, tenuto conto delle necessità di spesa dei comuni colpiti dagli eventi sismici, connesse alla ricostruzione, in particolare delle scuole e degli edifici pubblici, nonché alla necessità di assunzione di ulteriore personale per le esigenze connesse al sisma;

impegna il Governo:

a garantire che per gli anni 2012, 2013 e 2014, non siano computate ai fini dell'obiettivo del Patto di stabilità interno degli enti locali colpiti dal sisma le spese complessivamente sostenute per il pagamento di prestazioni di opere, servizi e forniture di beni effettuate per fronteggiare gli interventi urgenti adottati in conseguenza degli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, e per favorire la ripresa delle attività».

G/3402/22/13 testo 2 (già emendamento 7.5)

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premessi che:

l'articolo 7 del decreto-legge in esame prevede che, al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e agevolare la ripresa, sia garantita una deroga al Patto di stabilità interno dei Comuni delle aree terremotate, per un importo di 40 milioni di euro per i Comuni della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto;

tali previsioni risultano largamente insufficienti, tenuto conto delle necessità di spesa dei comuni colpiti dagli eventi sismici, connesse alla ricostruzione, in particolare delle scuole e degli edifici pubblici, nonché alla necessità di assunzione di ulteriore personale per le esigenze connesse al sisma;

impegna il Governo, fatti salvi gli equilibri di finanza pubblica,

a garantire che per gli anni 2012, 2013 e 2014, non siano computate ai fini dell'obiettivo del Patto di stabilità interno degli enti locali colpiti dal sisma le spese complessivamente sostenute per il pagamento di prestazioni di opere, servizi e forniture di beni effettuate per fronteggiare gli interventi urgenti adottati in conseguenza degli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, e per favorire la ripresa delle attività».

G/3402/23/13 (già emendamento 7.6)

BASTICO, BARBOLINI, GHEDINI, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premessi che:

l'articolo 7 del decreto-legge in esame prevede che, al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e agevolare la ripresa, sia garantita una deroga al Patto di stabilità interno dei Comuni delle aree terremotate, per un importo di 40 milioni di euro per i Comuni della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto;

tali previsioni risultano largamente insufficienti, tenuto conto delle necessità di spesa dei comuni colpiti dagli eventi sismici, connesse alla ricostruzione, in particolare delle scuole e degli edifici pubblici, nonché

alla necessità di assunzione di ulteriore personale per le esigenze connesse al sisma;

impegna il Governo:

a garantire che per gli anni 2012, 2013 e 2014, non siano computate ai fini dell'obiettivo del Patto di stabilità interno degli enti locali colpiti dal sisma le spese in conto capitale complessivamente sostenute, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, per la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e la ricostruzione degli edifici scolastici».

G/3402/24/13 (già emendamento 7.8)

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premesso che:

l'articolo 7 del decreto-legge in esame prevede che, al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e agevolare la ripresa, sia garantita una deroga al Patto di stabilità interno dei Comuni delle aree terremotate, per un importo di 40 milioni di euro per i Comuni della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto;

tali previsioni risultano largamente insufficienti, tenuto conto delle necessità di spesa dei comuni colpiti dagli eventi sismici, connesse alla ricostruzione, in particolare delle scuole e degli edifici pubblici, nonché alla necessità di assunzione di ulteriore personale per le esigenze connesse al sisma;

impegna il Governo:

a garantire, attraverso le iniziative di competenza, che per gli anni 2012, 2013 e 2014, tra le spese di personale sostenute dai comuni colpiti dal sisma non siano computate le spese per assunzioni di personale a tempo determinato, ivi comprese quelle con contratto di lavoro flessibile, e le spese per ore di straordinario del personale dovute agli eventi sismici, nonché le spese previste nel fondo di produttività per il personale impegnato a fronteggiare l'emergenza del terremoto, in quanto destinate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e ad agevolare la ripresa delle attività ordinarie».

G/3402/24/13 testo 2 (già emendamento 7.8)

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premessi che:

l'articolo 7 del decreto-legge in esame prevede che, al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e agevolare la ripresa, sia garantita una deroga al Patto di stabilità interno dei Comuni delle aree terremotate, per un importo di 40 milioni di euro per i Comuni della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto;

tali previsioni risultano largamente insufficienti, tenuto conto delle necessità di spesa dei comuni colpiti dagli eventi sismici, connesse alla ricostruzione, in particolare delle scuole e degli edifici pubblici, nonché alla necessità di assunzione di ulteriore personale per le esigenze connesse al sisma;

impegna il Governo:

a prevedere, d'intesa con i commissari straordinari, iniziative tali da garantire che, per gli anni 2012, 2013 e 2014, le spese connesse al lavoro straordinario e supplementare a tempo determinato eventualmente indispensabile per fronteggiare gli eventi sismici, non siano automaticamente computate tra le spese di personale».

G/3402/25/13 (già emendamento 7.13)

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premessi che:

al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e agevolare la ripresa, i Comuni delle aree terremotate hanno in molti casi la necessità di procedere a nuove assunzioni per esigenze connesse al sisma e permettere un quanto più rapido possibile ritorno alla normalità anche per i cittadini che con le amministrazioni pubbliche entrano in relazione;

impegna il Governo:

a garantire, per gli enti territoriali delle aree terremotate, la mancata applicazione dei limiti contenuti nella vigente normativa relativa alle assunzioni di personale degli enti territoriali».

G/3402/26/13 (già emendamento 8.4)

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premessi che:

i territori dell'Emilia Romagna, Veneto e Lombardia colpiti dal sisma dei giorni 20 e 29 maggio 2012 attraversano una situazione di profonda criticità, sommandosi le enormi sofferenze e distruzioni causate dal sisma allo sconvolgimento di un apparato economico-produttivo che era tra i più avanzati d'Italia;

tali aree avranno purtroppo necessità di tempi molto lunghi per la ricostruzione e la ripresa economico-produttiva ed occupazionale;

sarebbe pertanto necessario prevedere che i termini degli adempimenti amministrativi, previdenziali e tributari fossero prorogati ulteriormente rispetto a quanto già previsto, possibilmente sino a giugno 2013, al fine di permettere a tutti i soggetti interessati di tornare alle normali condizioni di vita e di lavoro;

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso il primo provvedimento utile, una proroga dei termini degli adempimenti amministrativi, previdenziali, assistenziali e tributari attualmente previsti fino al 30 giugno 2013».

G/3402/26/13 testo 2 (già emendamento 8.4)

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premessi che:

i territori dell'Emilia Romagna, Veneto e Lombardia colpiti dal sisma dei giorni 20 e 29 maggio 2012 attraversano una situazione di profonda criticità, sommandosi le enormi sofferenze e distruzioni causate

dal sisma allo sconvolgimento di un apparato economico-produttivo che era tra i più avanzati d'Italia;

tali aree avranno purtroppo necessità di tempi molto lunghi per la ricostruzione e la ripresa economico-produttiva ed occupazionale;

sarebbe pertanto necessario prevedere che i termini degli adempimenti amministrativi, previdenziali e tributari fossero prorogati ulteriormente rispetto a quanto già previsto, possibilmente sino a giugno 2013, al fine di permettere a tutti i soggetti interessati di tornare alle normali condizioni di vita e di lavoro;

impegna il Governo, fatti salvi gli equilibri di finanza pubblica,

a prevedere, attraverso il primo provvedimento utile, una proroga dei termini degli adempimenti amministrativi, previdenziali, assistenziali e tributari attualmente previsti fino al 30 giugno 2013».

G/3402/27/13 (già emendamento 8.12)

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premesso che:

i territori dell'Emilia Romagna, Veneto e Lombardia colpiti dal sisma dei giorni 20 e 29 maggio 2012 avranno purtroppo necessità di tempi molto lunghi per la ricostruzione e la ripresa economico-produttiva ed occupazionale;

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso i necessari atti di competenza, che la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria abbia effetto anche per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno sede nei comuni colpiti dagli eventi sismici».

G/3402/28/13 (già emendamento 8.16)

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premessi che:

l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge in esame prevede che l'autorità competente per l'energia elettrica, l'acqua e il gas,- l'AEEG - con propri provvedimenti, introduca norme per la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, proceda a disciplinare le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi e introduca agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici;

sarebbe tuttavia necessario prevedere che l'autorità competente provveda altresì a individuare le modalità per assicurare tempestivamente alle imprese che hanno emesso le fatture suddette la disponibilità, per il tempo della sospensione e per quello della successiva rateizzazione, di risorse finanziarie congrue ai corrispondenti mancati ricavi, garantendone la liquidità di cassa necessaria;

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso le opportune iniziative di competenza, che l'AEEG provveda ad individuare modalità per assicurare alle imprese di cui in premessa la disponibilità, per il tempo della sospensione e per quello della successiva rateizzazione, di risorse finanziarie congrue ai corrispondenti mancati ricavi, facendo ricorso agli strumenti perequativi necessari».

G/3402/28/13 testo 2 (già emendamento 8.16)

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premessi che:

l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge in esame prevede che l'autorità competente per l'energia elettrica, l'acqua e il gas,- l'AEEG - con propri provvedimenti, introduca norme per la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso

periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, proceda a disciplinare le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi e introduca agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici;

sarebbe tuttavia necessario prevedere che l'autorità competente provveda altresì a individuare le modalità per assicurare tempestivamente alle imprese che hanno emesso le fatture suddette la disponibilità, per il tempo della sospensione e per quello della successiva rateizzazione, di risorse finanziarie congrue ai corrispondenti mancati ricavi, garantendone la liquidità di cassa necessaria;

impegna il Governo:

ad operare, attraverso le opportune iniziative di competenza, affinché vengano individuate modalità per assicurare alle imprese di cui in premessa la disponibilità, per il tempo della sospensione e per quello della successiva rateizzazione, di risorse finanziarie congrue ai corrispondenti mancati ricavi, facendo ricorso agli strumenti perequativi necessari».

G/3402/29/13 (già emendamento 8.21)

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premesso che:

l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge in conversione dispone che non concorrano a formare il reddito imponibile a fini IRPEF e IRES i redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente; tale esenzione è disposta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi, e comunque fino all'anno di imposta 2013;

la norma dispone inoltre che, a decorrere dal 2012, i predetti fabbricati siano esentati dall'IMU, fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2014;

impegna il Governo:

a garantire, attraverso gli opportuni atti di competenza, che ai fabbricati di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto in esame non si applichino, fino alla data di definitiva ricostruzione e agibilità, le rivaluta-

zioni catastali di cui al comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201».

G/3402/29/13 testo 2 (già emendamento 8.21)

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premessi che:

l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge in conversione dispone che non concorrano a formare il reddito imponibile a fini IRPEF e IRES i redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente; tale esenzione è disposta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi, e comunque fino all'anno di imposta 2013;

la norma dispone inoltre che, a decorrere dal 2012, i predetti fabbricati siano esentati dall'IMU, fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2014;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che ai fabbricati di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto in esame non si applichino, fino alla data di definitiva ricostruzione e agibilità, le rivalutazioni catastali di cui al comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201».

G/3402/30/13 (già emendamento 8.25)

BASTICO, BARBOLINI, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premessi che:

l'articolo 8, comma 7, del decreto in esame dispone che gli impianti realizzati e quelli in fase di realizzazione, alimentati a fonti rinnovabili, realizzati nei o sui fabbricati ubicati in tutte le zone colpite dai sismi del 20 e del 29 maggio, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, possano accedere alle agevolazioni cui ave-

vano diritto alla data di entrata in vigore del decreto se entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2013 e non più entro il 30 giugno 2013;

inoltre, si è disposto che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 6 giugno 2012 accedono agli incentivi vigenti alla medesima data qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013;

impegna il Governo:

a prevedere che siano ricompresi tra gli impianti che accedono alle incentivazioni vigenti alla data del 6 giugno 2012 anche quelli in fase di autorizzazione alla data del 20 maggio 2012».

G/3402/31/13 (già emendamento 8.29)

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premessi che:

l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge in conversione dispone che non concorrano a formare il reddito imponibile a fini IRPEF e IRES i redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente; tale esenzione è disposta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi, e comunque fino all'anno di imposta 2013;

la norma dispone inoltre che, a decorrere dal 2012, i predetti fabbricati siano esentati dall'IMU, fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2014;

impegna il Governo:

a garantire che gli importi dei tributi di spettanza dei comuni non percepiti dai medesimi per effetto della sospensione dei versamenti tributari e dell'esclusione dei fabbricati danneggiati di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge in esame siano anticipati ai predetti enti dallo Stato, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con riferimento, per ciò che riguarda l'IMU, a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché con riferimento alle variazioni delle aliquote stabilite dai comuni su tutti i tributi oggetto di sospensione, nonché a prevedere che a decorrere dalla data della ripresa della riscossione dei predetti tributi, si riduca conseguentemente il Fondo Sperimentale di Riequilibrio, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a favore

dei comuni interessati di importi pari al gettito riscosso, determinato mediante apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

G/3402/31/13 testo 2 (già emendamento 8.29)

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premesso che:

l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge in conversione dispone che non concorrano a formare il reddito imponibile a fini IRPEF e IRES i redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente; tale esenzione è disposta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi, e comunque fino all'anno di imposta 2013;

la norma dispone inoltre che, a decorrere dal 2012, i predetti fabbricati siano esentati dall'IMU, fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2014;

impegna il Governo, fatti salvi gli equilibri di finanza pubblica,

a garantire che gli importi dei tributi di spettanza dei comuni non percepiti dai medesimi per effetto della sospensione dei versamenti tributari e dell'esclusione dei fabbricati danneggiati di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge in esame siano anticipati ai predetti enti dallo Stato, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con riferimento, per ciò che riguarda l'IMU, a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché con riferimento alle variazioni delle aliquote stabilite dai comuni su tutti i tributi oggetto di sospensione, nonché a prevedere che a decorrere dalla data della ripresa della riscossione dei predetti tributi, si riduca conseguentemente il Fondo Sperimentale di Riequilibrio, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a favore dei comuni interessati di importi pari al gettito riscosso, determinato mediante apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

G/3402/32/13 (già emendamento 9.2)

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premessi che:

l'articolo 9 del decreto-legge in esame dispone che con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, possa essere previsto il differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2012 e per il conto annuale del personale;

impegna il Governo:

a ricomprendere tra i termini per cui è previsto il differimento anche quelli relativi alla compilazione dei questionari sulla rilevazione dei fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 6 novembre 2010, n.216 e alla trasmissione dei questionari alla Corte dei conti su bilancio di previsione 2012 e su rendiconto 2011, in base all'articolo 1 commi 166 e 167 della legge 266 del 2005».

G/3402/33/13

BASTICO, BERTUZZI, BARBOLINI, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premessi che:

nel vasto territorio ricadente tra l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto, nelle province di Modena, Ferrara, Bologna, Reggio Emilia, Rovigo e Mantova investite nei giorni 20 e 29 maggio 2012 da una serie di violente scosse sismiche, si è dolorosamente assistito alla morte di 24 persone, al ferimento di altre 350, con la conseguenza di provocare oltre 16mila persone sfollate, enormi danni agli edifici, alle attività produttive e al patrimonio pubblico, religioso, culturale e architettonico della zona;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di riconoscere la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi o deceduti in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità, al fine di corrispondere una

rendita provvisoria agli inabili ovvero l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni dovute ai superstiti di cittadini deceduti».

G/3402/34/13 (già emendamento 3.27)

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI

«La 13^a Commissione permanente,

in sede di discussione del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012",

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede una disciplina diretta a favorire il rapido ripristino delle condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma, dettando a tal fine puntuali disposizioni affinché vengano rispettati adeguati livelli di sicurezza;

in particolare, in base al combinato disposto di cui ai commi 7, 8 e 10 del citato articolo 3, per la prosecuzione e la ripresa dell'attività, alle imprese che svolgono attività produttive in edifici con determinate "carenze strutturali" (quali ad es. capannoni industriali in elementi prefabbricati) o "eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti" conseguenti al sisma, sono richiesti adeguati interventi di messa in sicurezza che consentano di conseguire un valore di sicurezza pari almeno al 60 per cento di un analogo edificio nuovo;

la realizzazione di tali interventi di messa in sicurezza appare ancora più rilevante ed onerosa se si considera l'interruzione (parziale o totale) delle attività produttive e la già difficile situazione economica, che costringe le imprese ad attingere da risorse proprie;

impegna il Governo:

per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 74 del 2012 fino al 31 dicembre 2014, per gli interventi necessari al raggiungimento dei livelli di sicurezza di cui in premessa, ad introdurre una detrazione IRES pari al 50 per cento delle imposte sui redditi e nel limite massimo di cinque milioni di euro per ciascuna di esse».

G/3402/34/13 testo 2 (già emendamento 3.27)

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI

«La 13^a Commissione permanente,

in sede di discussione del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012",

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede una disciplina diretta a favorire il rapido ripristino delle condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma, dettando a tal fine puntuali disposizioni affinché vengano rispettati adeguati livelli di sicurezza;

in particolare, in base al combinato disposto di cui ai commi 7, 8 e 10 del citato articolo 3, per la prosecuzione e la ripresa dell'attività, alle imprese che svolgono attività produttive in edifici con determinate "carenze strutturali" (quali ad es. capannoni industriali in elementi prefabbricati) o "eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti" conseguenti al sisma, sono richiesti adeguati interventi di messa in sicurezza che consentano di conseguire un valore di sicurezza pari almeno al 60 per cento di un analogo edificio nuovo;

la realizzazione di tali interventi di messa in sicurezza appare ancora più rilevante ed onerosa se si considera l'interruzione (parziale o totale) delle attività produttive e la già difficile situazione economica, che costringe le imprese ad attingere da risorse proprie;

impegna il Governo, fatti salvi gli equilibri di finanza pubblica,

per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 74 del 2012 fino al 31 dicembre 2014, per gli interventi necessari al raggiungimento dei livelli di sicurezza di cui in premessa, ad introdurre una detrazione IRES pari al 50 per cento delle imposte sui redditi e nel limite massimo di cinque milioni di euro per ciascuna di esse».

G/3402/35/13 (già emendamento 3.26)

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI

«La 13^a Commissione permanente,

in sede di discussione del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012",

premessò che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede una disciplina diretta a favorire il rapido ripristino delle condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma, dettando a tal fine puntuali disposizioni affinché vengano rispettati adeguati livelli di sicurezza;

in particolare, in base al combinato disposto di cui ai commi da 7 a 10 del citato articolo 3, per la prosecuzione e la ripresa dell'attività, è stata prevista la possibilità di rilascio, nelle more delle verifiche di sicurezza secondo le norme tecniche vigenti, del certificato di agibilità sismica in assenza di alcune gravi carenze strutturali (quali ad es. capannoni industriali in elementi prefabbricati), tassativamente elencate nel testo (comma 8); resta fermo l'obbligo di completare tali verifiche, assicurando il raggiungimento di un livello di sicurezza pari al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un nuovo edificio (comma 10);

la realizzazione di tali interventi di messa in sicurezza appare ancora più rilevante se si considera l'interruzione (parziale o totale) delle attività produttive e la già difficile situazione economica, che costringe le imprese ad attingere da risorse proprie;

impegna il Governo:

per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 74 del 2012 fino al 31 dicembre 2014, per gli interventi di cui al comma 8 e per quelli di cui al comma 10 del citato articolo 3, necessari al raggiungimento dei livelli di sicurezza di cui in premessa, ad introdurre una detrazione dall'imposta lorda, dovuta ai fini delle imposte sui redditi, pari al 50 per cento delle imposte sui redditi e nel limite complessivo massimo di cinque milioni di euro».

G/3402/35/13 testo 2 (già emendamento 3.26)

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI

«La 13^a Commissione permanente,

in sede di discussione del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012",

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede una disciplina diretta a favorire il rapido ripristino delle condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma, dettando a tal fine puntuali disposizioni affinché vengano rispettati adeguati livelli di sicurezza;

in particolare, in base al combinato disposto di cui ai commi da 7 a 10 del citato articolo 3, per la prosecuzione e la ripresa dell'attività, è stata prevista la possibilità di rilascio, nelle more delle verifiche di sicurezza secondo le norme tecniche vigenti, del certificato di agibilità sismica in assenza di alcune gravi carenze strutturali (quali ad es. capannoni industriali in elementi prefabbricati), tassativamente elencate nel testo (comma 8); resta fermo l'obbligo di completare tali verifiche, assicurando il raggiungimento di un livello di sicurezza pari al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un nuovo edificio (comma 10);

la realizzazione di tali interventi di messa in sicurezza appare ancora più rilevante se si considera l'interruzione (parziale o totale) delle attività produttive e la già difficile situazione economica, che costringe le imprese ad attingere da risorse proprie;

impegna il Governo, fatti salvi gli equilibri di finanza pubblica,

per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 74 del 2012 fino al 31 dicembre 2014, per gli interventi di cui al comma 8 e per quelli di cui al comma 10 del citato articolo 3, necessari al raggiungimento dei livelli di sicurezza di cui in premessa, ad introdurre una detrazione dall'imposta lorda, dovuta ai fini delle imposte sui redditi, pari al 50 per cento delle imposte sui redditi e nel limite complessivo massimo di cinque milioni di euro».

G/3402/36/13 (già emendamento 3.23)

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI

«La 13^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 74 del 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012",

premesso che

l'articolo 3 del provvedimento in esame al comma 10 prevede che per le imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, nel caso in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame non abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto di una costruzione nuova, tale costruzione dovrà essere sottoposta a valutazione di sicurezza;

che tale valutazione di sicurezza sismica dovrà essere effettuata ai sensi del Cap. 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008;

che la struttura interessata da tale verifica viene intesa come «insieme di struttura, elementi non strutturali ed impianti che non siano usciti dall'ambito del comportamento lineare elastico»;

considerato che

le norme tecniche per le costruzioni (NTC) dettano una disciplina diversificata in base alle classi d'uso di riferimento;

in particolare tali norme tecniche stabiliscono che per le classi d'uso 3 e 4 (costruzioni rilevanti o strategiche come ospedali ed edifici pubblici) occorre prestare attenzione anche agli impianti, mentre per le classi 1 e 2 (che sono invece le industrie) le stesse prevedono esplicitamente che si possa prestare attenzione solo alle parti strutturali e a quelle secondarie e non quindi agli impianti;

impegna il governo

ad adottare le più opportune iniziative al fine che la verifica di sicurezza di cui al comma 9 del provvedimento in esame sia effettuata con riferimento alla classe d'uso».

G/3402/37/13 (già emendamento 8.6)

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI

«La 13^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 74 del 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012",

premesso che

l'articolo 8, al comma 1, del provvedimento in esame detta una serie di disposizioni in materia di sospensione di termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali;

in particolare, la norma in aggiunta alla sospensione dei termini, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, per gli adempimenti fiscali, tributari e contributivi, per i quali fissa al 30 novembre il periodo di tempo entro il quale regolarizzare eventuali mancati versamenti, sospende fino al 30 novembre una serie di ulteriori adempimenti specificatamente elencati;

considerata la grave situazione economica delle aree colpite dal sisma, questi termini risultano assolutamente insufficienti;

impegna il Governo

ad adottare le necessarie misure per prorogare al 30 giugno 2013 il termine per la regolarizzazione degli eventuali mancati versamenti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto in esame e fino al 30 giugno 2013 il termine di sospensione degli adempimenti previsti dalla stessa norma».

G/3402/38/13 (già emendamento 3.21)

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI

«La 13^a Commissione permanente,

premesso che:

il decreto-legge in conversione, nell'introdurre «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», fissa tra le priorità quelle di realizzare in tempi rapidissimi una piena ripresa di tutte le atti-

vità produttive e un altrettanto rapido ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro delle comunità così duramente colpite dal terremoto;

il decreto-legge in conversione fissa in sei mesi il termine entro il quale le imprese devono effettuare la verifica di sicurezza degli impianti;

considerate le attuali difficoltà nel ripristino delle condizioni minime di vita produttiva delle imprese e delle popolazioni colpite dal sisma;

impegna il Governo:

ad assumere idonee iniziative volte a prorogare di un anno il termine entro il quale le imprese devono effettuare la verifica di sicurezza degli impianti, garantendo loro un termine più congruo a tale scopo rispetto ai 6 mesi attualmente previsti».

G/3402/38/13 testo 2 (già emendamento 3.21)

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI

«La 13^a Commissione permanente,

premesso che:

il decreto-legge in conversione, nell'introdurre «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», fissa tra le priorità quelle di realizzare in tempi rapidissimi una piena ripresa di tutte le attività produttive e un altrettanto rapido ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro delle comunità così duramente colpite dal terremoto;

il decreto-legge in conversione fissa in sei mesi il termine entro il quale le imprese devono effettuare la verifica di sicurezza degli impianti;

considerate le attuali difficoltà nel ripristino delle condizioni minime di vita produttiva delle imprese e delle popolazioni colpite dal sisma;

impegna il Governo:

ad assumere idonee iniziative volte a prorogare il termine entro il quale le imprese devono effettuare la verifica di sicurezza degli impianti, garantendo loro un termine più congruo a tale scopo rispetto ai 6 mesi attualmente previsti».

G/3402/39/13 (già emendamento 3.22)

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI

«La 13^a Commissione permanente,

premessi che:

il decreto-legge in conversione, nell'introdurre «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», fissa tra le priorità quelle di realizzare in tempi rapidissimi una piena ripresa di tutte le attività produttive e un altrettanto rapido ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro delle comunità così duramente colpite dal terremoto;

intende agevolare le imprese nel superamento delle difficoltà derivanti dagli eventi sismici e nell'adozione dei necessari interventi urgenti per superare l'emergenza e avviare la ricostruzione;

intende agevolare la ripresa delle attività produttive e consentire il superamento temporaneo dei requisiti non direttamente riconducibili al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza;

impegna il Governo:

ad assumere idonee iniziative al fine di agevolare ulteriormente la ripresa delle attività produttive, consentendone in particolare la delocalizzazione e ad intraprendere idonee iniziative volte ad autorizzare i Presidenti delle regioni Emilia, Lombardia e Veneto ad adottare provvedimenti di natura tecnica, anche in deroga alle normative vigenti, sulle verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro, fatta salva la sicurezza dei lavoratori;

a verificare che le predette deroghe non abbiano una validità superiore a 12 mesi».

G/3402/40/13 (già emendamento 3.32)

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI

«La 13^a Commissione permanente,

premessi che:

il decreto-legge in conversione, nell'introdurre «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», fissa tra le priorità

quelle di realizzare in tempi rapidissimi una piena ripresa di tutte le attività produttive e un altrettanto rapido ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro delle comunità così duramente colpite dal terremoto;

fissa al 60 per cento il livello di sicurezza relativamente agli edifici produttivi esistenti e che gli interventi di adeguamento potrebbero coinvolgere anche edifici produttivi che non hanno subito danni, ovvero edifici che rispettano già i livelli di sicurezza richiesti;

impegna il Governo:

ad adottare idonee iniziative in riferimento alla possibilità di emanare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ove vengano stabiliti criteri, modalità e misure, nonché le aree di intervento, finalizzate al raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza;

ad adottare opportune iniziative affinché gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico vengano eseguiti entro 24 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del predetto decreto».

G/3402/41/13 (già emendamento 12.0.4)

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premesso che:

i territori dell'Emilia Romagna, Veneto e Lombardia colpiti dal sisma dei giorni 20 e 29 maggio 2012 attraversano una situazione di profonda criticità, sommandosi le enormi sofferenze e distruzioni causate dal sisma allo sconvolgimento di un apparato economico-produttivo che era tra i più avanzati d'Italia;

tali aree avranno purtroppo necessità di tempi molto lunghi per la ricostruzione e la ripresa economico-produttiva ed occupazionale;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di escludere, attraverso il prossimo provvedimento utile, dall'imposizione del reddito d'impresa una quota degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta 2012 e 2013 una quota non superiore al 60 per cento del costo di costruzione di nuovi immobili sostituzione di fabbricati distrutti o gravemente lesionati, e che richiedano la demolizione, a causa degli eventi sismici; del valore di acquisto di attrezzature, impianti e macchinari beni strumentali, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuova fabbricazione; dei costi di ristrutturazione e/o messa in sicurezza di immobili lesionati o costi connessi agli investi-

menti finalizzati al superamento degli standard di sicurezza di cui alla normativa vigente;

a valutare la possibilità di estendere tale beneficio fiscale a tutte le attività produttive ed agricole».

G/3402/42/13 (già emendamento 12.0.1)

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premessi che:

i territori dell'Emilia Romagna, Veneto e Lombardia colpiti dal sisma dei giorni 20 e 29 maggio 2012 attraversano una situazione di profonda criticità, sommandosi le enormi sofferenze e distruzioni causate dal sisma allo sconvolgimento di un apparato economico-produttivo che era tra i più avanzati d'Italia;

la situazione di grave disagio delle popolazioni colpite è determinato anche dalla perdita delle opportunità lavorative in seguito alla chiusura di molteplici unità produttive;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire nel prossimo provvedimento utile la possibilità per tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, di accedere ad un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35 per cento, con un limite massimo pari a 100 mila euro ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato impiegate presso unità locali localizzate nelle zone colpite dal sisma».

G/3402/42/13 testo 2 (già emendamento 12.0.1)

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premessi che:

i territori dell'Emilia Romagna, Veneto e Lombardia colpiti dal sisma dei giorni 20 e 29 maggio 2012 attraversano una situazione di pro-

fonda criticità, sommandosi le enormi sofferenze e distruzioni causate dal sisma allo sconvolgimento di un apparato economico-produttivo che era tra i più avanzati d'Italia;

la situazione di grave disagio delle popolazioni colpite è determinato anche dalla perdita delle opportunità lavorative in seguito alla chiusura di molteplici unità produttive;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire nel prossimo provvedimento utile la possibilità per tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, di accedere ad un contributo, sotto forma di credito d'imposta, relativo al costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato impiegate presso unità locali localizzate nelle zone colpite dal sisma».

G/3402/43/13 (già emendamento 7.12)

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premesso che:

nelle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 una delle esigenze più rilevanti è quella di procedere celermente all'esecuzione di lavori per il ripristino, la riparazione e la ricostruzione degli immobili in particolare di quelli ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati, per permettere in tempi brevi la ripresa economico-produttiva delle regioni interessate;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire nel prossimo provvedimento utile la possibilità che le risorse destinate alle spese per missioni dei comuni per le annualità 2012 e 2013, di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 10 giugno 2012, possa superare il 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009».

G/3402/44/13 (già emendamento 7.11)

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

«La 13^a Commissione permanente,

premesso che:

nelle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 una delle esigenze più rilevanti è quella di procedere celermente all'esecuzione di lavori per il ripristino, la riparazione e la ricostruzione degli immobili in particolare di quelli ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati, per permettere in tempi brevi la ripresa economico-produttiva delle regioni interessate;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire nel prossimo provvedimento utile la possibilità che le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio dei comuni per le annualità 2012 e 2013, di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 10 giugno 2012, possano superare il corrispondente importo del 2010».

G/3402/45/13

VALLARDI

«La 13^a Commissione permanente,

esaminato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, nel definire l'ambito di applicazione del decreto-legge per gli interventi di ricostruzione del territorio, per l'assistenza alla popolazione colpita dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nonché per la ripresa economica, rimanda a successivi decreti l'individuazione degli ulteriori comuni danneggiati da aggiungere nell'elenco attuale di cui al decreto ministeriale per il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, del 1° giugno 2012;

in provincia di Rovigo, oltre ai comuni elencati nel decreto ministeriale per il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, del 1° giugno 2012, vi sono anche altri comuni che versano nelle medesime condizioni di emergenza dei primi, ma non sono considerati dal

decreto legge. In particolare hanno subito ingenti danni i comuni di Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano;

il totale dei comuni della provincia di Rovigo che non sono rientrati nelle agevolazioni del decreto ma che hanno subito danni dal terremoto e che hanno comunque bisogno delle provvidenze del decreto legge, anche se con interventi di entità minore, ai fini del ritorno della popolazione alle normali condizioni di vita, sono:

- 1) Adria;
- 2) Badia Polesine;
- 3) Bagnolo di Po;
- 4) Bergantino;
- 5) Bosaro;
- 6) Calto;
- 7) Canaro;
- 8) Canda;
- 9) Castelguglielmo;
- 10) Castelmassa;
- 11) Castelnovo;
- 12) Bariano;
- 13) Ceneselli;
- 14) Ceregnano;
- 15) Costa di Rovigo;
- 16) Crespino;
- 17) Ficarolo;
- 18) Fiesso Umbertiano;
- 19) Frassinelle Polesine;
- 20) Gaiba;
- 21) Gavello;
- 22) Giacciano con Baruchella;
- 23) Guarda Veneta;
- 24) Lendinara;
- 25) Loreo;
- 26) Melara;
- 27) Occhiobello;
- 28) Papozze;
- 29) Pettorazza Grimani;
- 30) Pincara;
- 31) Pontecchio Polesine;
- 32) Porto Viro;
- 33) Rovigo;
- 34) Salara;
- 35) San Bellino;
- 36) San Martino di Venezze;
- 37) Stienta;
- 38) Trecenta;
- 39) Villadose;

- 40) Villamarzana;
- 41) Villanova del Ghebbo;
- 42) Villanova Marchesana,

impegna il Governo

nei successivi decreti di individuazione dei comuni danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (da aggiungere all'elenco dei comuni elencati dal decreto ministeriale per il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, del 1° giugno 2012), a tenere conto dei comuni specificati in premessa, e in particolare dei comuni della provincia di Rovigo: Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertino, che hanno subito ingenti danni».

G/3402/46/13

VALLARDI

«La 13^a Commissione permanente,

esaminato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,

premesso che:

il decreto- legge assegna tutte le competenze per la ricostruzione ai Presidenti delle regioni di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nominati commissari delegati;

in considerazione della vastità degli incarichi dei Presidenti delle regioni, occorre permettere la nomina di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni loro impartite dai medesimi Commissari delegati;

impegna il Governo:

in sede di attuazione del decreto-legge a permettere ai Commissari delegati, presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto di avvalersi di soggetti attuatori, che, a titolo gratuito, agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni loro impartite dai medesimi Commissari delegati».

G/3402/46/13 (testo 2)

VALLARDI

«La 13^a Commissione permanente,

esaminato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,

premesso che:

il decreto- legge assegna tutte le competenze per la ricostruzione ai Presidenti delle regioni di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nominati commissari delegati;

in considerazione della vastità degli incarichi dei Presidenti delle regioni, occorre permettere la nomina di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni loro impartite dai medesimi Commissari delegati;

impegna il Governo:

in sede di attuazione del decreto-legge a permettere ai Commissari delegati, presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto di avvalersi di soggetti attuatori, che, a titolo gratuito, agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni loro impartite dai medesimi Commissari delegati, ai sensi della legislazione vigente in materia di protezione civile».

G/3402/4713

VALLARDI

«La 13^a Commissione permanente,

esaminato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,

premesso che:

in merito al controllo preventivo di legittimità presso la Corte dei conti dei provvedimenti di competenza dei commissari delegati, si applica la regola generale che prevede l'immediata efficacia dei provvedimenti in assenza di un parere della Corte nei sette giorni successivi;

tuttavia, in ragione della possibilità di una sospensione del provvedimento a seguito di un parere negativo espresso anche tardivamente dalla Corte dei conti, i Commissari delegati sono costretti ad attendere comun-

que il suddetto parere, con conseguente rallentamento delle operazioni di ricostruzione;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, per risolvere le problematiche connesse all'immediata efficacia dei provvedimenti dei Commissari delegati e permettere il loro immediato intervento almeno per la fase di emergenza».

G/3402/48/13

VALLARDI

«La 13^a Commissione permanente,

esaminato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,

premesso che:

l'articolo 3, comma 1, prevede la possibilità di concessione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo, nonché di contributi a favore delle imprese;

impegna il Governo:

in sede di applicazione e coordinamento delle norme del decreto-legge, a ritenere possibile la concessione di contributi per la ricostruzione e la riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo anche con le modalità del credito di imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato».

G/3402/48/13 (testo 2)

VALLARDI

«La 13^a Commissione permanente,

esaminato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,

premessi che:

l'articolo 3, comma 1, prevede la possibilità di concessione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo, nonché di contributi a favore delle imprese;

impegna il Governo:

in sede di applicazione e coordinamento delle norme del decreto-legge, a valutare la possibilità che la concessione di contributi per la ricostruzione e la riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo avvenga anche con le modalità del credito di imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato».

G/3402/49/13

VALLARDI

«La 13^a Commissione permanente,

esaminato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,

premessi che:

l'articolo 8, comma 7, prevede agevolazioni per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

gli impianti fotovoltaici, dell'Emilia possono accedere anche a contributi regionali, se connessi con la rimozione dell'amianto e la coibentazione degli edifici. La Regione Emilia-Romagna ha emanato un apposito bando in tal senso (delibera Giunta 2010/2449) e ha formulato un'apposita graduatoria;

pur troppo, le comunicazioni alle imprese della concessione del contributo sono state spedite per raccomandata dalla Regione, attorno al 20 maggio 2012, e ricevute dai beneficiari dopo il 20 maggio 2012, data del terremoto, per cui le imprese ben difficilmente in quei giorni così concitati abbiano potuto di chiedere immediatamente le autorizzazioni (che si trattasse di depositare una SCIA o altro);

impegna il Governo:

nei prossimi provvedimenti normativi a favore delle aree danneggiate dal sisma del 20 e il 29 maggio 2012, a valutare la possibilità di consentire la sospensione del periodo di incentivazione riconosciuto agli impianti alimentati a fonti rinnovabili, distrutti o danneggiati, già in esercizio alla data del sisma, prolungando la durata dell'incentivazione per un periodo pari a quello necessario per la ricostruzione o il ripristino;

a riconoscere gli stessi contributi e agevolazioni del decreto-legge anche agli impianti già oggetto di provvedimenti di concessione di contributi regionali».

G/3402/50/13

VALLARDI

«La 13^a Commissione permanente,

esaminato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,

premesso che:

l'articolo 17 disciplina il trattamento e trasporto delle macerie assimilandole ai rifiuti urbani,

impegna il Governo:

in sede di applicazione e coordinamento delle norme del decreto-legge, a ritenere comunque prioritarie le azioni di recupero e riutilizzo dei materiali derivanti dai crolli degli edifici, evitando il più possibile di inviare in discarica materiali utili ai fini della ricostruzione;

ad agevolare e semplificare lo smaltimento dei rifiuti agricoli permettendo con prossimi provvedimenti, anche legislativi, l'esenzione delle imprese agricole ubicate nelle province interessate dal sisma, per un congruo periodo, dagli obblighi relativi alla normativa rifiuti sulla tenuta dei registri carico e scarico e dei formulari rifiuti».

G/3402/51/13

VALLARDI

«La 13^a Commissione permanente,

esaminato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,

premesso che:

il decreto legge prevede la possibilità della delocalizzazione anche temporanea degli impianti;

le zone interessate dal sisma si caratterizzano, infatti, per produzioni italiane agricole e alimentari di pregio rispetto alle quali occorre ga-

rantire il mantenimento delle quote di mercato dei prodotti del *Made in Italy* a maggior valore aggiunto,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative affinché, ai fini del rilascio delle autorizzazioni ambientali per la delocalizzazione delle attività, sia previsto il rispetto delle norme a tutela anche del patrimonio agroalimentare».

G/3402/52/13

VALLARDI

«La 13^a Commissione permanente,

esaminato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,

premesso che:

il comma 6 dell'articolo 3 prevede modalità acceleratorie per la ricostruzione e il rilascio delle relative autorizzazioni in considerazione delle particolari esigenze delle popolazioni colpite dal terremoto;

inoltre, in merito alle domande di contributo, risulta essere particolarmente gravosa e onerosa la previsione della perizia giurata che potrebbe essere senz'altro sostituita con disposizioni che richiedano la presentazione di apposita perizia asseverata, in un contesto di semplificazione e di velocizzazione dell'iter amministrativo di presentazione e valutazione delle domande;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative affinché i comuni accelerino le procedure per il rilascio delle autorizzazioni edilizie definitive di approvazione degli interventi, utili anche ai fini della rendicontazione dei danni e la concessione dei contributi ai privati, anche attraverso conferenze di servizi convocate ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.24 che si concludano rapidamente, assumendo il comune il ruolo di sportello unico che decide entro massimo 30 giorni dalla richiesta».

G/3402/53/13

VALLARDI

«La 13^a Commissione permanente,

esaminato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,

premesso che:

alle popolazioni colpite dal sisma sono state promesse una serie di risorse finanziarie che vanno ad alimentare il fondo istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge, tra le quali: 500 milioni derivanti dall'incremento di 2 cent/lit dell'accisa sui carburanti fino al 31 dicembre 2012; 2 miliardi per il biennio 2012-2013 che dovrebbero derivare dalle riduzioni di spesa previste dal decreto-legge n. 95 del 2012 sullo *spending review*; tra i 150 e 200 milioni, in favore delle pubbliche amministrazioni per interventi su edifici e infrastrutture pubbliche, derivanti dal Fondo di solidarietà europeo che copre il 2,5 per cento dei danni strutturali permanenti registrati; circa 100 milioni dai fondi per lo sviluppo rurale; 50 milioni provenienti dai programmi operativi Fesr delle Regioni del centro-nord "Obiettivo Competitività"; 50 milioni provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione delle Regioni del Mezzogiorno, da destinare alla ricostruzione di edifici scolastici; 10 milioni provenienti dalla rimodulazione delle risorse già assegnate all'Emilia-Romagna del Por Fesr per sostenere la ricollocazione in aree provvisorie delle attività commerciali, artigianali e di servizi;

tuttavia, nonostante le dichiarazioni del Governo, le famiglie e le imprese danneggiate dal sisma, che dimostrano una volontà ferrea per ricominciare e per tornare alle normali condizioni di vita, attendono ancora i finanziamenti promessi; peraltro il termine per accedere alle provvidenze del fondo di solidarietà comunitario per le calamità naturali scade il 29 luglio ed entro tale data il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri deve inviare alla Commissione europea il Dossier con la stima dei danni registrati,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le dovute iniziative per integrare la disponibilità delle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge e ad assicurare tutte le azioni possibili al fine di poter accedere ai finanziamenti che la Commissione europea mette a disposizione per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 giugno, allo scopo di garantire alle famiglie e alle imprese danneggiate tempi e modi tali da permettere al più presto la ripresa del lavoro e della vita normale».

G/3402/54/13

ADERENTI, VALLARDI

«La 13^a Commissione permanente,

esaminato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, nel definire l'ambito di applicazione del decreto-legge per gli interventi di ricostruzione del territorio, l'assistenza alla popolazione colpita dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nonché per la ripresa economica, rimanda a successivi decreti l'individuazione degli ulteriori comuni danneggiati da aggiungere nel elenco attuale di cui al decreto ministeriale per il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, del 1° giugno 2012;

non sono compresi tra i comuni che accedono alle provvidenze del decreto-legge, I comuni capoluogo delle province di Ferrara e Mantova e i comuni lombardi di Castel D'Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco, Viadana, che alla pari di altri hanno subito ingenti danni a causa del terremoto,

impegna il Governo:

nei successivi decreti di individuazione dei comuni danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (da aggiungere all'elenco dei comuni elencati dal decreto ministeriale per il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, del 1° giugno 2012), a tenere conto dei comuni specificati in premessa».

G/3402/55/13

ADERENTI, VALLARDI

«La 13^a Commissione permanente,

esaminato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,

premesso che:

l'articolo 7 reca un ridimensionamento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2012 in favore dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, al fine di agevolare la

ripresa delle attività, fino ad un importo complessivo di 40 milioni di euro per i comuni dell'Emilia-Romagna e 5 milioni di euro per ciascuna delle altre regioni;

si tratta di risorse che devono essere assolutamente reintegrate in quanto si presentano insufficienti rispetto ai danni avvenuti, inserendo nell'esclusione dal Patto anche le province che affrontano ingenti spese per la ricostruzione delle scuole, di loro competenza, e potrebbero utilizzare a tale scopo anche risorse proprie;

solo i danni agli edifici scolastici della provincia di Mantova ammontano a 6 milioni di euro;

stabilire l'azzeramento dei saldi degli enti pubblici locali, compresa la provincia di Mantova, permetterebbe di liberare una notevole quantità di risorse economiche aggiuntive che aiuterebbero tutti i comparti pubblici e privati a ripartire in tempi brevi,

impegna il Governo:

ad incrementare le risorse occorrenti per la deroga al patto di stabilità, almeno raddoppiandole, e permettendo ai Comuni e alle province di effettuare spese per investimenti a valere su risorse proprie, senza effetti sul patto di stabilità interno, anche per gli anni 2013 e 2014;

ad adottare le opportune iniziative, in concomitanza o in alternativa alla deroga al patto di stabilità interno, dirette a permettere l'azzeramento del saldo per i Comuni colpiti dal sisma, ivi compresi i comuni mantovani, la provincia di Mantova nonché i comuni veneti coinvolti e la provincia di Rovigo».

G/3402/56/13

ADERENTI, VALLARDI

«La 13^a Commissione permanente,

esaminato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,

premesso che:

l'articolo 12 interviene a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici, trasferendo 50 milioni di euro delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna, per l'anno 2012. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni provvederà la predetta Regione, con propri provvedimenti;

mancano disposizioni analoghe per Lombardia e Veneto; è noto a tutti come la zona della provincia di Mantova colpita dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 è rappresentata da un eccellente tessuto economico che va salvaguardato e protetto,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative dirette ad estendere i contributi per la ricerca industriale previsti per i territori terremotati della regione Emilia-Romagna, istituendo un fondo analogo anche per i territori parimenti colpiti dal terremoto delle regioni Lombardia e Veneto».

G/3402/57/13

ADERENTI, VALLARDI

«La 13^a Commissione permanente,

esaminato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,

premesso che:

l'articolo 4 prevede una serie di interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro e di miglioramento strutturale del patrimonio architettonico ed artistico colpito dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;

nella città di Mantova hanno subito ingenti danni il Palazzo Ducale, il Palazzo Te, il Palazzo della Ragione e il Palazzo del Governo, nonché altri importanti edifici quali il teatro Bibiena;

solo per palazzo Ducale, di proprietà del Ministero per i beni e le attività culturali, sono stati quantificati danni per 5 milioni di euro; Mantova, insieme a Sabbioneta sono state dichiarate patrimonio dell'Unesco,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo dirette ad istituire un Fondo speciale finalizzato al recupero e messa in sicurezza di tutti i beni architettonici siti a Mantova e Sabbioneta, prevedendo che tale Fondo speciale vada ad integrarsi con risorse provenienti dagli enti locali e dalla regione Lombardia attraverso una programmazione di interventi condivisa, anche in considerazione che Mantova e Sabbioneta sono state dichiarate patrimonio dell'Unesco».

G/3402/58/13

VACCARI, VALLARDI

«La 13^a Commissione permanente,

esaminato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,

premessi che:

l'articolo 8, in aggiunta alla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma prevista dal decreto ministeriale 1^o giugno 2012, elenca una serie di adempimenti i cui termini sono sospesi fino al 30 novembre 2012,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, volte a prevedere la deducibilità delle spese di ricostruzione non coperte da contributi statali, sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, con una deducibilità ai fini IRPEF e IRES pari al almeno il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2012, e a prevedere, altresì la sospensione di tutti gli adempimenti fiscali e contributivi dei sostituti di imposta e la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, sia per le persone fisiche, sia per le persone giuridiche, relative al periodo di imposta 2011».

G/3402/59/13

VACCARI, VALLARDI

«La 13^a Commissione permanente,

esaminato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,

premessi che:

l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 2012, dispone che con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduca norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate

nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del medesimo decreto legge, ed inoltre, che entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplini altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ed introduca agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;

i sei mesi di sospensione temporanea per il pagamento delle fatture corrispondenti all'erogazione dei servizi sopra indicati appaiono troppo ristretti e comunque non compatibili con le estreme condizioni in cui sono precipitati i cittadini colpiti dal sisma del maggio 2012; inoltre, non si prevede alcuna proroga per il pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani,

impegna il Governo:

ad intraprendere le occorrenti iniziative affinché siano ulteriormente prorogati oltre i 6 mesi previsti dal decreto-legge n. 74 del 2012, i termini per la sospensione dei pagamenti dei servizi relativi ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e sia prevista un'analoga proroga anche per il pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani».

G/3402/60/13

VACCARI, VALLARDI

«La 13^a Commissione permanente,

esaminato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,

premesso che:

l'articolo 8 del decreto-legge n. 74 del 2012, come modificato in sede di conversione da parte della Camera dei deputati, dispone la sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali, stabilendo che in aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012 e fermo che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all'entrata in vigore del decreto-legge, possono essere regolarizzati entro il

30 novembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono altresì sospesi fino al 30 novembre 2012:

1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

4) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

5) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

7) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purchè entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;

8) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

9) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

tuttavia, la data del 30 novembre 2012, quale termine entro cui vige la sospensione dei numerosi adempimenti sopra riportati, appare essere troppo avvicinata ed assolutamente improponibile per i soggetti obbligati viste le proporzioni dei danni e delle inattività recati dal terremoto del mese di maggio 2012,

impegna il Governo:

ad intraprendere le occorrenti iniziative affinché la sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali prevista fino al 30 novembre 2012, come prevista dall'articolo 8 del decreto-legge

n. 74 del 2012, nel testo modificato dal Parlamento, sia prolungata almeno fino al 30 giugno 2013».

G/3402/61/13 (già emendamento 1.7)

IL RELATORE

«La 13^a Commissione permanente,

impegna il Governo:

a prevedere che i Presidenti delle Regioni possono istituire Comitati interistituzionali con i Sindaci e i Presidenti di provincia per lo svolgimento delle attività di attuazione degli interventi previsti».

G/3402/62/13 (già emendamento 2.3)

IL RELATORE

«La 13^a Commissione permanente,

impegna il Governo:

a trasmettere un'informativa annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post sismica con particolare riferimento all'allocazione e alla ripartizione delle risorse stanziare e rese disponibili nei bilanci delle Amministrazioni competenti».

G/3402/63/13 (già emendamento 3.33)

IL RELATORE

«La 13^a Commissione permanente,

impegna il Governo:

a prevedere che in caso di delocalizzazione totale su area assegnata in seguito a procedimento di espropriazione, l'area abbandonata con le rispettive pertinenze viene ceduta al Comune e che allo stesso modo, in caso di delocalizzazione parziale e temporanea, il Comune ritorna proprietario dell'area assegnata non appena l'impresa beneficiaria ripristina le proprie attività produttive nel sito originario».

G/3402/64/13 (già emendamento 3.18)

IL RELATORE

«La 13^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 74 del 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012",

premesso che:

l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge in conversione prevede la possibilità di effettuare alcuni interventi edilizi di ripristino con procedure di semplificazione su fabbricati anche parzialmente abusivi;

impegna il Governo:

ad affermare esplicitamente, nelle prossime disposizioni normative di attuazione, previste dal medesimo decreto-legge, l'impossibilità che l'erogazione di contributi per la ricostruzione, e così anche la semplificazione di procedure di recupero e ricostruzione edilizia, comportino interventi su edifici, immobili e fabbricati totalmente abusivi o su porzioni parzialmente abusive di fabbricati».

G/3402/65/13 (già emendamento 2.0.1)

DI NARDO

«La 13^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 74 del 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012",

impegna il Governo:

a prevedere che al fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 affluiscono le risorse derivanti dall'innalzamento delle aliquote fiscali applicate al gioco d'azzardo e che la misura dell'aumento è stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei ministri, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tale da determinare maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalità di reintegro, dell'importo prelevato dal fondo di riserva».

G/3402/66/13 (già emendamento 4.4)

IL RELATORE

«La 13^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 74 del 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012",

impegna il Governo:

affinché, ai fini della sottoscrizione del nuovo accordo di programma di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge in conversione, possa essere riconosciuta priorità nell'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio dello Stato anche a tutte le altre Regioni in cui è certificato un rischio sismico pari o superiore rispetto alle Regioni indicate in tale comma».

G/3402/67/13 (già emendamento 17.2)

IL RELATORE

«La 13^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 74 del 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012",

impegna il Governo:

a prevedere che per le materie di competenza sia sempre acquisito il parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

G/3402/68/13 (già emendamento 12.1)

IL RELATORE

«La 13^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 74 del 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio

delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012",

impegna il Governo:

a prevedere che i fondi assegnati per le attività di ricerca ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge in conversione siano utilizzati su proposta e con criteri di indirizzo stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Art. 1.

1.1

VALLARDI, Cesarino MONTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma e quelle dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, si applicano altresì ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, Castel D'Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, anche essi gravemente danneggiati dal sisma».

Conseguentemente, al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) per 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 a 2015, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, 11.289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte».

1.2

VALLARDI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma e quelle dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, si applicano altresì ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, Castel D'Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco, Viadana, e dei seguenti comuni della provincia di Rovigo:

- 1) Adria;
- 2) Badia Polesine;

- 3) Bagnolo di Po;
 - 4) Bergantino;
 - 5) Bosaro;
 - 6) Calto;
 - 7) Canaro;
 - 8) Canda;
 - 9) Castelguglielmo;
 - 10) Castelmassa;
 - 11) Castelnovo;
 - 12) Bariano;
 - 13) Ceneselli;
 - 14) Ceregnano;
 - 15) Costa di Rovigo;
 - 16) Crespino;
 - 17) Ficarolo;
 - 18) Fiesso Umbertiano;
 - 19) Frassinelle Polesine;
 - 20) Gaiba;
 - 21) Gavello;
 - 22) Giacciano con Baruchella;
 - 23) Guarda Veneta;
 - 24) Lendinara;
 - 25) Loreo;
 - 26) Melara;
 - 27) Occhiobello;
 - 28) Papozze;
 - 29) Pettorazza Grimani;
 - 30) Pincara;
 - 31) Pontecchio Polesine;
 - 32) Porto Viro;
 - 33) Rovigo;
 - 34) Salara;
 - 35) San Bellino;
 - 36) San Martino di Venezze;
 - 37) Stienta;
 - 38) Trecenta;
 - 39) Villadose;
 - 40) Villamarzana;
 - 41) Villanova del Ghebbo;
 - 42) Villanova Marchesana».
-

1.3

VALLARDI, Cesarino MONTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I Presidenti, in qualità di Commissari delegati, possono avvalersi di soggetti attuatori, di cui uno con funzioni vicarie, che, a titolo gratuito, agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni loro impartite dai medesimi Commissari delegati».

1.4

VALLARDI, Cesarino MONTI

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «I Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati possono adottare i relativi provvedimenti di competenza in deroga a quanto disposto, con riferimento al controllo preventivo di legittimità, dall'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10».

1.5

PALMIZIO

Al comma 5, le parole: «possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni» *sono sostituite dalle seguenti:* «devono avvalersi per gli interventi dei sindaci del comuni quali subcommissari».

1.6

DI NARDO

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche di carattere interregionale, e tenendo conto delle priorità di intervento manifestate dagli enti locali».

1.7

IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: «gli interventi stessi» *aggiungere il seguente periodo:* «I Presidenti delle Regioni istituiscono Comitati interisti-

tuzionali con i Sindaci e i Presidenti di provincia, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di attuazione degli interventi previsti».

1.8

DI NARDO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le regioni, di concerto con i comuni, provvedono alla completa realizzazione del piano di microzonazione sismica, con particolare riferimento ai comuni colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto. Come contributo statale straordinario, sono a tal fine stanziati risorse pari a 1 milione di euro. Le spese sostenute per le finalità di cui al presente comma devono essere rendicontate e documentate. Anche sulla base delle risultanze del suddetto piano, i comuni interessati dagli eventi sismici sono tenuti a verificare, ed eventualmente modificare, i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, tenendo conto dell'indice di maggior rischio».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 5-bis, si provvede, per 1 milione di euro per il 2012, nell'ambito delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 2.

2.1

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 750 milioni di euro per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2013, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2013, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato 1 del testo unico delle

disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 3 centesimi al litro per l'anno 2012 e 2 centesimi al litro per l'anno 2013, è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane. L'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato».

Conseguentemente:

«a) all'articolo 8, comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: "1. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, i termini di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsti, sono prorogati al 31 dicembre 2013. La ripresa della riscossione di cui al periodo precedente avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Sono altresì sospesi fino al 31 dicembre 2013":

b) all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: "8, commi 3" con le seguenti: "8, commi 1, 3"».

2.2

DI NARDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al medesimo Fondo affluiscono inoltre, per gli anni 2012 e 2013, le risorse di cui all'articolo 33, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

2.3

IL RELATORE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il Governo trasmette un'informativa annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post sismica con particolare riferimento all'allocazione e alla ripartizione delle risorse stanziare e rese disponibili nei bilanci delle Amministrazioni competenti secondo quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo».

2.4

VALLARDI, Cesarino MONTI

Al comma 5, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) per 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 a 2015, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte».

2.0.1

DI NARDO

Dopo dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Integrazioni al Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

1. Al fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 affluiscono le risorse derivanti dall'innalzamento delle aliquote fiscali applicate al gioco d'azzardo. La misura dell'aumento è stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei ministri, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tale da determinare maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalità di reintegro di cui al secondo periodo, dell'importo prelevato dal fondo di riserva».

Art. 3.**3.1**

IL RELATORE

Al comma 1 dopo le parole: «d'intesa fra loro» inserire le seguenti: «, sentite le province e i comuni interessati per i profili di competenza».

3.2

PALMIZIO

Al comma 1, dopo le parole: «d'intesa fra loro» sono inserite le seguenti: «e con i sindaci quali subcommissari».

3.3

VALLARDI, Cesarino MONTI

Al comma 1, dopo le parole: «possono essere concessi contributi» inserire le seguenti: «, a fondo perduto ovvero con le modalità del credito di imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato».

3.4

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente:

«I contributi di cui al presente articolo sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, per un minimo garantito del 60 per cento rispetto al valore dei singoli interventi di cui alle lettere da *a*) a *f*-quater) del presente comma e il riparto degli stessi contributi ai soggetti destinatari avviene anche in conformità ai criteri di progressività sanciti a livello costituzionale».

3.5

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: «risarcimenti assicurativi» inserire le seguenti: «, e per un minimo garantito del 60 per cento rispetto al valore dei singoli interventi di cui alle lettere da *a*) a *f*-quater)del presente comma».*

3.6

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 1, alla lettera b) ed alla lettera f), dopo la parola: "contributi» inserire le seguenti: «a fondo perduto».

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 13-ter aggiungere i seguenti:

«13-quater. La dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotta, per l'anno 2012, di 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

15-sexies. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 70 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

3.7

BERTUZZI, PIGNEDOLI, BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, MERCATALI, NEROZZI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) Al secondo periodo, sostituire la parola: «valutata» con la seguente: «emessa»;

b) Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; verificandosi tali condizioni i contributi possono essere accertati nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012».

3.8

DI NARDO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b 1) la concessione dei contributi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino delle installazioni, anche se in corso di costruzione, per la produzione di energia rinnovabile danneggiati dagli eventi sismici».

3.9

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 1, dopo la lettera f-quater) aggiungere la seguente:

«f-quinquies) la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese per i costi sostenuti, anche in mancanza di danni materiali, per l'ottenimento obbligatorio dell'agibilità sismica secondo le procedure di cui ai commi 7 ed 8 del presente articolo, ivi compresi i costi per incarichi professionali, per interventi di messa in sicurezza, per danni conseguenti a fermo produttivo. All'onere di cui alla presente lettera, valutato in 100 milioni per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni, per l'anno 2012, del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

3.10

FLUTTERO

Al comma 1, dopo la lettera f-quater) aggiungere la seguente:

f-quinquies) la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese per i costi sostenuti, anche in mancanza di danni materiali, per l'ottenimento obbligatorio dell'agibilità sismica secondo le procedure di cui ai commi 7 ed 8 del presente articolo, ivi compresi i costi per incarichi professionali, per interventi di messa in sicurezza, per danni conseguenti a fermo produttivo».

3.11

VALLARDI, Cesarino MONTI

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera f-quater) aggiungere la seguente:

«f-quinquies) La concessione di contributi per fronteggiare i danni subiti a beni mobili e beni mobili registrati, secondo criteri e modalità che saranno definite dai Commissari con propri provvedimenti».

3.12

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

All'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. I contributi concessi con i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, ancorché non erogati, possono essere utilizzati come crediti d'imposta ai fini della compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 13-ter aggiungere i seguenti:

«13-quater. La dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotta, per l'anno 2012, di 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

15-sexies. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 70 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

3.13

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al comma 1, lettera a) non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

3.14

DI NARDO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «20 maggio 2012» con le seguenti: «degli eventi sismici di cui al presente decreto».

3.15

VALLARDI, Cesarino MONTI

Al comma 2, sostituire le parole: «perizia giurata» con le seguenti: «perizia asseverata».

3.16

DI NARDO

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «I soggetti interessati sono esentati dal pagamento degli oneri istruttori relativi al rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, anche ambientali, necessari alla ricostruzione ed al ripristino dello stato dei luoghi e delle attività ovvero alla delocalizzazione degli impianti».

3.17

DI NARDO

Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «anche ai fini del rispetto delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008».

3.18

IL RELATORE

Al comma 6, al primo periodo, sopprimere le parole da: "fatta eccezione» sino a: "riduzione della volumetria».

3.19

VALLARDI, Cesarino MONTI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I comuni provvedono in una seduta unica di conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, a rilasciare i relativi titoli abilitativi edilizi entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione».

3.20

VALLARDI, Cesarino MONTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Per favorire il celere svolgimento del procedimento di approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti, necessarie per la ricostruzione o la delocalizzazione degli edifici distrutti o danneggiati od il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, i comuni e le unioni di comuni dotati di strumenti di pianificazione approvati ai sensi delle leggi regionali vigenti possono predisporre ed approvare varianti ai medesimi piani, anche intercomunali, in deroga ai limiti definiti dalle medesime leggi. I comuni e le unioni di comuni dotati strumenti urbanistici comunali, anche solo adottati, nelle more dell'approvazione dei medesimi strumenti e dei piani operativi, possono predisporre e approvare piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica e privata, anche intercomunali, che individuano e disciplinano gli interventi di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare in attuazione del presente decreto, anche appor-

tando rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dai piani. I termini di deposito e pubblicazione dei piani di cui al presente comma sono ridotti della metà».

3.21

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 9, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

3.22

SANGALLI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, modalità e misure, nonché le aree di intervento, finalizzate al raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza relativamente agli edifici produttivi esistenti, fermo restando il rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro, e tenendo conto della sostenibilità economica degli interventi. Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro 24 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del predetto decreto».

3.23

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 10, dopo le parole: «elementi non strutturali e impianti» inserire le seguenti: «con riferimento alla classe d'uso».

3.24

D'ALIA, GIAI

Al comma 10, dopo le parole: «elementi non strutturali e impianti», aggiungere le seguenti: «con riferimento alla classe d'uso.».

3.25

GIOVANARDI, BALBONI, BETTAMIO, BERSELLI, FLUTTERO, GALLONE

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «elementi non strutturali e impianti», aggiungere le seguenti: «con riferimento alla classe d'uso.».

3.26

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le spese documentate, sostenute fino al 31 dicembre 2014, per gli interventi di cui al presente comma, sono detraibili dall'imposta lorda in misura pari al 50 per cento, nel limite complessivo massimo di 5 milioni di euro.».

Conseguentemente, dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-bis. Agli oneri di cui all'ultimo periodo del comma 10, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2012 e in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 10-ter e 10-quater.

10-ter. La dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotta, per l'anno 2012, di 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

10-quater. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, e successive modificazioni, è ridotta, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 70 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

3.27

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo Il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. Alle spese documentate per gli interventi sulle costruzioni ad uso produttivo necessarie al raggiungimento dei livelli di sicurezza provvisori di cui al comma 8 e quelli ulteriori di cui al comma 10, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge fino al termine previsto per la loro realizzazione, spetta una detrazione IRES pari al 50 per cento, fino ad un ammontare massimo non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna di esse.

10-ter. Agli oneri di cui al comma 10-bis, valutati in 300 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante le risorse di cui ai commi 10-quater e 10-quinquies.

10-quater. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.

10-quinquies. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta, per gli anni 2013 e 2014, di un importo pari a 100 milioni di euro annui. Il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

3.28

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-bis. Le spese documentate per gli interventi sulle costruzioni ad uso produttivo necessarie al raggiungimento dei livelli di sicurezza provvisori di cui al comma 8 e di quelli ulteriori di cui al comma 10, sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al termine previsto per la loro realizzazione, sono detraibili dall'IRES in misura pari al 50 per cento, per un ammontare massimo non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna di esse.

10-ter. Agli oneri di cui al comma 10-bis, valutati in 300 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante le risorse di cui ai commi 10-quater e 10-quinquies.

10-quater. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1,2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.

10-quinquies. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni è ridotta, per gli anni 2013 e 2014, di un importo pari a 70 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

3.29

FLUTTERO, ALICATA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le spese documentate, al netto di eventuali contribuzioni, sostenute fino al 31 dicembre 2014, per gli interventi di cui al presente articolo, sono detraibili dall'imposta lorda in misura pari al 50 per cento, nel limite complessivo massimo di 5 milioni di euro».

3.30

IL RELATORE

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Per meglio ottemperare a quanto previsto dal comma precedente e al fine di meglio consentire le analisi e il monitoraggio sistematico della sismicità della Pianura Padana nonché di incrementare gli studi sulla pericolosità sismica dell'Italia settentrionale, la dotazione organica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è incrementata di 29 unità di personale. Il relativo onere di 1,2 milioni di euro è interamente coperto dal Fondo Ordinario di Ente INGV».

3.31

VALLARDI, Cesarino MONTI

Al comma 11, sostituire le parole: «I Direttori regionali, rispettivamente, dell'Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, della Direzione generale di Protezione civile, polizia locale e sicurezza della Regione Lombardia, nonché dell'Unità di progetto Protezione civile della Regione Veneto» con le seguenti: «I Presidenti delle Re-

gioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, anche per il tramite del Sindaci o di appositi soggetti attuatori all'uopo nominati,».

3.32

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 12, dopo le parole: «salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti» *aggiungere le seguenti:* «Al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad adottare provvedimenti di natura tecnica anche in deroga alle normative vigenti sulle verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro fatta salva la sicurezza dei lavoratori. Le predette deroghe non possono avere validità per un periodo superiore a 12 mesi».

3.33

IL RELATORE

Al comma 12 inserire infine i seguenti periodi: "In caso di delocalizzazione totale su area assegnata in seguito a procedimento di espropriazione, l'area abbandonata con le rispettive pertinenze viene ceduta al Comune. Allo stesso modo in caso di delocalizzazione parziale e temporanea, il Comune ritorna proprietario dell'area assegnata non appena l'impresa beneficiaria ripristina le proprie attività produttive nel sito originario».

3.34

IL RELATORE

Sostituire il comma 13-bis con il seguente:

«13-bis. Per i progetti di ristrutturazione di immobili, siti nelle zone colpite da terremoto di cui all'articolo 1 ed adibiti ad attività industriale o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, in osservanza delle norme di tutela ambientale, culturale e paesaggistica, e purché vengano utilizzate le più moderne tecniche di costruzione antisismica e di autosufficienza energetica. L'incremento è estendibile al 30 per cento

per i progetti di demolizione e ricostruzione di fabbricati costruiti dopo il 1946 e per i progetti di demolizione e ricostruzione di immobili costruiti anteriormente al 1946 e in stato di precaria sicurezza indicati negli appositi piani comunali. In tal caso la SCIA deve essere corredata da apposito progetto, che è sottoposto alla procedura di approvazione da parte dell'amministrazione comunale con il meccanismo del silenzio assenso».

3.35

DI NARDO

Al comma 13-bis, dopo le parole: «rispetto delle norme» aggiungere le seguenti: «urbanistiche e».

3.36

IL RELATORE

Dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:

«13-ter. Per la ristrutturazione e la ricostruzione delle abitazioni private e degli immobili ad uso non abitativo di cui al presente articolo, che soddisfino i requisiti di cui al comma 1, i comuni interessati possono inoltre prevedere:

a) l'esonero dagli oneri di urbanizzazione per gli eventuali incrementi di cubatura di cui al comma 13-bis;

b) la riduzione ad un terzo degli oneri relativi a variazioni di destinazione urbanistica previsti nei progetti di adeguamento;

c) l'estensione al 31 dicembre 2012 dell'incentivo del 55 per cento sugli interventi di risparmio ed efficienza energetica sulle ristrutturazioni edilizie previsto dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997;

d) una riduzione pari al 4 per cento dell'aliquota IMU sino al 31 dicembre 2013».

3.0.1

VALLARDI, Cesarino MONTI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***"Art. 3-bis.**

1. I soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, e che per effetto del sisma hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciandole all'autorità comunale e ricevendone verifica, possono usufruire di un contributo sotto forma di credito di imposta pari al costo sostenuto per la ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti beni.

2. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal presente articolo si provvede mediante riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli ed alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione».

Art. 4.**4.1**

VALLARDI, Cesarino MONTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli interventi relativi alla ricostruzione o manutenzione delle opere idrauliche relative ai territori colpiti dal sisma del 20 e 29 giugno 2012 sono svolti dai soggetti attuatori individuati dal Commissario delegato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di lavori pubblici, delle disposizioni previste da altre normative di settore e delle presenti disposizioni. Gli interventi sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici. Gli enti attuatori provvedono, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. I soggetti attuatori ricorrono, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. I pareri, visti, nulla-osta e autorizzazioni relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui sopra, in deroga all'articolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo».

4.2

DI NARDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli interventi di recupero e di riduzione del rischio sismico del patrimonio storico-artistico e dei centri storici, tengono conto delle "Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale" redatte nel 2010 dal Ministero per i beni e le attività culturali, nonché dello "Studio propedeutico all'elaborazione di strumenti d'indirizzo per l'applicazione della normativa sismica agli insediamenti storici" approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici».

4.3

DI NARDO

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:

"Per gli interventi di ricostruzione, recupero e restauro sui beni culturali, di cui al precedente periodo, al fine di fronteggiare il contesto emergenziale connesso agli eccezionali eventi sismici, le regioni di cui al presente decreto possono avvalersi, con contratti di lavoro a tempo determinato anche in deroga alla normativa vigente, di personale tecnico specializzato, nonché ricorrere a esperti di università ed enti di ricerca».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A ulteriore copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, si provvede, fino al limite di 3 milioni di euro per il 2012, nell'ambito delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre».

4.4

IL RELATORE

Al comma 3 dopo la parola: «Veneto» inserire le seguenti: «e comunque a tutte le altre Regioni in cui è certificato pari o superiore rischio sismico».

Art. 5.**5.1**

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «messa in sicurezza, all'adeguamento» aggiungere le seguenti: «o miglioramento».

5.2

IL RELATORE

Al comma 1, alla fine del secondo periodo aggiungere il seguente: "che le assegnerà direttamente agli enti territoriali proprietari degli edifici scolastici individuati nell'elenco approvato in sede di Conferenza Unificata, predisposto con il coordinamento delle Regioni di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto delle segnalazioni degli enti locali interessati».

5.3

VALLARDI, Cesarino MONTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e successivamente trasferite, per la relativa gestione, ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto che operano in qualità di Commissari delegati».

5.4

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «a fronte di nuove esigenze determinatesi a seguito del sisma» aggiungere le seguenti: «e sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti.».

5.5

DI NARDO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «a seguito del sisma» inserire le seguenti: «e sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti,».

Art. 5-bis.**5-bis.1**

DI NARDO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Per una maggiore efficacia dei controlli aventi ad oggetto i subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici, si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché le linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

5-bis.0.1

DI NARDO

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

(Misure a favore dei comuni colpiti dagli eventi sismici)

1. Fino al 31 dicembre 2015, ai comuni interessati dagli eventi sismici di cui al presente decreto non si applicano le misure di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica previste per i comuni in applicazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 5-ter si provvede nei limiti delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al comma 1-ter.

1-ter. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 23 per cento".

1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la destinazione delle maggiori entrate, risultanti a seguito di quanto disposto dal *1-ter*, a copertura degli oneri di cui all'articolo *5-ter*, ed è altresì disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, all'entrata del bilancio dello Stato.

1-quinquies. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo *13-bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, di un contributo di solidarietà pari al 15 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2010. La predetta aliquota si applica sulla stessa base imponibile determinata ai fini dell'articolo *13-bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo. Per quanto non espressamente disposto si rinvia, ove compatibile, alla disciplina prevista in attuazione dell'articolo *13-bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinate al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo *5-ter* del presente decreto; le eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato"».

Art. 6.

6.1

BALBONI, BERSELLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«*9-bis.* L'efficacia delle misure contenute nel presente articolo sono estese anche a tutti i Comuni indicati nell'Allegato 1 al decreto-legge n. 74 del 2012.

Al relativo onere, valutato in 40 milioni di euro a decorrere dal 2012, si provvede mediante l'aumento delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 40 milioni di euro annui».

Art. 7.

7.1

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Deroga al patto di stabilità interno)

1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attività, su proposta dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 settembre 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, e delle relative Province sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo 90 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna e di euro 10 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 6 comma 2 del decreto legge 7 ottobre 2008 n. 154 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

2. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per il periodo 2012-2014, delle spese finanziate con risorse proprie sostenute dai comuni, dalle province e dalle Regioni colpite dal sisma e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostituzione per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 150 milioni di euro. L'individuazione delle spese escluse dal patto di stabilità interno devono essere certificate e vagliate da appositi sistemi di programmazione e controllo secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Alla compensazione si provvede tramite corrispon-

dente utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 6 comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

3. Le esclusioni di cui ai commi precedenti sono gestite tramite i meccanismi previsti dalle norme vigenti in materia di regionalizzazione del patto di stabilità interno.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte specifiche deroghe in materia sanzionatoria, a partire dalle sanzioni applicabili dal 2012, correlate al mancato rispetto dei vincoli di patto di stabilità interno a favore degli enti locali colpiti dal sisma».

7.2

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. – (*Deroga al patto di stabilità interno*) - 1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attività, su proposta dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per il biennio 2012-2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni e delle rispettive Province di cui all'articolo 1, comma 1, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di euro 90 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna e di euro 10 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, valutati in 110 milioni di euro per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

7.3

VALLARDI, Cesarino MONTI

Al comma 1, dopo le parole: «dei Comuni» aggiungere le seguenti: «e delle Province».

7.4

BASTICO, BARBOLINI, GHEDINI, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In conseguenza degli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, non si applicano per gli anni 2012, 2013 e 2014 le sanzioni per mancato rispetto del Patto di stabilità interno di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 1-ter, producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

7.5

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non sono computate ai fini dell'obiettivo del Patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, le spese complessivamente sostenute per il pagamento di prestazioni di opere, servizi e forniture di beni effettuate per fronteggiare gli interventi urgenti adottati in conseguenza degli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, e per favorire la ripresa delle attività».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 1-ter, producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

7.6

BASTICO, BARBOLINI, GHEDINI, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le spese in conto capitale complessivamente sostenute per gli anni 2012, 2013 e 2014, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, per la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e la ricostruzione degli edifici scolastici, non sono computate ai fini dell'obiettivo del Patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 1-ter, producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

7.7

VALLARDI, Cesarino MONTI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per il periodo 2013-2014, delle spese finanziate con risorse proprie sostenute dai comuni, dalle province e dalle regioni colpite dal sisma del 20 e 29 giu-

gno 2012 e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione per un importo massimo complessivo di 200 milioni di euro. Le spese escluse dal patto di stabilità interno devono essere certificate e vagliate da appositi sistemi di programmazione e controllo secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, per un importo pari a 200 milioni di euro per il periodo dal 2013 a 2015».

7.8

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli anni 2012-2014, tra le spese di personale sostenute dai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 giugno 2012, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, non sono computate:

a) le spese per assunzioni di personale a tempo determinato e le spese per ore di straordinario del personale dovute agli eventi sismici;

b) le spese previste nel fondo di produttività per il personale impegnato a fronteggiare l'emergenza del terremoto».

7.9

BASTICO, BARBOLINI, GHEDINI, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione, per le annualità 2012 e 2013, nei confronti dei comuni di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 10 giugno 2012, limitatamente alle spese sostenute per il per-

sonale assunto in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio».

7.10

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, dell'articolo unico della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296, non trovano applicazione, per le annualità 2012 e 2013, nei confronti dei comuni di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, limitatamente alle spese di personale, ivi compreso il lavoro straordinario e alle assunzioni con contratto di lavoro flessibile, in quanto destinate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e ad agevolare la ripresa delle attività ordinarie».

7.11

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le annualità 2012 e 2013, le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio dei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, può superare il corrispondente importo del 2010».

7.12

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le annualità 2012 e 2013, le risorse destinate alle spese per missioni dei comuni di cui al decreto del ministro dell'economia e

delle finanze del 1o giugno 2012, può superare il 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009».

7.13

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il limite di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non trova applicazione, per le annualità 2012 e 2013, nei confronti dei comuni di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 1o giugno 2012, limitatamente alle spese sostenute per il personale assunto in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio».

7.0.1

VALLARDI, Cesarino MONTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure compensative a favore degli enti territoriali)

1. Agli enti territoriali interessati dagli eccezionali eventi sismici è concessa dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'economia e finanze un'anticipazione a valere sulle risorse statali trasferite per compensare gli effetti finanziari della sospensione dei pagamenti tributari di cui al decreto ministeriale 1o giugno 2012 e relativi ai tributi degli enti territoriali.

2. Le modalità di calcolo delle anticipazioni sono disciplinate da decreti ministeriali da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 600 milioni di euro si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo

per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, per un importo pari a complessivi 600 milioni di euro per il periodo 2012-2013.

4. Alla cessazione dello stato di emergenza, le anticipazioni di cui al comma 1 saranno recuperate al bilancio dello Stato nel quinquennio 2013-2017 nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio».

Art. 8.

8.1

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi del persistente articolo 9 della legge 2000, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni, la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 20 maggio 2012 e fino alla data del 30 giugno 2012, è regolarizzato entro il 20 dicembre 2012 senza applicazioni di sanzioni e interessi».

Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere in fine i seguenti commi:

«15-*quinquies*. La dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotta, per l'anno 2012, di 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

15-*sexies*. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 70 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

8.2

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sopprimere le parole da: «, e fermo» fino a: «interessi,»;

b) dopo il numero 9-bis), aggiungere i seguenti:

«9-ter) le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, e quelle del numero 1) del presente articolo, si applicano anche nei confronti di sostituti d'imposta diversi da quelli indicati nel richiamato articolo 1, comma 1, limitatamente ai titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilato residenti, alla data del 20 maggio 2012, nel territorio dei comuni indicati nell'articolo 1 del presente decreto;

9-quater) le disposizioni del precedente numero 10) si applicano anche nei confronti di sostituti d'imposta che, alla data del 20 maggio 2012, risultavano assistiti da professionisti o intermediari fiscali aventi sede operativa nel territorio dei comuni indicati nell'articolo 1 del presente decreto previa presentazione, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, della dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dello giugno 2012;».

Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere in fine i seguenti commi:

«15-quinquies. la dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotta, per l'anno 2012, di 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

15-sexies. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 70 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

8.3

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, e fermo» fino a: «interessi».

Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«15-*quinquies*. La dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotta, per l'anno 2012, di 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

15-*sexies*. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modlficazioni, è ridotta, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 70 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

8.4

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

All'articolo 8 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «entro il 30 novembre 2012», ovunque ricorrono, con le seguenti: «entro il 30 giugno 2013»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. A modifica di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, sono altresì sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 giugno 2013»;

c) dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

«15-*bis*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis*, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2012 e 150 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante le risorse di cui ai commi 15-*ter* e 15-*quater*.

15-ter. La dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotta, per l'anno 2012, di un importo pari a 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

15-quater. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 commi 12, 13 e 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato 2 dell'articolo 7 comma 12, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma».

8.5

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

All'articolo 8, le parole: «30 novembre 2012», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».

Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere in fine i seguenti commi:

«15-quinquies. La dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotta, per l'anno 2012, di 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

15-sexies. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,

n. 307, e successive modificazioni, è ridotta, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 70 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

8.6

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 1 dell'articolo 8, le parole: «entro il 30 novembre 2012» sono sostituite con le parole: «entro il 30 giugno 2013» e conseguentemente le parole: «fino al 30 novembre 2012» sono sostituite con le parole: «fino al 30 giugno 2013».

Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«15-quinquies. La dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotta, per l'anno 2012, di 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

15-sexies. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 70 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

8.7

DI NARDO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «30 novembre 2012» con le seguenti: «30 giugno 2013».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 8 comma 1, si provvede altresì nei limiti delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al comma 1-ter.

1-ter. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 23 per cento";

1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la destinazione delle maggiori entrate, risultanti a seguito di quanto disposto dal 1-ter, a copertura dei maggiori oneri di cui all'articolo 8 comma 1, ed è altresì disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, all'entrata del bilancio dello Stato».

8.8

VACCARI, VALLARDI

Al comma 1 sostituire ove ricorrono le parole: «30 novembre 2012» con: "30 giugno 2013».

Conseguentemente aggiungere:

«4-bis. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, del presente articolo si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo ai Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, per un importo pari a complessivi 1.000 milioni di euro per il periodo 2012-2013».

8.9

GIOVANARDI, BALBONI, BETTAMIO, BERSELLI, FLUTTERO

Al comma 1, sostituire le parole: «30 novembre 2012», ovunque ricorrono, con le seguenti: «30 giugno 2013».

8.10

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 1, numero 1), dopo le parole: «assicurazione obbligatoria» aggiungere le seguenti: «senza che sia necessario presentare alcuna istanza preventiva agli enti o istituti competenti».

8.11

IL RELATORE

Al comma 1, numero 1), sono aggiunte infine le seguenti parole: «la sospensione ha effetto anche per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno sede nei comuni colpiti dagli eventi sismici;».

8.12

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 1, numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «la sospensione ha effetto anche per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno sede nei comuni colpiti dagli eventi sismici;».

8.100

GIOVANARDI, BALBONI, BERSELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A modifica di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, sono altresì sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 giugno 2013.

Al relativo onere, valutato in 40 milioni di euro a decorrere dal 2012, si provvede mediante l'aumento delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produ-

zione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 40 milioni di euro annui».

8.13

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

All'articolo 8 apportare le seguenti modificazioni:

«a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Qualora per l'esercizio di una attività economica si utilizzino più sedi operative, la sospensione dei versamenti di cui al comma precedente e all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, opera limitatamente alle somme attribuibili alle sedi operative ubicate nelle zone individuate al comma 1 dell'articolo 1. Le somme che dovessero risultare non correttamente versate in base a quanto indicato al periodo precedente, tra il 20 maggio 2012 e la data di entrata in vigore delle legge di conversione, possono essere regolarizzate entro il 30 novembre 2012, senza sanzioni ed interessi;

b) al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Sono altresì prorogati al 30 novembre 2012 gli adempimenti ed i versamenti delle imprese che hanno la sede amministrativa dell'impresa nei Comuni coinvolti dal sisma, a prescindere dalla dislocazione delle sedi operative o dalla sede legale».

Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere in fine i seguenti commi:

«15-*quinquies*. La dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotta, per l'anno 2012, di 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

15-*sexies*. la dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 70 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

8.14

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

All'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 10 giugno 2012, le parole: "30 novembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013».

Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere in fine i seguenti commi:

«15-quinquies. la dotazione del fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotta, per l'anno 2012, di 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

15-sexies. la dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 70 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

8.15

IL RELATORE

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

«1-bis. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 1 possono disporre l'esenzione della tassa per l'occupazione di spazi pubblici, di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per le occupazioni per transennamenti relativi alla messa in sicurezza ed al ripristino di edifici ed aree dissestati, limitatamente al periodo determinato con i provvedimenti che dispongono la sospensione o l'esclusione dal pagamento di imposte e tasse, ampliabile dal Comune all'ulteriore periodo eventualmente necessario per il ripristino dell'agibilità, nonché per le occupazioni dovute a strutture temporanee utilizzate per l'esercizio di attività economiche, ovvero per scopi non commerciali».

8.16

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dei rifiuti urbani, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, ivi comprese le competenti autorità regionali per i rifiuti urbani di cui all'articolo 201 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze effettivamente danneggiate situate nei comuni colpiti dal sisma, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Le autorità individuano altresì le modalità per assicurare tempestivamente alle imprese che hanno emesso le fatture suddette la disponibilità, per il tempo della sospensione e per quello della successiva rateizzazione, di risorse finanziarie congrue ai corrispondenti mancati ricavi, facendo ricorso a strumenti perequativi. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del presente comma ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'ali. 1, comma 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo».

8.18

VACCARI

Al comma 2, sostituire le parole: «6 mesi», con le seguenti: «12 mesi» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, per un importo pari a complessivi 800 milioni di euro per il periodo 2012-2013».

8.17

PALMIZIO

Al comma 2, sostituire le parole: «non superiore a 6 mesi» con le seguenti: «non superiore a 12 mesi».

8.19

VACCARI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per lo stesso periodo è sospeso il pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani, sulla base di apposito provvedimento della relativa Autorità d'ambito. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, per un importo pari a complessivi 300 milioni di euro per il periodo 2012-2013».

8.20

PALMIZIO

Al comma 3, le parole: «fino all'anno di imposta 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2014».

8.21

BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, GHEDINI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«03-bis. Ai fabbricati di cui al comma 3, non si applicano, fino alla data di definitiva ricostruzione e agibilità, le rivalutazioni catastali di cui al comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 03-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 1-ter.

1-ter. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 1-ter, producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

8.22

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 4, dopo le parole: «gli adempimenti», sono aggiunte le seguenti: «e i versamenti».

Conseguentemente, al medesimo articolo, aggiungere in fine i seguenti commi:

«15-quinquies. La dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotta, per l'anno 2012, di 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle

finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

15-*sexies*. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 70 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

8.23

IL RELATORE

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «possono essere» inserire le seguenti «, temporaneamente e in attesa di essere destinati ad altre installazioni di tipo abitativo».

8.24

VALLARDI, Cesarino MONTI

Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: «già autorizzati» inserire le seguenti: «oppure già oggetto di provvedimenti di concessione di contributi regionali» e aggiungere, in fine, le seguenti: «Airelativi oneri si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, per un importo pari a un milione di euro per il periodo dal 2012 a 2013».

8.25

BASTICO, BARBOLINI, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: «già autorizzati» inserire le seguenti: «o in fase di autorizzazione alla data del 20 maggio 2012».

8.26

VALLARDI, Cesarino MONTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli impianti alimentati a fonti rinnovabili in esercizio, ubicati nei territori di cui all'articolo 1, colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, che hanno dato comunicazione al Gestore dei servizi energetici nazionale, hanno diritto alla sospensione del periodo di incentivazione riconosciuto a decorrere dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, I termini di incentivazione riprendono a decorrere dalla data di comunicazione al Gestore dei servizi energetici nazionale della riattivazione degli impianti».

8.27

IL RELATORE

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Fermi restando i provvedimenti straordinari relativi ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e successivi, nel territorio dei restanti comuni della regione Emilia-Romagna, della provincia di Mantova e della provincia di Rovigo, per consentire l'impegno degli apparati tecnici delle strutture competenti in materia sismica nell'attività di rilevamento dei danni e ricostruzione del patrimonio edilizio, fino al 31 dicembre 2012 l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio lavori, l'autorizzazione sismica prescritta dall'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, viene ottemperato da parte degli uffici riceventi secondo il principio del silenzio assenso. In tal caso trova generale applicazione il procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture».

8.28

IL RELATORE

Al comma 15-quater dopo le parole: «20 maggio 2012» sono inserite le seguenti: «, limitatamente alle attività e agli esercizi produttivi e commerciali ricadenti nelle zone colpite dal sisma,».

8.29

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo il comma 15-quater aggiungere i seguenti:

«15-quinquies. Gli importi dei tributi di spettanza dei comuni non percepiti dai medesimi per effetto della sospensione dei versamenti tributari e dell'esclusione dei fabbricati danneggiati di cui al comma 3, sono anticipati ai predetti enti dallo Stato, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con riferimento, per ciò che riguarda l'IMU, a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché con riferimento alle variazioni delle aliquote stabilite dai comuni su tutti i tributi oggetto di sospensione. A decorrere dalla data della ripresa della riscossione dei predetti tributi, si provvede a ridurre il Fondo Sperimentale di Riequilibrio, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a favore dei comuni interessati di importi pari al gettito riscosso, determinato mediante apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

15-sexies. Agli oneri di cui al comma 15-quater, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante le risorse di cui ai commi da 15-septies a 15-novies.

15-septies. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenute ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al

presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.

15-octies. La dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotta, per l'anno 2012, di euro 100 milioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

15-novies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, sono aumentate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

8.30

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

All'articolo 8, dopo il comma 15-quater, aggiungere i seguenti:

«*15-quinquies.* Gli adempimenti ed i versamenti tributari, amministrativi e contributivi, di cui al comma 1, non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, potranno essere adempiuti entro il 30 giugno 2013, con un numero massimo di 120 rate di uguale importo, senza applicazione di sanzioni e interessi per tardivo versamento.

15-sexies. la dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotta, per l'anno 2012, di 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

15-septies. la dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 70 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

8.31

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

All'articolo 8, dopo il comma 15-quater, aggiungere i seguenti:

«15-quinquies. Sui versamenti sospesi vi sarà un abbattimento del 60 per cento, applicabile altresì alle imprese che hanno regolarmente versato anche nei periodi di sospensione, tramite lo strumento del credito d'imposta.

15-sexies. La dotazione del fondo di riserva per le spese Impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotta, per l'anno 2012, di 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

15-septies. la dotazione del fondo per Interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 70 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

8.32

IL RELATORE

Dopo il comma 15-quater, aggiungere i seguenti:

«15-quinquies. Nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formati precedentemente i termini di validità di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 sono prorogati di due anni.

15-sexies. In caso di convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero di accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati precedentemente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di quattro anni».

8.33

IL RELATORE

Dopo il comma 15-quater, aggiungere il seguente:

«15-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunta la seguente lettera:

"h) le occupazioni per transennamenti relativi alla messa in sicurezza ed al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo determinato con i provvedimenti che dispongono la sospensione o l'esclusione dal pagamento di imposte e tasse, ampliabile dal Comune all'ulteriore periodo eventualmente necessario per il ripristino dell'agibilità"».

8.34

BALBONI, BERSELLI

Dopo il comma 15-quater, inserire il seguente:

«15-quinquies. L'efficacia delle misure contenute nel presente articolo sono estese anche a tutti i Comuni indicati nell'Allegato 1 al decreto-legge n. 74 del 2012.

Al relativo onere, valutato in 40 milioni di euro a decorrere dal 2012, si provvede mediante l'aumento delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 40 milioni di euro annui».

8.0.1

VALLARDI, Cesarino MONTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione di una zona franca)

1. Il territorio dei comuni di cui all'articolo 1 costituisce, fino al 31 dicembre 2022, territorio extra-doganale, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi dei monopoli di Stato.

3. Il Ministro per l'economia e le finanze, di concerto con i Ministri per lo sviluppo economico e infrastrutture e trasporti, politiche agricole, alimentari e forestali, beni e attività culturali, provvede con proprio decreto ad individuare tabelle merceologiche e prodotti che richiedono specifica disciplina.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

5. Gli atti emanati in applicazione della presente disposizione che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea».

8.0.2

VACCARI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Deducibilità spese ricostruzione)

1. Per le persone fisiche sono deducibili dal reddito complessivo, ai fini IRPEF, il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2012 per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, non coperte da contributi statali.

2. Per le persone giuridiche sono portate in diminuzione del reddito complessivo, ai fini IRES, il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2012 per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, non coperte da contributi statali.

3. Il contribuente, sia ai fini IRPEF, sia ai fini IRES, può usufruire della deduzione nell'anno successivo a quello in cui ha sostenuto le spese e può optare per suddividere in rate costanti il beneficio nei tre anni periodi di imposta successivi a quello in cui ha sostenuto le spese.

4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, del presente articolo si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione,

iscritte nel cap. 8425, per un importo pari a complessivi 900 milioni di euro per il periodo 2012-2015».

8.0.3

VACCARI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Sospensione adempimenti sostituti di imposta)

1. Per l'anno 2012 sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali e contributivi dei sostituti di imposta e la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, sia per le persone fisiche, sia per le persone giuridiche, relative al periodo di imposta 2011.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 agosto 2012, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1».

Conseguentemente aggiungere:

«4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, del presente articolo si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, per un importo pari a complessivi 600 milioni di euro per il periodo 2012-2013».

8.0.4

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Riapertura dei termini per la presentazione del modello 730)

1. Limitatamente alle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2011, le persone fisiche residenti alla data del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012 nei territori delineati dall'articolo 1, possono presentare entro il 15 ottobre 2012 ad un CAF-dipendenti di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o a un professionista abilitato a svolgere l'attività di assistenza fiscale ai sensi degli articoli 3-bis, comma 10, e 7-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la dichiarazione prevista dall'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

2. I soggetti di cui al periodo precedente che ricevono le dichiarazioni modello 730, sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni predisposte e il risultato finale della dichiarazione di cui, rispettivamente, alle lettere c) ed a) dell'articolo 16, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, entro il 31 ottobre 2012.

3. Relativamente ai contribuenti di cui al comma 1:

a) i sostituti che, alla data del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012, non avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori delineati dall'articolo 1 effettuano, entro il mese di novembre 2012, le operazioni di conguaglio di cui all'articolo 19 del predetto decreto ministeriale n. 164 del 1999;

b) i sostituti che, alla data del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori delineati dall'articolo 1, effettuano, ove possibile, entro il mese di novembre 2012, le operazioni di conguaglio di cui all'articolo 19 del predetto decreto ministeriale n. 164 del 1999».

Art. 9.**9.1**

IL RELATORE

Al comma 1, le parole: «può essere disposto il differimento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere disposti il differimento e la sospensione».

9.2

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 1, dopo il numero 2) aggiungere i seguenti:

«2-bis) la compilazione dei questionari sulla rilevazione dei fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 6 novembre 2010, n.216.

2-ter) la trasmissione dei questionari alla Corte dei conti su bilancio di previsione 2012 e su rendiconto 2011, in base all'articolo 1 commi 166 e 167 della legge 266 del 2005».

9.3

VALLARDI, Cesarino MONTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis Per fronteggiare adeguatamente e in termini di somma urgenza il contesto emergenziale connesso agli eccezionali eventi sismici, la Regione Veneto è autorizzata a prorogare, per la durata dello stato di emergenza, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3906 e successive modificazioni, anche in deroga alla normativa vigente».

Art. 10.**10.1**

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, e delle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che abbiano subito danni a seguito di tali eventi, accertati sulla base delle verifiche da parte della Protezione civile o dei Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche, l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento».

Art. 11.**11.1**

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Sostegno delle imprese con unità locali ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012»;

b) *al comma 1, sostituire le parole:* «del contributo» *con le parole:* «dei contributi a fondo perduto ed»; *sostituire le parole:* «, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificati si nei giorni 20 e 29

maggio 2012» con le seguenti: «e alle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata, che abbiano subito danni accertati sulla base delle verifiche da parte della Protezione civile o dei Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012».

Art. 12.

12.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Su proposta e con criteri di indirizzo stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'attività di ricerca industriale delle imprese appartenenti alle principali filiere presenti nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, per l'anno 2012 sono assegnati, ai sensi del successivo comma 3, 50 milioni di euro sulla contabilità speciale intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna con separata evidenza contabile per la concessione di contributi alle imprese operanti nei comuni dove si sono avuti danni a seguito degli eventi sismici.»

12.2

VALLARDI, Cesarino MONTI

Al comma 1, dopo le parole: «Emilia-Romagna» inserire le seguenti: «, della Regione Veneto e della Regione Lombardia».

12.0.1

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12.1.

(Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e fino al 31 dicembre 2014, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35 per cento, con un limite massimo pari a 100 mila euro ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato impiegate presso unità locali localizzate nelle zone colpite dal sisma.

2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3. Il diritto a fruire del contributo decade:

a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale;

d) se si rilevi che i posti di lavoro creati non siano afferenti, ovvero strumentali alle unità locali colpite dal sisma.

4. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzi età scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 11, al Ministero dello sviluppo economico che concede il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 12.

6. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

7. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.

8. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile di cui al presente comma sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5.000 euro.

9. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

10. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.

11. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013».

12.0.2

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12.1.

(Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretolegge, alle imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto ed alle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che abbiano subito danni, accertati sulla base delle verifiche da parte della Protezione civile o dei Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35 per cento, con un limite massimo pari a 100.000 euro ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato impiegate presso unità locali localizzate nelle zone colpite dal sisma.

2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. Il diritto a fruire del contributo decade:

a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non

inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale;

c) se si rilevi che i posti di lavoro creati non siano afferenti, ovvero strumentali alle unità locali colpite dal sisma.

5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in *house* ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

6. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al comma 11, al Ministero dello sviluppo economico che concede il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 12».

12.0.3

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12.1.

(Detassazione del reddito d'impresa delle spese sostenute a causa del terremoto)

1. Le spese sostenute dagli esercenti attività d'impresa arti e professioni residenti o aventi la sede legale o la sede operativa nei territori delineati dall'articolo 1:

a) per la ricostruzione o il ripristino degli immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, danneggiati a seguito di eventi calamitosi anche detenuti mediante locazione finanziaria;

b) per l'acquisto dei beni mobili strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria;

c) per la ristrutturazione e/o la messa in sicurezza di immobili lesionati o costi connessi agli investimenti finalizzati al superamento degli standard di sicurezza di cui alla normativa vigente;

d) per l'acquisto di beni merce andati distrutti, oggetto dell'attività d'impresa costituiscono una deduzione aggiuntiva dal reddito d'impresa o dal reddito di lavoro autonomo ovvero dal valore della produzione rilevante ai fini dell'IRAP, per il 50 per cento del loro ammontare.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 si rende applicabile per le spese sostenute con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e per il successivo.

3. Nelle ipotesi nelle quali l'impresa abbia più sedi operative, l'agevolazione di cui al comma 1 si rende applicabile limitatamente alle spese sostenute afferenti alla o alle sedi operative ubicate nei territori delineati dall'articolo 1.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2012 e in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante le risorse di cui ai commi 5 e 6.

5. La dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotta, per l'anno 2012, di 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 70 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.4

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12.1.

(Detassazione del reddito d'impresa reinvestito)

1. Per le unità locali localizzate nei Comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto, il volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta 2012 e 2013, è esclusa dall'imposizione del reddito d'impresa una quota non superiore al 60 per cento:

a) del costo di costruzione di nuovi immobili sostituzione di fabbricati distrutti o gravemente lesionati, e che richiedano la demolizione, a causa degli eventi sismici. Sono ammissibili anche i contratti di locazione finanziaria;

b) del valore di acquisto di attrezzature, impianti e macchinari beni strumentali, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuova fabbricazione;

c) dei costi di ristrutturazione e/o messa in sicurezza di immobili lesionati o costi connessi agli investimenti finalizzati al superamento degli standard di sicurezza di cui alla normativa vigente.

2. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

3. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica a tutte le attività produttive e agricole.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono cumulabili con i criteri di ammortamento.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro per l'anno 2012 e 50 milioni di euro per l'anno 2013».

12.bis.0.1

D'ALIA, GIAI, SANGALLI

Dopo l'articolo 12-bis, inserire il seguente:

«Art. 12-ter.

1. Alle spese documentate per gli interventi sulle costruzioni ad uso produttivo necessarie al raggiungimento dei livelli di sicurezza di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, sostenute dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge fino al termine previsto per la loro realizzazione, spetta una detrazione IRES pari al 50 per cento, fino ad un ammontare massimo non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna di esse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1».

Art. 13.**13.1**

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. – *(Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012).* - 1. In sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, in favore delle imprese agricole ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, alle imprese con sede o unità locali al di fuori dell'area delimitata e che risultino, accertati sulla base delle verifiche da parte della Protezione civile o dei Vigili del fuoco o di altra autorità o organismo tecnico preposta alle verifiche, danneggiate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, nonché delle imprese agricole conferenti di strutture di trasformazione ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, sono trasferiti 5 milioni di euro ad Ismea SGFA e destinati ad abbattere, secondo il metodo di calcolo di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2011) 1948 del 30 marzo 2011, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».

13.2

DI NARDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai premi e contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti a partire dal secondo trimestre del 2012 e fino al quarto trimestre del 2014 dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 230 del 6 giugno 2012, si applicano le agevolazioni contributive previste per i territori svantaggiati dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma 1-bis, si provvede entro il limite di 50 milioni di euro, per 40 milioni mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; e per 10 milioni nell'ambito delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 15.

15.1

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 1, dopo le parole: «Ai lavoratori subordinati del settore privato» aggiungere le seguenti: «, in forza alla data del 20 maggio 2012 a prescindere dalla data di assunzione,».

15.2

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In deroga a quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 692 del 2009, le imprese che operano nel settore del commercio, con più di 50 dipendenti, possono accedere allo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga, indipendentemente dal previo utilizzo di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le pensioni dell'attività lavorativa».

15.3

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 2, dopo le parole: «ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali» aggiungere le parole: «e gli associati in partecipazione».

15.4

DI NARDO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «70 milioni» con le seguenti: «150 milioni».

Conseguentemente, al medesimo comma:

al medesimo periodo: sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni»; sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;

al quarto periodo, sostituire le parole: «70 milioni» con le seguenti: «150 milioni».

15.5

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 3 sostituire le parole: «70 milioni», ovunque ricorrano, con le seguenti: «90 milioni» e le parole: «20 milioni» con le seguenti: «40 milioni».

15.0.1

BASTICO, BERTUZZI, BARBOLINI, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi o deceduti in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.

2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di inabilità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale e raggugliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per l'esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti, si riscontri un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'Istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le 60 rate.

3. Ai superstiti di cittadini deceduti in conseguenza degli eventi sismici di cui al primo comma del presente articolo vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopracitato.

4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al primo comma da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposto immediatamente il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore a sei mesi calcolato sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

5. Le prestazioni di cui al presente articolo decorrono dalla data dell'evento dannoso e sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato a decorrere dall'anno 2013.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni, per il triennio 2013-2015, del fondo per interventi struttu-

rali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

15.0.2

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a deliberare un plafond di un miliardo di euro per la costruzione, ricostruzione e recupero dell'edilizia abitativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio e giugno 2012.

2 Il Fondo di cui al comma 1 è garantito dallo Stato e fornisce provvista al sistema bancario per la concessione di mutui con abbattimento del tasso di interesse a carico della regione Emilia Romagna attraverso risorse pari a 200 milioni di euro ad incremento del Fondo di cui all'articolo 2».

15.0.4

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI, ZAVOLI, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, FERRANTE, MAZZUCONI, MONACO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Detrazione delle spese sostenute per la ricostruzione degli immobili)

1. Per le spese documentate sostenute dal 20 maggio 2012 e fino al 30 giugno 2014, dagli esercenti attività d'impresa e arti e professioni residenti o aventi sede legale o sede operativa nei Comuni di cui all'allegato 1, necessarie alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile strumentale di

cui all'articolo 43, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, danneggiato a seguito di eventi calamitosi, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore 300.000 euro per unità immobiliare.

2. Per i medesimi soggetti di cui al comma 1 e con riferimento alle spese sostenute dal 20 maggio al 30 giugno 2014:

a) le disposizioni di cui all'articolo 16-*bis* comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si rendono applicabili nella misura del 50 per cento, con riferimento ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 300.000 euro per unità immobiliare;

b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano nella misura del 50%, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro per tutte le tipologie di intervento.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 125 milioni di euro per l'anno 2012 e in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi da 4 a 7.

4. La dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotta, per l'anno 2012, di 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

5. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di 70 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, sono aumentate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, sono aumentate al

fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

15.0.3

FLUTTERO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Detrazione delle spese sostenute per la ricostruzione degli immobili)

1. Per le spese documentate sostenute dal 20 maggio 2012 e fino al 30 giugno 2014, dagli esercenti attività d'impresa e arti e professioni residenti o aventi sede legale o sede operativa nei Comuni di cui all'allegato 1, necessarie alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile strumentale di cui all'articolo 43, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, danneggiato a seguito di eventi calamitosi, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore 300.000 euro per unità immobiliare.

2. Per i medesimi soggetti di cui al comma 1 e con riferimento alle spese sostenute dal 20 maggio al 30 giugno 2014:

a) le disposizioni di cui all'articolo 16-bis comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si rendono applicabili nella misura del 50 per cento, con riferimento ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 300.000 euro per unità immobiliare;

b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano nella misura del 50 per cento, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro per tutte le tipologie di intervento».

Art. 16.

16.1

DI NARDO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di rafforzare la presenza delle imprese dei territori colpiti dagli eventi sismici sui mercati internazionali, e attrarre investitori

nei medesimi territori, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e d'intesa con le regioni interessate:

a) istituisce, entro il limite di spesa di 500.000 euro nell'ambito delle risorse disponibili e già destinate a tali finalità e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un programma speciale per l'internazionalizzazione delle imprese e delle principali filiere del territorio, da realizzare in collaborazione con l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

b) definisce interventi finalizzati all'attrazione di nuovi investimenti anche attraverso la previsione di incentivi fiscali, di durata superiore a cinque anni, per le imprese che si insediano nelle aree interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Promozione turistica e iniziative per l'attrazione di investimenti».

Art. 17.

17.1

DI NARDO

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La gestione dei rifiuti e dei materiali derivanti dai crolli di cui al presente articolo deve avvenire secondo criteri di sicurezza, per i lavoratori e l'ambiente, celerità, semplificazione, controllo dei costi e massimizzazione del recupero dei rifiuti e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 177, comma 4, lettere a), b), c), del decreto legislativo n. 152 del 2006».

17.2

IL RELATORE

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto,» sono inserite le seguenti: «sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

Art. 18.

18.1

VALLARDI, Cesarino MONTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Fino al 30 novembre 2012, le imprese agricole ubicate nelle province interessate dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 non sono tenute agli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedì 26 luglio 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15

*INCONTRO INFORMALE CON DEMBA TRAORÈ, AVVOCATO DEL MALI, GIÀ MEM-
BRO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE E GIUDICE DELL'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA,
SEGRETARIO DEL PARTITO RADICALE TRANSNAZIONALE*

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Giovedì 26 luglio 2012

Plenaria

Presidenza del presidente
Enrico LA LOGGIA

Intervengono il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Dino Piero Giarda, e il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Vieri Ceriani.

La seduta inizia alle ore 14,20.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento, Dino Piero Giarda, e del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Vieri Ceriani, sulle misure di contenimento della spesa degli enti territoriali, in relazione al procedimento di determinazione dei costi e fabbisogni standard (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Dino Piero GIARDA e il sottosegretario Vieri CERIANI svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Enrico LA LOGGIA, i senatori Walter VITALI (*PD*), Giuseppe SARO e Marco STRADIOTTO (*PD*), nonché i deputati Marco CAUSI (*PD*), Rolando NANNICINI (*PD*) e Linda LANZILLOTTA (*Misto*).

Il sottosegretario Vieri CERIANI fornisce ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia il Ministro e il Sottosegretario per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 16,10 alle ore 16,15.

